Prontuario
del Segretario provinciale

ORDINE DEI FRATI MINORI
Segreteria generale

PRONTUARIO
DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

ORDINE DEI FRATI MINORI
Segreteria generale

Prontuario
del Segretario provinciale

Roma 2018

Indice

Prefazione
1. Introduzione: intenzione e scopo del *Prontuario* 9
2. Il Segretario della Provincia: ruolo e competenza 10
3. Comunicare con la Curia generale: norme generali. . . . 10

Parte I • ATTI DI GOVERNO

1. Case 17
   a. Erezione di una Casa religiosa. 17
   b. Soppressione di una Casa religiosa 18
   c. Riduzione di una Casa religiosa allo stato di Casa filiale . 19
2. Elezioni 20
   a. Norme generali da osservare nel preparare gli atti delle elezioni 20
   b. Elezioni extra-capitolari 21
   c. Formulari per redigere gli atti delle elezioni 23
3. Postulazione. 48
4. Statuti particolari 50
5. Richiesta di un Visitatore. 51
6. Apertura di una presenza nel territorio di un'altra Provincia. 52

Parte II • INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE

1. Designazione di una Casa di Noviziato 55
2. Noviziato al di fuori della Casa di Noviziato 57
3. Riammissione all'Ordine 58
4. Dispensa da una parte di tempo prescritto per il Noviziato 60
5. *Sanatio* di un Noviziato invalido 61
6. Dispensa da una parte del triennio di voti temporanei. . . . 62
7. Rinnovo della Professione temporanea oltre i nove anni . . 63
8. Dispensa dall'obbligo di completare il corso di studi filosofico-teologici prima dell'ordinazione diaconale o sacerdotale. 64
9. Dispensa dal difetto dell'età canonica per ricevere gli ordini sacri. 65

10. Dispensa da impedimenti all'ordinazione e da irregolarità per ricevere ed esercitare gli ordini sacri 66
11. Accoglienza di un candidato da un Rito Orientale 68
12. Passaggio da un altro Istituto religioso 70
13. Passaggio da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica 71
14. Dispensa dalle proibizioni del CIC can 643 §1, 2° 72

Parte III • QUESTIONI RIGUARDANTI I SINGOLI FRATI

1. Dichiarazione per Visto di entrata in Italia 75
2. Passaggio di un Frate da un'Entità ad un'altra 76
3. Richiesta di facoltà di bi-ritualismo per un Frate sacerdote 77
4. Ricorso al Ministro generale: informazioni pratiche 78

Parte IV • BENI TEMPORALI

1. Acquisto, possesso e amministrazione dei beni 83
2. Alienazione di proprietà 84
3. Permesso di contrarre debiti 86
4. Riduzione degli obblighi delle Messe manuali 88
5. Facoltà di ridurre gli obblighi delle Messe ricevute con legati 89
6. Riconoscimento giuridico – *Nihil obstat*. 90

Parte V • QUESTIONI LITURGICHE

1. Indulgenze 95
2. Messe votive nei Santuari 96
3. Richiesta del titolo di "Basilica minore" 97
4. Incoronazione di un'immagine della Beata Vergine Maria . 99
5. Scelta, approvazione e conferma del Patrono 100
6. Calendari particolari, Uffici e Messe proprie 101

Parte VI • SEPARAZIONE DALLA FRATERNITÀ

1. Permesso di vivere fuori da una Casa dell'Ordine 105
2. Esclaustrazione 107
3. Proroga del periodo di esclaustrazione. 109
4. Esclaustrazione imposta 110
5. Dispensa dalla Professione temporanea. 112
6. Dispensa dalla Professione solenne 114

7. Secolarizzazione 116
8. Dispensa dagli obblighi dell'ordinazione sacra 120
9. Passaggio ad un altro Istituto religioso 125
10. Passaggio a un Istituto secolare o a una Società di vita apostolica 127

Parte VII • QUESTIONI DISCIPLINARI

1. Rimozione da un ufficio 131
2. Dimissioni dall'Ordine 132
   a. Dimissioni automatiche 132
   b. Dimissioni per decreto 134
3. Direttive riguardanti i *graviora delicta* 138
   a. Lista dei delitti inclusi sotto il titolo *graviora delicta* . . . 138
   b. Principi generali sulle accuse di abusi sessuali per le Province dell'Ordine dei Frati Minori. 139
   c. Procedura da seguire: alcune indicazioni generali 141

APPENDICI

A. Curia generale OFM, *Presenza dei Frati nel territorio di altre Province* (Roma 2012) 145

B. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Lettera circolare sugli scrutini prima dell'ordinazione* (Roma, 14 novembre 1997) 148

C. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi e ai Superiori generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale* e *Norme per la dispensa dal celibato sacerdotale* (Roma, 14 ottobre 1980) 150

D. Giovanni Paolo II, *Sacramentorum sanctitatis tutela.* Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" (Roma, 30 aprile 2001) 156

E. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Modifiche introdotte nella Lettera apostolica in forma di Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" concernente le Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (Roma, 21 maggio 2010) 158

F. Curia generale OFM, *Principi generali riguardanti l'accusa d'abuso sessuale per le Province dell'Ordine dei Frati Minori* (Roma, 2005) 167

G. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (Roma, 3 maggio 2011). . . 186

H. Francesco, *Come una madre amorevole.* Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" (Roma, 4 giugno 2016) 193

I. Informazione sui limiti finanziari per le alienazioni e la contrazione di debiti approvati per ogni Paese 196

J. Elementi comuni da osservare nella preparazione degli *Statuti particolari* delle Entità dell'Ordine in accordo con le *Costituzioni generali* e gli *Statuti generali* (2015) 199

K. Curia generale OFM, *Statuto sulla procedura da osservare nel trattare i ricorsi al Ministro generale* (Roma, 20 marzo 2018) 211

Prefazione

1. Introduzione: intenzione e scopo del *Prontuario*

Il nostro Ordine è una Fraternità (*CCGG* art. 1 §1), fatta da Frati incorporati nelle Province, Custodie e Fondazioni (*CCGG* art. 168). L'Ordine e le Entità che lo costituiscono sono governati dalle disposizioni della legge universale della Chiesa che si trova nel *Codice di Diritto Canonico* (*CIC*) e da altri interventi fatti dal supremo legislatore, dalle *Costituzioni generali* (*CCGG*) e dagli *Statuti generali* (*SSGG*) dell'Ordine, così come dalle norme degli *Statuti particolari* di ogni Entità.

Secondo l'art. 169 §1 delle *CCGG*, l'unità di base nella vita e missione dell'Ordine è la Provincia[1]. L'intenzione di questo *Prontuario* è di aiutare coloro a cui viene affidato il governo e l'amministrazione delle Province indicando come le pertinenti norme di legge debbano essere applicate in alcune concrete circostanze, fornendo, dove è possibile, alcuni esempi di documenti che posso rivelarsi utili, specialmente nel comunicare informazioni alla Curia generale.

Il *Prontuario* per sua natura non obbliga, tuttavia le pratiche descritte e gli esempi offerti sono frutto di diverse decadi di contatto tra le varie Entità dell'Ordine e la Curia generale, in maniera particolare con la Segreteria generale e la Procura generale dell'Ordine.

---

[1] In questo *Prontuario*, il termine "Provincia" includerà non solo le Province ma anche le Custodie autonome. Similmente, quando si fa riferimento al "Ministro provinciale", questo include anche i Custodi di quelle Custodie. Tutte le altre Entità dipendenti, con qualsiasi nome esse siano designate, devono comunicare con la Curia generale attraverso il proprio Ministro provinciale e Custode.

2. Il Segretario della Provincia: ruolo e competenza

Senza pregiudicare l'autorità e i diritti del Ministro provinciale, un ruolo vitalmente importante nell'amministrazione e il buon governo di un'Entità è quello del Segretario. In quanto segue, ciò che è detto del Segretario della Provincia deve essere inteso anche per il Segretario della Custodia della Terra Santa e per il Segretario di ogni Custodia autonoma dell'Ordine. Ogni Provincia deve avere un Segretario della Provincia che svolga anche le funzioni di Notaio della Provincia (*CCGG* art. 230).

Il ruolo principale del Segretario è di mettere agli atti "*tutti gli affari trattati dal Definitorio o dal solo Ministro provinciale, rispettivamente dal Consiglio della Custodia o dal solo Custode, registrare tutti i documenti e gli atti che riguardano l'intera Provincia o Custodia, le singole Case o i Frati, e riporli in archivio*" (*SSGG* art. 218). Questo include mettere per iscritto fedelmente e archiviare gli atti di ogni incontro del Definitorio (*SSGG* art. 198). La preparazione o revisione di tutti i documenti che vengono redatti in nome della Provincia fa parte delle competenze del Segretario, specialmente quelli che devono essere mandati alla Curia generale.

3. Comunicare con la Curia generale: norme generali

a. La Segreteria generale

La Segreteria generale è l'ufficio della Curia generale responsabile per quelle faccende che rimangono nelle competenze dell'Ordine.

In generale, tutte le questioni che devono essere inviate al Ministro generale e al Definitorio generale per una decisione dovrebbero essere indirizzate a:

Al Ministro generale
Curia generalizia OFM
Via S. Maria Mediatrice, 25
I – 00165 ROMA (Italia)
Telefono: + (39) 0668491203
Fax: + (39) 06632247
E-mail: mingen@ofm.org

Per altre richieste o comunicazioni, è sufficiente contattare la Segreteria generale:

Segreteria generale
Curia generalizia OFM
Via S. Maria Mediatrice, 25
I – 00165 ROMA (Italia)
Telefono: + (39) 0668491228
Fax: + (39) 066380292
E-mail: secgen@ofm.org

Le norme tracciate sotto per trattare con la Procura generale devono essere osservate per quanto possibile nel comunicare con la Segreteria generale.

b. La Procura generale

La Procura generale è l'ufficio della Curia generale che cura le relazioni con la Santa Sede (*SSGG* 151 §1). È compito del Procuratore generale trattare e sollecitamente risolvere, a nome del Ministro generale, tutte le pratiche dell'Ordine, che devono essere sottoposte alla Santa Sede, eccetto ciò che riguarda le cause di beatificazione e canonizzazione (*SSGG* 156 §2). È assolutamente necessario che i Ministri dell'Ordine trasmettano in modo appropriato i documenti e le informazioni richiesti dal diritto, dalla giurisprudenza e dalla prassi della Curia Romana in ogni caso indirizzato al Procuratore generale, in modo che possa trattare, in modo sollecito e diligente, le pratiche presso la Santa Sede.

Nel trattare gli affari presso la Procura generale, si osservino le seguenti norme:

1. La documentazione per tutte le pratiche da trattare con la Santa Sede, eccetto quelle che riguardano le cause di beatificazione e canonizzazione, devono essere inviate al Procuratore generale (cf. *SSGG* 156 §2), all'indirizzo seguente (senza il nome proprio del Procuratore generale):

Procuratore generale
Curia generalizia OFM
Via S. Maria Mediatrice, 25
I – 00165 ROMA (Italia)
Telefono: + (39) 0668491230
Fax: + (39) 0668491229
E-mail: procgen@ofm.org

Per comunicare personalmente col Procuratore generale, quando fosse il caso, si metta sulla busta il nome e il cognome con le parole "personale" o "riservato". Inoltre, le espressioni "personale" o "riservato" devono sempre essere usate quando si tratta di pratiche da trattare in segreto.

2. Ogni pratica deve avere una documentazione propria. Non è bene presentare documentazioni cumulative di più Frati o di diverse questioni.

3. Si usi carta bianca, di dimensione convenzionata (per quanto possibile formato A4, cioè 21x29.7 cm., o 8 ¼" x 11 ¾"). Sono da evitare il mezzo foglio o parti ancora più piccole.

4. Tutto sia scritto con la macchina dattilografica o col computer, e su una sola facciata del foglio. Il nome e il cognome del richiedente devono essere completi e per esteso: sono da escludere sigle o abbreviazioni. La firma deve essere autografa, leggibile e sottoscritta a macchina. Se qualche documento autentico da esibire è manoscritto, si consiglia una trascrizione dattiloscritta per maggiore chiarezza.

5. Tutti i documenti devono essere inviati *in duplice copia*, eccetto i casi specificati per alcune questioni in altra parte di questo Prontuario.

6. Se si tratta di una pratica già trattata o in processo, si indichi prima il numero di protocollo del Dicastero della Curia Romana e quello del Protocollo della Curia generale dell'Ordine e della Procura, che si trova sul precedente documento o rescritto, e il giorno della precedente trattazione. Nell'Archivio

della Provincia o della Custodia ci sia un luogo speciale dove si conservino i rescritti ottenuti dalla Sede Apostolica e le lettere scambiate con la Procura generale.

7. In qualunque lettera o documento si deve sempre fare menzione del luogo, giorno, mese ed anno.

8. L'oggetto della richiesta sia indicato brevemente, prima di trattarlo ampiamente nella lettera.

9. Per ciascuna domanda sia indicato in maniera chiara, esatta e concisa tutto ciò che è necessario o utile alla trattazione e si alleghino i documenti richiesti a seconda del caso:

9.1. Informazioni generali:

1. Cognome e nome (o nomi);
2. Luogo e data di nascita;
3. Luogo e data di Professione, sia temporanea che solenne;
4. Qualifica: Frate chierico o laico;
5. Se chierico, sacerdote o diacono, segnalare luogo e data di ordinazione;
6. Domicilio del richiedente, sia civile che ecclesiastico (diocesi).

9.2. Le cause e le ragioni della richiesta devono essere tanto più gravi quanto più la pratica è importante. Anche il *Votum* o parere del Ministro[2] deve essere fondato su validi argomenti e deve corrispondere alla gravità della questione. Perciò, formule come: "*Raccomando o si raccomandano le preghiere*", "*Nulla osta*", "*Affermativamente*" non sono sufficienti; non bastano sintesi insignificanti, ma devono essere fornite tutte le informazioni necessarie ed utili.

9.2.1. Ministri e Segretari siano solleciti, se non conoscono le "procedure" da osservare, ad impostare la pratica come

[2] Per "Ministro provinciale" si intende anche il Custode di Terra Santa ed il Custode di una Custodia autonoma.

"**una supplica**". Nel caso, basta esporre bene e chiaramente la materia ed esprimere il proprio parere. È responsabilità della Procura generale preparare la formale petizione alla Santa Sede.

9.2.2. Se in qualche caso non si sa come procedere, può aiutare la consultazione dell'archivio della propria Curia, nel quale spesso si possono trovare casi simili.

10. I Ministri e i Segretari facciano in modo di raccogliere con cura le informazioni che la Procura generale richiedesse a completamento della pratica.

11. Prima di ricorrere alla Procura generale sembra opportuno e utile consultare i giuristi locali per avere un'idea chiara e sufficiente della questione da presentare.

Parte I
ATTI DI GOVERNO

1. Case

a. Erezione di una Casa religiosa

1. L'erezione canonica di una Casa religiosa è di competenza del Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio (cf. *CCGG* art. 233).
2. Per l'erezione canonica di una Casa religiosa è necessario il previo consenso scritto del Vescovo diocesano (*CIC* can. 609 §1). Lo stesso consenso è richiesto per l'apertura di una Casa filiale – questo *status* deve essere menzionato esplicitamente nel decreto del Ministro provinciale.
   a) L'erezione canonica di una Casa deve essere effettuata per decreto (cf. *CCGG* art. 235 §1).
   b) Un avviso dell'erezione di una Casa deve essere mandato al Definitorio generale. È Sufficiente spedire una copia del decreto di erezione al Ministro generale (cf. *CCGG* art. 235 §2).

Nell'erezione di una Casa religiosa si può usare il seguente modello:

DECRETO DI EREZIONE DI UNA CASA RELIGIOSA

In virtù del presente decreto, avendo ottenuto il consenso scritto del Vescovo diocesano, secondo le norme del *CIC* can. 609 §1, e con il consenso del Definitorio provinciale, debitamente ottenuto nell'incontro del ..... (giorno, mese, anno), Io, Ministro provinciale della Provincia di ....., con il presente formalmente erigo la Casa religiosa di ....., situata in ....., secondo le *CCGG* art. 233.

Dato dalla Curia provinciale il ..... (giorno, mese, anno).

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Segretario provinciale

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

b. Soppressione di una Casa religiosa

1. Una Casa legittimamente eretta può essere soppressa solo dal Ministro generale. È richiesto il consiglio del Definitorio generale, così come quello del Definitorio provinciale coinvolto.
2. Il Vescovo diocesano interessato deve essere consultato (cf. *CCGG* art. 234).
3. La soppressione si effettua con un decreto del Ministro generale in risposta ad una petizione presentata dal Ministro provinciale.

Il testo che segue può aiutare nel preparare la petizione del Ministro provinciale:

Fr. N. N. ....., Ministro generale,

Dopo aver consultato l'Ordinario locale, secondo quanto prescritto dal *CIC* can. 616 §1, e avendo discusso la questione con il Definitorio provinciale durante una sessione tenutasi il ..... (giorno, mese, anno), in accordo con le norme dell'art. 234 degli *CCGG*, richiedo la soppressione della Casa religiosa di ....., sita in .....

Le ragioni per questa richiesta sono:

.....
.....

I seguenti accordi sono stati fatti per disporre della proprietà e dei beni della suddetta Casa religiosa:

.....
.....

Dato dalla Curia provinciale, il ..... (giorno, mese, anno).

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Segretario provinciale

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

c. Riduzione di una Casa religiosa allo stato di Casa filiale

1. La riduzione di una Casa religiosa a Casa filiale non può in alcun modo essere considerata come la soppressione della suddetta Casa o come l'erezione di una nuova Casa. È, piuttosto, una trasformazione o una conversione, che concerne l'organizzazione interna dell'Ordine. Per questa ragione, si deve applicare la norma del *CIC* can. 612, invece che le norme dei cann. 609 §1 e 616 §1.

2. In termini pratici, una Casa religiosa è legittimamente ridotta a Casa filiale:
   – dal Ministro provinciale;
   – con il consenso del suo Definitorio;
   – senza la richiesta del consenso del Vescovo diocesano.

3. Il Ministro provinciale deve emanare un decreto ed una copia deve essere spedita al Ministro generale.

4. Se una Casa religiosa che era stata ridotta allo stato di Casa filiale deve essere soppressa, la procedura è quella fornita per la soppressione di una Casa religiosa.

2. Elezioni

a. Norme generali da osservare nel preparare gli atti delle elezioni

Gli atti autentici

Gli atti delle elezioni devono esser redatti in ***forma autentica*** e mandati al Definitorio generale (cf. *CCGG* art. 172; 174; 198).

Quando deve essere usata la forma autentica

La forma autentica deve essere rispettata in accordo con quanto richiesto dagli *CCGG* art. 172; 174; 198, quando si trasmettono i risultati di elezioni capitolari o extra-capitolari che si sono svolte in una votazione segreta con ***schede*** o ***ballottaggio***:

a) Le ***schede*** si devono usare per eleggere (cf. *SSGG* art. 133 §1):
   – Il Ministro ed il Vicario provinciale
   – I Definitori provinciali
   – Il Custode e i Consiglieri di una Custodia autonoma
   – Il Custode della Terra Santa e i suoi Discreti.

b) Il ***ballottaggio*** si usa per eleggere (cf. *SSGG* art. 134 §1):
   – Custodi e Consiglieri di Custodie dipendenti[3]
   – Guardiani
   – Presidenti di Fondazioni
   – Presidenti di Federazioni.

La forma autentica in sé

Nel redigere gli atti delle elezioni in forma autentica, secondo quanto richiesto dagli *SSGG* art. 172; 174; 198, i seguenti elementi sono essenziali:

---

[3] Se un Custode e i Consiglieri sono eletti dal Capitolo Custodiale, in conformità con gli *SSGG* art. 224 §2, quanto prescritto dai pertinenti Statuti particolari deve essere osservato in tutto quanto concerne le modalità di elezione.

- il documento deve indicare chiaramente il ***tempo*** ed il ***luogo*** dell'elezione;
- deve indicare ***chi*** erano gli elettori (es. i membri del Capitolo, o del Congresso capitolare, o di una sessione del Definitorio provinciale o del Consiglio della Custodia);
- deve indicare il ***numero*** degli elettori;
- nel caso di votazione con schede, deve indicare il numero delle votazioni e i risultati completi di ogni votazione; i candidati devono essere elencati progressivamente da quello che ha ricevuto meno voti a quello che ne ha ricevuti di più;
- gli atti devono essere firmati dal ***Segretario*** e dal ***Presidente*** delle elezioni, così come anche dagli ***Scrutatori*** se sono stati usati (cf. *CIC* can. 173 §4);
- gli atti devono avere il sigillo della Provincia;
- deve esserci menzione della ***conferma*** delle elezioni da parte del Presidente (cf. *CCGG* art. 184). Nel caso di una Custodia dipendente, quando le elezioni hanno luogo in Capitolo, queste devono essere confermate dal Ministro provinciale, con il consenso del Definitorio provinciale (cf. *SSGG* art. 224 §2); un documento autentico deve essere redatto registrando la conferma, firmato dal Ministro provinciale e dal Segretario provinciale, e timbrato con il sigillo della Provincia.

b. Elezioni extra-capitolari

Quando le elezioni hanno luogo al di fuori del Capitolo provinciale o del Congresso capitolare, quanto segue deve essere tenuto a mente:

a) per la ***validità,*** tutte le elezioni extra-capitolari devono tenersi entro ***tre mesi*** dalla notifica della vacanza dell'ufficio (cf. *CIC* can. 165);
b) nelle elezioni extra-capitolari, la ***ragione della vacanza*** deve essere dichiarata (cf. *CCGG* art. 198);
c) se un ufficio resta vacante per dimissioni, si deve osservare quanto richiesto dal *CIC* can. 189 §1, per cui, per la ***validità,*** le dimissioni devono essere date o ***per iscritto*** o ***oralmente alla presenza di almeno due testimoni*** (can. 189 §1);

d) in accordo con il *CIC* can. 189 §3, quando le dimissioni sono correttamente presentate e accettate, l'ufficio in questione diventa ***vacante*** solo dopo che la loro accettazione è stata ***comunicata*** a chi ha dato le dimissioni;
e) dal momento che di solito le dimissioni vengono date per iscritto, una ***fotocopia*** delle dimissioni (o della dichiarazione dei due testimoni) deve essere inoltrata al ***Definitorio generale*** insieme agli atti della nuova elezione, in modo che il Definitorio possa giudicare con sicurezza sulla validità delle dimissioni;
f) per quanto riguarda la conferma delle elezioni, bisogna ricordare che se il Presidente delle elezioni è eletto a qualche ufficio, l'elezione deve essere confermata dall'elettore più anziano per data di prima Professione (cf. *CCGG* art. 184 §2).

Note

Secondo gli *SSGG* art. 133 §2, la maggioranza in tutte le elezioni è determinata sulla base dei presenti – a meno che gli *Statuti particolari* determinino diversamente.

Una maggioranza assoluta è richiesta nelle prime due votazioni (*SSGG* art. 133 §4): questa maggioranza è costituita da più della metà dei presenti.

Una maggioranza relativa è sufficiente nella terza votazione (*SSGG* art. 133 §4): questa maggioranza è costituita dal più alto numero di voti ricevuti da un candidato.

Una maggioranza qualificata è costituita dai due terzi dei presenti; è richiesta nel caso di una postulazione (*CIC* can. 181 §1)[4].

[4] N.B. Se una postulazione avesse luogo, gli atti devono essere inviati al superiore che ha potere di dispensa ***entro otto giorni***, sotto pena di nullità (cf. *CIC* can. 182 §1; *CCGG* art. 181 §1). Nel caso di postulazione per l'ufficio di Ministro provinciale, la scadenza dell'ufficio è determinata dagli *SSGG* art. 180 §2.

c. Formulari per redigere gli atti delle elezioni

II Elezioni nel Capitolo provinciale

III *Ministro provinciale*

a. Quando il Ministro è eletto dai soli capitolari al Capitolo provinciale:

Nella Casa di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati, ... in numero, riuniti in assemblea come Membri votanti del Capitolo sotto la presidenza di Fr. ....., hanno legittimamente eletto il Ministro provinciale della Provincia di .....

Nella prima votazione[5]:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Perciò, dal momento che ha ricevuto il numero di voti richiesti, il seguente Frate è con la presente dichiarato eletto Ministro provinciale:

Fr. N. N. .....

---

[5] *Se l'elezione si compie nella prima votazione, il testo dovrebbe dire:* ***Nella prima e unica votazione.***

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

* * *

b. Quando l'elezione del Ministro provinciale ha luogo secondo una delle alternative menzionate negli CCGG art. 181 §§2-3:

i) nelle Province nelle quali tutti i Frati professi solenni con voce attiva sono Membri votanti del Capitolo, secondo le norme degli *SSGG* art. 167 §3, il formulario da usare negli atti dell'elezione del Ministro provinciale è quello già presentato sopra.

ii) In quei casi in cui tutti i Frati professi solenni con voce attiva, in aggiunta ai Membri del Capitolo, partecipano al Capitolo per l'elezione del Ministro provinciale secondo le norme degli *SSGG* art. 181 §3, il formulario da usare negli atti dell'elezione del Ministro provinciale è quello già presentato sopra.

iii) In quei casi in cui tutti i Frati – quelli che parteciperanno al Capitolo e tutti gli altri con voce attiva – possono votare per l'elezione del Ministro provinciale prima del Capitolo attraverso una scheda postale, secondo gli *SSGG* art. 181 §3, deve essere chiaro che questi voti **possono essere scrutinati solo dopo che il Capitolo provinciale è stato aperto.**

Il risultato della prima votazione alla quale tutti i Frati della Provincia hanno potuto partecipare prende il posto della prima votazione negli atti dell'elezione del Ministro provinciale presentati sopra. Se nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta dagli *Statuti particolari* della Provincia per quella votazione, l'elezione deve procedere secondo le norme degli stessi *Statuti particolari*.

iv) Gli atti delle elezioni devono includere i seguenti punti:
- la data ed il luogo della conta dei voti;
- il numero di Frati che hanno votato;
- una lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti ed il rispettivo numero di voti ricevuti, iniziando con quelli che hanno ricevuto il minor numero di voti;
- la firma del Presidente del Capitolo, a quella dei due Scrutatori;
- la conferma del Presidente del Capitolo;
- il sigillo della Provincia;
- dove la maggioranza prevista dagli *Statuti particolari* non sia stata ottenuta alla prima votazione, una dichiarazione che il Capitolo provinciale ha quindi proceduto con l'elezione del Ministro provinciale.

Vicario provinciale

Il Vicario provinciale è eletto dal Capitolo provinciale ordinario (*SSGG* art. 170 §1).

Il seguente formulario è da usare nella verbalizzazione dell'elezione:

Nella Casa di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati, ... in numero, riuniti in assemblea come Membri votanti del Capitolo sotto la Presidenza di Fr. ....., hanno legittimamente eletto il Vicario provinciale della Provincia di .....

Nella prima votazione[6]:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha riceuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Perciò, dal momento che ha ricevuto il numero di voti richiesti, il seguente Frate è con la presente dichiarato eletto Vicario provinciale:

Fr. N. N. .....

---

[6] *Se l'elezione si compie nella prima votazione, il testo dovrebbe dire:* ***Nella prima e unica votazione.***

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

Definitorio provinciale

Il Definitorio provinciale è eletto dal Capitolo provinciale ordinario (*SSGG* art. 170 §1). I Definitori possono essere eletti singolarmente in conformità con gli *SSGG* art. 215 §3, o insieme in una singola votazione, se gli *Statuti particolari* della Provincia stabiliscono questa metodologia.

a. Dove gli Statuti particolari *prescrivono che i Definitori siano eletti uno alla volta, secondo le norme degli CCGG art. 215 §3, il seguente formulario deve essere usato nella verbalizzazione delle elezioni:*

Nella Casa di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati, ... in numero, riuniti in assemblea come Membri votanti del Capitolo sotto la presidenza di Fr. ....., hanno legittimamente eletto i Definitori provinciali della Provincia di .....

Per il primo Definitore:

Nella prima votazione[7]:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

---

[7] *Se l'elezione si compie nella prima votazione, si scriva:* ***Nella prima e unica votazione.***

Per il secondo Definitore:

Nella prima votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti

(e così via fino all'ultimo Definitore) .....

Perciò, dal momento che hanno ricevuto il numero di voti richiesti, i seguenti Frati sono con la presente dichiarati eletti Definitori provinciali[8]:

Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

[8] I Definitori siano elencati in ordine di precedenza secondo la Professione temporanea (prima Professione).

b. *Dove gli* Statuti particolari *prescrivono che i Definitori siano eletti insieme in un'unica votazione, il seguente formulario deve essere usato nella verbalizzazione delle elezioni:*

Nella Casa di ....., il giorno ..... del mese ..... dell'anno ....., i Frati, ... in numero, riuniti in assemblea come Membri votanti del Capitolo sotto la presidenza di Fr. ....., hanno legittimamente eletto i Definitori provinciali della Provincia di .....

Nella prima votazione[9]:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Perciò, dal momento che hanno ricevuto il numero di voti richiesti, i seguenti Frati con la presente sono dichiarati eletti Definitori provinciali[10]:

Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....

---

[9] *Se l'elezione si compie nella prima votazione, si scriva:* ***Nella prima e unica votazione.***

[10] I Definitori siano elencati in ordine di precedenza secondo la Professione temporanea (prima Professione).

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

Alla conclusione di tutte le elezioni del Capitolo, deve essere usata la seguente formula:

Per ciò, dal momento che hanno ricevuto il numero di voti richiesti, i seguenti Frati sono dichiarati eletti:

Come Ministro provinciale: Fr. N. N. .....

Come Vicario provinciale: Fr. N. N. .....

Come Definitori provinciali[11]: Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....
Fr. N. N. .....

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

[11] I Definitori siano elencati in ordine di precedenza secondo la Professione temporanea (prima Professione).

Elezioni dei Definitori nel Capitolo intermedio[12] della Provincia

a. Dove gli Statuti particolari prescrivono che i Definitori siano eletti uno alla volta, secondo le norme degli CCGG art. 215 §3:

Nella Casa di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati, ... in numero, riuniti in assemblea come Membri votanti del Capitolo sotto la presidenza di Fr. ....., Ministro provinciale, hanno legittimamente eletto i Definitori provinciali della Provincia di .....

Per il primo Definitore:

Nella prima votazione[13]:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

---

[12] Non c'è differenza legale nello status di un Capitolo "Intermedio" e di un Capitolo "Elettivo", eccetto per il fatto che nel primo né il Ministro né (ordinariamente) il Vicario devono essere eletti. La designazione "Intermedio" è usata per convenienza per indicare quel Capitolo che generalmente ha luogo dopo tre anni dall'elezione del Ministro provinciale.

[13] *Se l'elezione si compie nella prima votazione, si scriva:* ***Nella prima e unica votazione.***

Per il secondo Definitore:

Nella prima votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

(e così via, fino all'ultimo Definitore)

Perciò, dal momento che hanno ricevuto il numero di voti richiesti, i seguenti Frati con la presente sono dichiarati eletti come Definitori provinciali[14]:

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

[14] I Definitori siano elencati in ordine di precedenza secondo la Professione temporanea (prima Professione).

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Ministro provinciale e Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

* * *

b. Dove gli Statuti particolari prescrivono che i Definitori siano eletti insieme in un'unica votazione:

Nella Casa di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati, ... in numero, riuniti in assemblea come Membri votanti del Capitolo sotto la presidenza di Fr. ....., Ministro provinciale, hanno legittimamente eletto i Definitori provinciali della Provincia di .....

Nella prima votazione[15]:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Nella seconda votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

---

[15] *Se l'elezione si compie nella prima votazione, si scriva:* ***Nella prima e unica votazione.***

Nella terza votazione:
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti
(*Riportare la lista completa dei Frati che hanno ricevuto voti e del rispettivo numero di voti, iniziando da quelli col numero minore*).

Perciò, dal momento che hanno ricevuto il numero richiesto di voti, i seguenti Frati con la presente sono dichiarati eletti come Definitori provinciali[16]:

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

Fr. N. N. .....

E così è,

Fr. N. N. ....., scrutatore
Fr. N. N. ....., scrutatore

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Ministro provinciale e Presidente del Capitolo confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

[16] I Definitori siano elencati in ordine di precedenza secondo la Professione temporanea (prima Professione).

Elezioni in Congresso capitolare

Voto segreto per ballottaggio

Nel Convento di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... i Frati Elettori riuniti in Congresso capitolare, ... in numero, sotto la Presidenza di ....., Presidente del Congresso capitolare, hanno effettuato le seguenti elezioni:

PER GUARDIANO[17] DEL CONVENTO DI .....[18]
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER GUARDIANO DEL CONVENTO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER GUARDIANO DEL CONVENTO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER GUARDIANO DEL CONVENTO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

(*Fare un elenco completo dei conventi e dei Guardiani, aggiungendo il numero di voti per ogni caso*).

E così è: Fr. ....., Segretario

E io, Fr. ....., Presidente del Congresso capitolare confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) di ..... (mese) del ..... (anno)

---

[17] Nota: *L'elezione dei Guardiani nelle Custodie spetta al Custode e al suo Consiglio, secondo le norme degli SSGG art. 225 §2.*

[18] In qualsiasi lingua siano preparati i documenti, i nomi dei luoghi siano scritti nella lingua locale.

Elezione per beneplacito (approvazione orale o alzata di mano)

Nel Convento di ....., il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... i Frati Elettori riuniti in Congresso capitolare, ... in numero, sotto la Presidenza di Fr. ....., hanno effettuato le seguenti elezioni:

PER SEGRETARIO DELLA PROVINCIA
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER ECONOMO PROVINCIALE
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER SEGRETARIO PROVINCIALE DELLE MISSIONI ED EVANGELIZZAZIONE[19]
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER ANIMATORE PROVINCIALE DELLE MISSIONI
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER ANIMATORE PROVINCIALE DELL'EVANGELIZZAZIONE
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER SEGRETARIO PROVINCIALE DELLA FORMAZIONE E STUDI
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER MAESTRO DEI POSTULANTI
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER MAESTRO DEI NOVIZI
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER MAESTRO DEI FRATI DI PROFESSIONE TEMPORANEA
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

---

[19] In accordo con gli *SSGG* art. 52 §4, il Segretario per le Missioni e l'Evangelizzazione può, se necessario, assumere il ruolo di Animatore provinciale delle Missioni o di Animatore provinciale dell'Evangelizzazione.

PER ANIMATORE PROVINCIALE DI GIUSTIZIA,
PACE E INTEGRITÀ DEL CREATO
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER COMMISSARIO DI TERRA SANTA
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER VICE-COMMISSARIO DI TERRA SANTA
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER VICARIO DEL CONVENTO DI .....[20]
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER VICARIO DEL CONVENTO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER VICARIO DEL CONVENTO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER VICARIO DEL CONVENTO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

(*Fare un elenco completo dei conventi e dei Vicari, aggiungendo il numero di voti per ogni caso*).

E così è: Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. N. N. ....., Presidente del Congresso capitolare, confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

[20] In qualsiasi lingua siano preparati i documenti, i nomi dei luoghi siano scritti nella lingua locale.

Elezioni spettanti al Definitorio provinciale

PER CUSTODE DELLA CUSTODIA DIPENDENTE IN .....[21]
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER CONSILIERI DELLA CUSTODIA
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER DISCRETO DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
(*Fare una lista completa delle Case per le quali sono eletti i Discreti, e i nomi dei Frati eletti*).

PER ECONOMO LOCALE[22] DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER ECONOMO LOCALE DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER ECONOMO LOCALE DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

PER ECONOMO LOCALE DI .....
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

(*Fare una lista completa delle Case coinvolte e dei nomi dei Frati nominati Economi*)

---

[21] Se le elezioni del Custode e del Consiglio spettano al Ministro provinciale e al Definitorio secondo gli *SSGG* art. 224 §2 invece che al Capitolo Custodiale.

[22] Nel caso in cui gli Statuti particolari della Provincia affidino questa elezione al Definitorio provinciale. Nel caso appartenga al Capitolo locale, il ruolo del Definitorio è quello di ratificare l'elezione in accordo con gli Statuti particolari.

E così è:

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. N. N. ....., Presidente della sessione del Definitorio, confermo le sopraelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

Elezioni extra-capitolari

N.B. *Devono essere mandate al Definitorio generale per la ratifica* ***solo*** *quelle elezioni extra-capitolari che sono state effettuate* ***con votazione scritta o per ballottaggio*** *(cf. CCGG art. 198).*

Per comunicare le elezioni dovrebbe essere usato il seguente formulario:

Con votazione scritta

Nel Convento di ..... il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati del Definitorio provinciale, ... in numero, legittimamente radunati sotto la Presidenza di Fr. ....., hanno effettuato la seguente elezione (*del Ministro provinciale o del Vicario provinciale, o di un Definitore provinciale*) ufficio vacante a causa di ..... [23]

Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.
Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

(Fare un elenco completo dei Frati che hanno ricevuto voti ed il rispettivo numero di voti, nello stesso modo indicato sopra per le elezioni in Capitolo).

Perciò, dal momento che ha ricevuto il numero di voti richiesti, il seguente Frate è con la presente dichiarato eletto all'ufficio di .....:

Fr. N. N. .....

---

[23] *Se le elezioni sono la conseguenza della vacanza causata dalle dimissioni del predecessore nell'ufficio, il verbale dell'elezione dovrebbe dire a questo punto: " ... ufficio vacante per le dimissioni del predecessore, l'accettazione delle quali è stata debitamente comunicata, secondo la norma del CIC can. 189 §3". Una fotocopia del documento delle dimissioni deve essere acclusa e mandata al Definitorio generale. Se le elezioni sono motivate dalla vacanza sorta per altre cause (es. malattia, morte o nomina a qualche ufficio incompatibile), bisognerebbe dare qui una breve descrizione.*

E così è:

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. N. N. ....., Presidente della sessione, confermo la sopraelencata elezione.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

Voto segreto per ballottaggio

Per comunicare le elezioni dovrebbe essere usato il seguente formulario:

Nel Convento di ..... il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ....., i Frati del Definitorio provinciale, ... in numero, legittimamente riuniti sotto la Presidenza di Fr. ....., hanno eletto:

COME GUARDIANO DEL CONVENTO DI .....

ufficio vacante per .....[24]

o:

COME CUSTODE DI .....

ufficio vacante per .....

o:

COME CONSIGLIERE DELLA CUSTODIA DI .....

ufficio vacante per .....

Fr. N. N. ..... ha ricevuto ..... voti.

---

[24] *Se le elezioni sono la conseguenza della vacanza causata dalle dimissioni del predecessore nell'ufficio, il verbale dell'elezione dovrebbe dire a questo punto: " ... ufficio vacante per le dimissioni del predecessore, l'accettazione delle quali è stata debitamente comunicata, secondo la norma del CIC can. 189 §3". Una fotocopia del documento delle dimissioni deve essere acclusa e mandata al Definitorio generale. Se le elezioni sono motivate dalla vacanza sorta per altre cause (es. malattia, morte o nomina a qualche ufficio incompatibile), bisognerebbe dare qui una breve descrizione.*

E così è:

Fr. N. N. ....., Segretario

E io, Fr. N. N. ....., Presidente della sessione, confermo le soprelencate elezioni.

SIGILLO

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

Dispensa da quanto richiesto dagli SSGG art. 234 per essere Guardiano

Secondo gli *SSGG* art. 234, "*Come Guardiano si elegga un Frate professo solenne almeno da tre anni e incorporato alla Provincia, salvo il prescritto dell'art. 246 di questi Statuti*". Ogni tanto, è stata fatta una richiesta per casi specifici di dispensa dal requisito dei tre anni di Professione solenne. Data la natura dell'ufficio di Guardiano, è necessario che il candidato abbia qualche esperienza di vita all'interno dell'Ordine e qualche capacità di animazione e amministrazione. Perciò, qualsiasi richiesta per tale dispensa deve essere accompagnata da un completo *curriculum vitae* del Frate, ponendo particolare attenzione su qualsiasi abilità speciale che egli possa avere.

La richiesta per una dispensa può essere scritta come segue:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., richiedo una dispensa da quanto prescritto dagli *SSGG* art. 234 in modo che Fr. N. N. ..... possa essere eletto Guardiano della Casa di ....., anche se è Frate di Professione solenne da meno di tre anni.

Le ragioni per cui, a mio parere, questa dispensa è necessaria, sono le seguenti:
(menzionare le ragioni che sono più pertinenti) es.:
– bisogni della Provincia (mancanza di personale)
– abilità personali speciali
– circostanze particolari locali o personali
– ecc.

(Oltre a queste ragioni, vorrei aggiungere che .....)

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. ....., Ministro provinciale

Elezione di un Guardiano per un quarto triennio consecutivo

Secondo gli *SSGG* art. 235 §3, un Frate non può essere eletto Guardiano "*dopo il terzo trienno, se non vi sarà un intervallo di tre anni*". Questo significa che né il Congresso capitolare né il Definitorio provinciale può eleggere come Guardiano un Frate che ha completato tre mandati di tre anni senza interruzione.

Se il Presidente del Congresso capitolare o il Ministro provinciale considerasse necessario proporre un Frate per un quarto triennio, deve essere mandata una richiesta di dispensa dalla norma del diritto al Ministro generale.

La richiesta per la dispensa può essere scritta come segue:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., chiedo la dispensa da quanto prescritto negli *SSGG* art. 235 §3. affinché Fr. N. N. ..... possa essere eletto Guardiano per un quarto triennio consecutivo.

Le ragioni per cui, a mio parere, questa dispensa è necessaria, sono le seguenti:
(menzionare le ragioni che sono più pertinenti) es.:
– bisogni della Provincia (mancanza di personale)
– abilità personali speciali
– circostanze particolari locali o personali
– reali e serie necessità pastorali
– necessità parrocchiali affidate dal Vescovo
– ecc.

(Oltre a queste ragioni, vorrei aggiungere che .....)

Dato in .....,

il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. ....., Ministro provinciale

3. Postulazione

Secondo il *CIC* can. 180 §1, "*Se all'elezione di colui, che gli elettori stimano più adatto e preferiscono, si frappone un impedimento canonico, del quale si possa e si sia soliti concedere la dispensa, essi stessi con i propri voti lo possono postulare alla competente autorità, a meno che non sia disposto altro dal diritto*".

Se dovesse verificarsi una postulazione, quanto segue deve essere ricordato e portato all'attenzione degli elettori:

- Per la validità, il voto deve affermare "*Io postulo …*" o almeno "*Io eleggo o postulo …*". Altrimenti, deve essere considerato come un voto non valido perché il candidato non è eleggibile (cf. can. 181 §2).
- La persona postulata deve ricevere al meno i due terzi dei voti (cf. can. 181 §1).
- La postulazione deve essere trasmessa all'autorità competente entro otto giorni utili (cf. can. 182 §1). Se la postulazione non arriva all'autorità entro il tempo limite, è invalida, a meno che non si dimostri che c'è stato un giusto impedimento o una giusta causa (cf. can. 182 §2).
- Se la postulazione avvenisse all'interno di un Capitolo provinciale, non si possono avere ulteriori elezioni fin tanto che l'autorità competente – in questo caso il Ministro generale ed il suo Definitorio – abbia risposto.
- La persona postulata non acquista alcun diritto dalla postulazione; l'autorità competente non è obbligata ad ammettere la postulazione (cf. can. 182 §3).
- In caso di postulazione di un Frate che abbia compiuto un primo mandato di sei anni e subito dopo un secondo mandato di tre anni come Ministro provinciale, il Frate postulato può essere eletto soltanto per tre anni, al termine dei quali non può essere postulato di nuovo (cf. *SSGG* art. 180 §2).

Nel caso di postulazione, gli atti dell'elezione (postulazione) devono essere redatti nella forma autentica e mandati al Ministro generale, tenendo presente il calendario degli incontri del Tempo Forte. Per accelerare la faccenda, gli atti possono essere inviati via fax o allegato email, a condizione di mandare immediatamente gli originali per posta ordinaria.

4. Statuti particolari

Secondo le *CCGG* art. 215 §2, la redazione degli *Statuti particolari* spetta al Capitolo provinciale.

Il testo degli *Statuti particolari* e ogni cambiamento fatto in essi:

1. deve essere approvato dal Definitorio generale (cf. *CCGG* art. 215 §2; *SSGG* art. 3);
2. l'approvazione deve essere richiesta dal Ministro provinciale; in caso siano cambiati articoli esistenti, il testo approvato precedentemente deve essere presentato insieme alla nuova formulazione;
3. dopo l'approvazione da parte del Definitorio generale, spetta al Ministro provinciale promulgare il testo alla Provincia;
4. almeno due copie dell'intero testo aggiornato degli Statuti dovrebbero essere mandate alla Segreteria generale;
5. nel redigere nuovi *Statuti particolari* o nell'aggiornare i testi esistenti è bene usare lo Schema che si trova nell'**Appendice J**, che indica quali sono le aree in cui gli Statuti sono richiesti.

N.B. Mandando il testo emendato e quello originale alla Curia generale, il Segretario della Provincia si assicuri che un corretto estratto degli atti del Capitolo accompagni il testo, indicando, per esempio, il risultato della votazione finale.

5. Richiesta di un Visitatore

La nomina di un Visitatore generale appartiene al Ministro generale e al suo Definitorio (*CCGG* art. 213). Tuttavia, un anno prima dell'inizio del Capitolo provinciale nel quale deve essere eletto un nuovo Ministro provinciale, il Ministro provinciale deve richiedere la nomina di un Visitatore generale. Nella richiesta, al Ministro provinciale è chiesto di proporre almeno tre nomi di Frati che pensa siano adatti all'ufficio, nella chiara consapevolezza che il Ministro generale ed il Definitorio sono liberi di eleggere come Visitatore qualsiasi Frate.

6. Apertura di una presenza nel territorio di un'altra Entità

In accordo con gli *SSGG* art. 128 §2, per aprire una Casa all'interno del territorio di un'altra Entità, il Ministro provinciale coinvolto deve innanzi tutto consultare la rispettiva Conferenza dei Ministri provinciali, ottenere il consenso del Definitorio della Provincia nel cui territorio la Casa deve essere eretta, redigere una convenzione di cooperazione tra le due Entità, e ottenere il consenso del Ministro generale e del suo Definitorio. Questo deve essere fatto in accordo con il documento di Prassi pubblicato nel 2012 *La Presenza di Frati nel Territorio di un'altra Provincia* (**Appendice A**).

Parte II

INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE

1. Designazione di una Casa di Noviziato

Per quanto riguarda la Casa di Noviziato, quanto segue deve essere tenuto a mente perché tocca la validità di tutti i noviziati seguenti:

1. La corretta designazione della Casa di Noviziato è richiesta per la validità stessa del Noviziato (cf. *CIC* can. 647 §2; *SSGG* art. 96 §1);

2. Designare la Casa di Noviziato è di esclusiva competenza del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio (cf. *SSGG* art. 96 §2);

3. Il Ministro generale può in questo modo:
   a) designare una Casa di Noviziato;
   b) designare più di una Casa di Noviziato nella stessa Provincia, se ci fosse necessità;
   c) trasferire, anche temporaneamente, il Noviziato da una Casa ad un'altra più adatta.

Nel redigere la richiesta al Ministro generale su questo argomento, il Ministro provinciale può usare il seguente modello o qualche formula simile:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., dopo aver considerato le necessità della Provincia, chiedo al Ministro generale e al suo Definitorio che il Convento di .....[25] sia designato come Casa di Noviziato per la nostra Provincia secondo le norme degli *SSGG* art. 96.

(*La richiesta dovrebbe essere formulata in linea con il suo proposito, secondo le possibilità elencate sopra al numero 3. a, b, c*).

[25] In qualsiasi lingua il documento sia preparato, il nome del luogo deve essere scritto nella lingua locale.

Queste sono le ragioni per la sopramenzionata designazione:

.....
.....

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

2. Noviziato al di fuori della Casa di Noviziato

È tra le competenze del Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, permettere ad un candidato, per ragioni particolari, di vivere il suo Noviziato in un'altra Casa dell'Ordine, fuori dalla Casa di Noviziato.

In questo caso il Ministro provinciale, scrivendo la richiesta, dovrebbe anche menzionare il nome di un Frate adatto, capace di svolgere il compito di Maestro (cf. *CIC* can. 647 §2 and *SSGG* art. 96 §3).

Nello scrivere la richiesta il Ministro provinciale può usare il modello seguente o uno simile:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., per le ragioni menzionate qui sotto, chiedo che al Candidato, N. N. ....., sia permesso di fare il suo Noviziato nel nostro Convento di N. N. ....., sotto la direzione di Fr. N. N. ....., che svolgerà il compito di Maestro[26].

Queste sono le ragioni per questa richiesta:

.....
.....

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

[26] *Si può scegliere anche la Casa di un'altra Entità dell'Ordine, ma il Noviziato deve rimanere sempre sotto la direzione di un Frate qualificato dell'Ordine, che prenderà il posto del Maestro di Noviziato.*

3. Riammissione all'Ordine (cf. *CIC* can. 690 §1)

Chi, al termine del Noviziato o dopo la Professione temporanea o solenne, ha lasciato legittimamente l'Ordine può essere riammesso senza l'obbligo di ripetere il Noviziato dal Ministro generale con il consenso del suo Definitorio (*SSGG* art. 267; *CIC* can. 690 §1).

Per tale riammissione, si deve ricordare e osservare quanto segue:

a. il Ministro provinciale deve presentare la richiesta, insieme al suo *Votum* personale, accompagnati dalle seguenti informazioni:
    1. la data in cui il richiedente ha lasciato l'Ordine; se ha lasciato come professo temporaneo o professo solenne; i motivi della sua partenza; una breve relazione sul suo stile di vita fuori dall'Ordine;
    2. la richiesta scritta del richiedente stesso;
    3. il parere del Definitorio provinciale.
b. le condizioni imposte dal Ministro generale devono essere osservate, ossia:
    1. la persona riammessa all'Ordine, prima della Professione temporanea dei voti, deve passare un certo periodo di prova prescritto dal Ministro generale,
    2. dopo aver completato questo periodo di prova, il candidato può essere ammesso ai voti temporanei, per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non minore del tempo che gli rimaneva da completare prima della Professione solenne al momento in cui ha lasciato l'Ordine.

Il seguente modello, o uno simile, può essere usato per presentare la richiesta:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., chiedo che N. N. ..... sia riammesso all'Ordine secondo le norme del *CIC* can. 690 §1 e degli *SSGG* art. 267, senza dover ripetere il Noviziato.

Le ragioni per raccomandare questa richiesta sono le seguenti:

.....
.....

Inoltre, vorrei aggiungere il commento seguente (dove applicabile)

.....
.....

Perciò, raccomando l'accettazione di questa richiesta per la riammissione all'Ordine senza la ripetizione del Noviziato, dal momento che la ritengo basata su valide ragioni.

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

N.B. Ricorda che questa procedura deve essere seguita per tutti coloro che desiderano essere riammessi all'Ordine. Non c'è discrezione possibile per il Ministro provinciale di riammettere un Frate senza riferire la questione al Ministro generale; e non c'è nemmeno la possibilità di superare la norma richiedendo al Frate che rientra di fare un altro Noviziato.

4. Dispensa da una parte di tempo prescritto per il Noviziato (cf. *CIC* cann. 648 §1; 649 §2)

Il Ministro competente, ossia il Ministro provinciale del novizio, può permettere di anticipare la prima Professione per una giusta causa, non, però, per più di 15 giorni (cf. *CIC* can. 649 §1), assicurandosi che tutto quanto è prescritto nel *CIC* can. 656 sia stato osservato.

Se la Professione deve essere anticipata di più di quindici giorni, il Ministro provinciale deve presentare una richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a. Cognome e nome del novizio.
b. Giorno, mese e anno in cui ha iniziato il Noviziato.
c. L'ammontare di tempo per cui si chiede la dispensa.
d. Un resoconto dettagliato dei motivi per cui si chiede l'anticipazione della prima Professione.

5. *Sanatio* di un Noviziato invalido

Per essere valido, un Noviziato deve avere luogo in una Casa che è stata canonicamente designata come tale dal Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio (cf. *CIC* can. 647 §2; *SSGG* art. 96 §§1-2); deve durare dodici mesi, senza pregiudicare le assenze previste dai cann. 647 §3 e 648 §2; un'assenza dalla Casa che superi i tre mesi – continui o discontinui – rende invalido il Noviziato (cf. *CIC* can. 649 §1).

Qualora un Noviziato sia stato reso invalido in uno di questi modi, e qualora si sia giudicato opportuno non ricominciare il Noviziato dall'inizio, è possibile richiedere una *sanatio* dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La richiesta deve essere mandata, in primo luogo, al Procuratore generale.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a. Cognome e nome del novizio.
b. Giorno, mese e anno in cui ha iniziato il Noviziato.
c. A seconda delle circostanze:
    i. Una spiegazione del perché il Noviziato è stato fatto in una Casa non debitamente designata. O
    ii. Un resoconto dettagliato delle motivazioni per cui il Noviziato è stato interrotto, quando è stato interrotto e quando è stato ripreso.

Un'assenza che superi i 15 giorni deve essere ricuperata (cf. *CIC* can. 649 §1). Perciò, assenze che sono meno di tre mese e più di 15 giorni non toccano la validità del Noviziato, ma tali assenze devono essere ricuperate, in modo che il novizio passi i dodici mesi nel Noviziato, in accordo con il can. 648 §1.

6. Dispensa da una parte del triennio di voti temporanei (cf. *CIC* can. 657 §3; SSGG 104 §2)

Il Ministro provinciale e il Custode della Custodia autonoma, per una giusta causa, può permettere che si anticipi la Professione solenne, ma non oltre un trimestre (cf. *CIC* can. 657 §3), salvo quanto prescritto nel *CIC* can. 658 §1.

Se la Professione è da anticiparsi di più di quindici giorni, il Ministro provinciale deve presentare una richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La richiesta deve essere inviata, in primo luogo, al Procuratore generale.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a. Cognome e nome del Frate.
b. Data e luogo di nascita
c. Giorno, mese e anno in cui ha fatto la prima Professione.
d. L'ammontare di tempo per cui si chiede la dispensa.
e. Un resoconto dettagliato delle motivazioni per cui si chiede l'anticipazione della Professione solenne.

7. Rinnovo della profesione temporanea oltre i nove anni (cf. *CIC* can. 657 §2; SSGG 104 §3)

Il Ministro provinciale o il Custode di una Custodia Autonoma, sentito il parere del proprio Definitorio o Consiglio, può prorogare il periodo della Professione temporanea purché il totale del tempo che un Frate passa nei voti temporanei non superi i nove anni (cf. *CIC* can. 657 §2; *SSGG* 104 §3).

Se nello spazio di nove anni lo stesso Frate o il suo Ministro non pervengono ancora alla certezza morale della vocazione, è da prendere in considerazione, come opzione migliore, l'ipotesi di un ritorno al secolo. Ciò nonostante, se ci sono ragioni veramente eccezionali per la proroga oltre i nove anni si deve ricorrere alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La richiesta deve essere inviata, in primo luogo, al Procuratore generale.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a. Cognome e nome del Frate.
b. Data e luogo di nascita
c. Giorno, mese e anno in cui ha fatto la prima Professione.
d. Un resoconto dettagliato delle ragioni veramente eccezionali per cui si richiede l'estensione del periodo di Professione.

8. Dispensa dall'obbligo di completare il corso di studi filosofico-teologici prima dell'ordinazione diaconale o sacerdotale (cf. *CIC* can. 1032 §§1-2)

Secondo il diritto universale, i Frati che aspirano al sacerdozio possono essere ordinati diaconi solo dopo aver completato il quinto anno del curriculum di studi filosofico-teologici, e i diaconi possono essere ammessi al presbiterato solo dopo aver completato lo stesso curriculum e dopo aver esercitato l'ordine diaconale per un tempo adeguato.

Se il Ministro provinciale ritenesse necessario presentare un candidato per l'ordinazione diaconale o sacerdotale prima del completamento degli studi necessari, deve presentare una richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Questa deve essere spedita, in primo luogo, al Procuratore generale.

La petizione deve contenere i seguenti elementi:

a. Cognome e nome del Frate;
b. Luogo e data di nascita;
c. Luogo e data della Professione temporanea e solenne.
d. Quando il Frate abbia iniziato il curricolo di studi filosofico-teologico (mese e anno) e a che punto del corso si trovi attualmente.
e. Quando si prevede la ricezione del presbiterato (giorno, mese ed anno).
f. Le gravi ragioni per la petizione: queste devono riferirsi alle necessità della Chiesa e dell'Ordine.
g. Se il Frate in questione abbia tutte le altre qualità e non necessiti di altre dispense.

9. Dispensa dal difetto dell'età canonica per ricevere gli ordini sacri (cf. *CIC* can. 1031)

Secondo il diritto universale della Chiesa è necessario:

i. aver compiuto 23 anni per ricevere lecitamente l'ordine del diaconato;
ii. aver compiuto 25 anni per un Frate per ricevere lecitamente l'ordine del diaconato permanente;
iii. aver compiuto 25 anni per ricevere lecitamente l'ordine del sacerdozio.

Secondo il can. 1031 §4, il Ministro provinciale, come Ordinario, può concedere una dispensa di non più di un anno dall'età prescritta nel diritto universale. Se giudica necessario presentare un Frate per l'ordinazione ancor più giovane di questo, il Ministro provinciale deve presentare una richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Questa deve essere spedita, in primo luogo, al Procuratore generale.

La petizione deve contenere i seguenti elementi:

a. Cognome e nome del Frate;
b. Luogo e data di nascita;
c. Luogo e data della Professione temporanea e solenne.
d. (Luogo e data dell'ordinazione diaconale, se la richiesta riguarda l'ordinazione presbiterale).
e. Quando è prevista l'ordinazione (giorno, mese, anno).
f. Le ragioni gravi della richiesta: queste devono riferirsi alle necessità della Chiesa e dell'Ordine.
g. Se il Frate in questione abbia tutte le altre qualità e non necessiti di altre dispense, specialmente se abbia già debitamente completato gli studi richiesti dai cann. 1031-1032 del *CIC*.

Nota: La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 24 luglio 1997 ha emanato una notificazione, indicando che tale dispensa sarà garantita *solo per rarissimi casi eccezionali esclusivamente fondati su gravi esigenze pastorali per la salvezza delle anime* (cf. *Notitiae* 35 (1997), 281-283; *Communicationes* 29 (1997), 233-235).

10. Dispensa da impedimenti all'ordinazione e da irregolarità per ricevere ed esercitare gli ordini sacri

Secondo il can. 1041, i seguenti casi sono considerati irregolari a ricevere gli ordini sacri:

1. Chi soffra di qualche forma di pazzia o di altra infermità psicologica o psichiatrica, che non gli permetta di esercitare il ministero sacro in modo appropriato;
2. Chi abbia commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma;
3. Chi ha attentato al matrimonio anche soltanto civile, mentre era lui stesso impedito da vincolo matrimoniale o da ordine sacro o da voto pubblico perpetuo di castità dal contrarre il matrimonio, oppure ha attentato al matrimonio con una donna sposata validamente o legata dallo stesso voto;
4. Chi ha commesso omicidio volontario o ha procurato con successo l'aborto e tutti coloro che vi hanno cooperato positivamente;
5. Chi ha mutilato gravemente e dolosamente se stesso o un altro o ha tentato suicidio;
6. Chi ha posto un atto di ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione del suo esercizio in seguito a pena canonica dichiarata o inflitta.

Secondo il can. 1042, i seguenti casi sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini:

1. Chi esercita un ufficio o attività vietata ai chierici a norma dei cann. 285-286, fintantoché, lasciato l'ufficio o l'attività, è divenuto libero;
2. Un neofita a meno che, a giudizio dell'Ordinario, non sia stato sufficientemente provato.

Secondo il can. 1044 §1, i seguenti casi sono irregolari a esercitare gli ordini ricevuti:

1. Chi ha ricevuto illegittimamente gli ordini mentre era impedito da irregolarità a riceverli;

2. Chi ha commesso delitto di apostasia, eresia o scisma, se il delitto è pubblico;
3. Chi ha commesso uno degli altri delitti menzionati nel can. 1041.

Secondo il can. 1044 §2, i seguenti casi sono impediti a esercitare gli ordini:

1. Chi ha ricevuto illegittimamente gli ordini mentre era trattenuto da impedimenti per riceverli;
2. Chi è affetto da pazzia o da qualche altra malattia menzionata al can. 1041, 1° fino a che l'Ordinario, consultato un perito, non avrà permesso l'esercizio dell'ordine.

Per la maggior parte dei casi la dispensa da queste irregolarità e impedimenti appartiene alla Santa Sede (cf. can. 1047). Anche per quelli che non sono riservati, il Ministro provinciale dovrebbe riferire la questione alla Procura generale prima di intraprendere qualsiasi azione.

Il can. 1049 stabilisce: «*Nelle domande per ottenere la dispensa dalle irregolarità e dagli impedimenti, debbono essere indicate tutte le irregolarità e gli impedimenti; tuttavia, la dispensa generale vale anche per quelli taciuti in buona fede eccettuate le irregolarità di cui al can. 1041, n. 4, o le altre deferite al foro giudiziale, ma non per quelle taciute in cattiva fede*» (§1).

Inoltre: «*Se si tratta di irregolarità per omicidio volontario o procurato aborto, deve essere espresso anche il numero dei delitti, per la validità della dispensa*» (§2.).

Infine: «*La dispensa generale dalle irregolarità e dagli impedimenti a ricevere gli ordini, vale per tutti gli ordini*» (§3).

11. Accoglienza di un candidato da un Rito Orientale

Il Concilio Vaticano II ha calorosamente raccomandato che gli Istituti Religiosi e le Associazioni di Rito Latino che officiano in regioni di Rito Orientale o in mezzo a fedeli di Rito Latino dovrebbero, per quanto possibile, stabilire Case o addirittura Province di Rito Orientale (cf. *Orientalium Ecclesiarum* n. 6) per una maggiore efficacia nell'apostolato.

La Provincia della Sacra Famiglia in Egitto, che precedentemente apparteneva giuridicamente al Rito Latino, è stata iscritta al Rito Copto-Alessandrino, e ai sacerdoti della Provincia, così come a tutti quelli che vi risiedono legittimamente, è stato garantita la facoltà del bi-ritualismo in virtù di un Rescritto della Congregazione per le Chiese Orientali del 13 marzo 1979 (Prot. N. 1099/65). La Fondazione di Tutti i Santi dell'Ordine Serafico, dipendente dalla Provincia dell'Assunzione della BVM, in Polonia, è stata inserita nella Chiesa Cattolica Greca Ucraina secondo il can. 432 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Prot. N. 199/2012).

A parte questi due casi, un Ministro provinciale che volesse ricevere nell'Ordine un candidato proveniente da una Chiesa *sui iuris* di rito Orientale deve richiedere la facoltà di farlo alla Congregazione per le Chiese Orientali. A questo fine, deve mandare quanto segue alla Procura generale:

1. Cognome e nome del candidato; luogo e data di nascita; il Rito al quale il candidato appartiene.

2. Un documento dell'Ordinario locale *a quo* (del Rito Orientale) che concede il permesso di entrare nell'Ordine.

3. La richiesta dell'oratore di poter entrare nell'Ordine, insieme alla raccomandazione del Ministro provinciale.

Dopo aver ricevuto la facoltà dalla Congregazione per le Chiese Orientali, il candidato può essere ammesso al Noviziato e, a tem-

po debito, fare la sua Professione religiosa, sia temporanea che solenne. Il richiedente, inoltre, ha la facoltà di conformarsi al Rito Latino in tutte le questioni, eccetto per la ricezione degli Ordini Sacri, dal momento che rimane iscritto al proprio Rito, e deve continuare a seguirlo se, per qualche ragione, dovesse lasciare il nostro Ordine.

12. Passaggio da un altro Istituto religioso

Un membro di un altro Istituto religioso, che abbia fatto la Professione perpetua, può trasferirsi all'Ordine dei Frati Minori purché abbia prima ottenuto il permesso del Moderatore supremo del proprio Istituto, con il consenso del suo Consiglio generale (*CIC* can. 684 §1), così come il permesso del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio.

Tale candidato dovrà vivere in una Casa dell'Ordine per almeno tre anni sotto la direzione di un Frate adatto nominato dal Ministro provinciale prima di fare la Professione solenne. In virtù di quella Professione egli è pienamente incorporato all'Ordine e cessa ogni legame con il suo Istituto precedente. Se non dovesse essere ammesso alla Professione solenne, è obbligato a tornare al suo Istituto di origine.

Per richiedere tale passaggio, il religioso deve indirizzare una richiesta al Ministro generale sottolineando le ragioni e chiedendo il suo permesso; una lettera simile deve essere mandata al Moderatore supremo del suo stesso Istituto. La richiesta di passaggio deve essere inoltrata al Ministro generale dal Ministro provinciale della Provincia alla quale spera di appartenere. Il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale anche il suo *Votum* personale, insieme ad un *curriculum vitae* completo del religioso che chiede il passaggio.

13. Passaggio da un Istituto secolare o da una Società di vita apostolica

Secondo i cann. 730 e 744 §2 del *CIC*, un membro di un Istituto secolare o di una Società di vita apostolica non può cercare di trasferirsi all'Ordine senza il permesso della Santa Sede. Una richiesta ricevuta da una persona di questo tipo deve essere indirizzata direttamente alla Curia generale. Il processo di passaggio non può iniziare finché il permesso richiesto non giunga dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Per richiedere il passaggio, la persona deve indirizzare una richiesta in primo luogo al Moderatore supremo del proprio istituti o Società, sottolineando le proprie ragioni e chiedendo il suo permesso. Una lettera simile deve essere mandata al Ministro generale. Il Moderatore supremo dell'Istituto o Società coinvolta deve poi inoltrare la questione alla Congregazione.

La richiesta di passaggio deve essere inoltrata al Ministro generale dal Ministro provinciale della Provincia alla quale egli spera di appartenere. Insieme a questa richiesta, il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale anche il suo *Votum* personale, con un *curriculum vitae* completo della persona che chiede il passaggio.

La Congregazione risponderà in primo luogo al Moderatore supremo dell'Istituto o Società da cui si richiede il passaggio, indicando cosa si deve fare riguardo al periodo di prova, ecc.

14. Dispensa dalle proibizioni del *CIC* can. 643 §1 2° (es., ammissione al Noviziato di un uomo sposato)

Secondo il can. 643 §1 2°, un uomo sposato non può essere ammesso validamente al Noviziato mentre il suo matrimonio permane. Se un uomo in tale stato chiedesse di entrare nell'Orine, e dovesse essere giudicato idoneo dal Ministro provinciale, si deve fare una richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

La richiesta deve contenere i seguenti elementi:

a. La richiesta dell'uomo insieme alle sue motivazioni.
b. Il *curriculum vitae* del richiedente.
c. Le seguenti informazioni circa il matrimonio:
   1. Se è un matrimonio ecclesiastico o civile;
   2. Se ci sono figli, e il modo in cui si è provveduto alla loro educazione e formazione;
   3. Se l'altra parte ha, eventualmente, commesso adulterio (cf. can. 1152, §1).
d. Documenti che provino l'esistenza del matrimonio (ecclesiastico e/o civile), e provino anche il divorzio civile, se c'è.
e. Un documento che sia valido in foro civile, nel quale l'altra parte dichiari che rinuncia per sempre al proprio diritto di vita comune con il richiedente, o che anch'essa sta entrando nella vita religiosa o che sta per fare un voto privato di castità alla presenza dell'Ordinario locale.
f. Informazioni e raccomandazioni da parte dell'Ordinario locale e del parroco della chiesa nel cui territorio risiede il richiedente.
g. Informazioni e l'opinione del Ministro che desidera accogliere il richiedente.

Parte III
QUESTIONI RIGUARDANTI I SINGOLI FRATI

1. Dichiarazione per Visto di entrata in Italia

1. Se un Frate dovesse richiedere una Visa per entrare in Italia, il Ministro provinciale dovrebbe richiedere alla Segreteria generale una dichiarazione che costituisce un invito.

2. Per poter preparare questa Dichiarazione, sono necessarie le seguenti informazioni:
   a. Nome e Cognome del Frate come appaiono nel suo passaporto.
   b. Il suo luogo di nascita, come appare nel suo passaporto.
   c. La sua nazionalità, come appare nel suo passaporto.
   d. Il numero del suo passaporto, la data di emissione e la data di scadenza.

Il modo migliore per assicurare precisione in questa faccenda è quello di spedire una fotocopia o una copia scansionata della pagina delle informazioni del passaporto del Frate.

3. Nel fare la richiesta per una Dichiarazione alla Segreteria generale, bisogna specificare l'esatta motivazione per la Visa, es. per l'incontro di una Commissione, per studiare alla Pontificia Università *Antonianum*, ecc. Questo determinerà la formulazione della Dichiarazione.

4. La Visa viene rilasciata in base al tempo che il Frate trascorrerà in Italia. È necessario, quindi, per ottenere la Visa dichiarare nella lettera d'invito per quanto tempo il Frate rimarrà in Italia, specificando la data di arrivo e di partenza, se non supera i tre mesi, o la data di arrivo prevista ed il tempo di permanenza (per esempio, il 15 aprile 20… per 2 anni). È bene precisare, infine, dove il Frate sarà ospitato mentre risiederà in Italia.

N.B. Poiché tutte queste Dichiarazioni devo essere autenticate dalla Santa Sede, la loro preparazione richiede un po' di tempo. Di conseguenza, tutte le richieste devono arrivare alla Segreteria generale ***non più tardi di tre mesi*** prima della data in cui il Frate spera di arrivare in Italia.

2. Passaggio di un Frate da un'Entità ad un'altra

Gli *SSGG* art. 249 dicono: «*Affinché un Frate possa passare ed essere iscritto in un'altra Provincia, si richiede il consenso del Definitorio della propria e dell'altra Provincia. Il passaggio e l'iscrizione in altra Provincia di un Frate professo solenne siano notificati al Ministro generale*».

Il Frate che cerca il passaggio da un'Entità ad un'altra deve scrivere in primo luogo al proprio Ministro provinciale chiedendogli di presentare la sua richiesta al Definitorio provinciale, e dando le motivazioni per il cambio proposto. Egli deve poi scrivere al Ministro della Provincia nella quale spera di trasferirsi.

Appena i due Definitori hanno dato il loro consenso, il passaggio è effettivo; il Frate perde la voce attiva e passiva nella sua Provincia di origine e le ottiene nella nuova Provincia.

Questo passaggio deve essere comunicato al Ministro generale appena possibile dopo che è avvenuto.

3. Richiesta di facoltà di bi-ritualismo per un Frate sacerdote

In certe circostanze di necessità pastorale, il Ministro provinciale può presentare la richiesta per un Frate-sacerdote perché possa celebrare la sacra liturgia e i sacramenti non solo nel Rito Latino ma anche in un Rito Orientale, e qualche volta vice-versa.

Per ottenere tale indulto, il Ministro deve mandare alla Procura generale i seguenti elementi:

1. Il cognome ed il nome del candidato; luogo e data di nascita; luogo e data sia della Professione temporanea che di quella solenne; luogo e data dell'Ordinazione sacerdotale; il Rito al quale il sacerdote appartiene.
2. La richiesta scritta del richiedente firmata da lui, nella quale esprime con chiarezza le ragioni di una tale richiesta, tra le quali è necessario includere il bene spirituale dei fedeli del rito Orientale tra i quali il Frate sacerdote vive.
3. Il Rito nel quale desidera celebrare liturgicamente deve essere chiaramente indicato.
4. La raccomandazione dell'Ordinario locale di quei fedeli a favore dei quali il richiedente desidera esercitare la facoltà di bi-ritualismo.
5. La raccomandazione del Ministro provinciale.

Il Procuratore generale inoltrerà la richiesta alla Congregazione per le Chiese Orientali.

Quando l'indulto sarà concesso, se il sacerdote è di Rito Latino, avrà il permesso di celebrare la Messa (e amministrare i Sacramenti) nel Rito Orientale; e vice-versa, se è un sacerdote di un Rito Orientale e ottiene il permesso di usare il Rito Latino (Romano).

4. Ricorso al Ministro generale: informazioni pratiche

Tutti i Frati possono ricorrere al Ministro generale, purché siano osservate le norme e le formalità prescritte. Ciò nonostante, è assai desiderabile che si eviti la contesa tra loro e che si provveda di comune accordo a raggiungere un'equa soluzione, possibilmente usando la mediazione e l'assistenza di persone autorevoli in modo che, preservando la giustizia, si eviti o si componga la controversia (cf. can. 1733 §1).

Un ricorso non si può ammettere a meno che sia gerarchico, così che se chi presenta ricorso non ha prima contattato il livello più basso di competenza, il suo ricorso non sarà ammesso (cf. can. 1734 §1).

Il ricorso al Ministro generale generalmente è ammesso:

A. contro le decisioni del Ministro provinciale o Custode di una Custodia Autonoma, così come contro quelle del Visitatore o Delegato generale, quando le richieste presentate a queste autorità attraverso il ricorso sono state rigettate per ragioni che sono giudicate sia non valide che non sufficienti;
B. contro atti del Ministro provinciale o del Custode, del Delegato generale o del Visitatore generale (solo nel mese che segue il completamento della visita) quando qualcuno giudica di aver sofferto un torto, sia esso per abuso di autorità o per una falsa interpretazione dei fatti;
C. contro lo stesso Ministro provinciale o Custode, che non ha risposto nell'arco di tre mesi dopo che gli era stato presentato un ricorso o che non ha fatto niente per esaminare e risolvere la controversia.

Il ricorso al Ministro generale è fatto con una petizione presentata in duplice copia, nella quale deve essere espresso chiaramente e distintamente cosa si cerca, da chi, e su quali basi si fonda sia nel diritto che nei fatti. Insieme alla petizione devono essere inviate anche le prove (cf. can. 1504 1°-2°).

Di norma, la petizione non deve eccedere le cinque pagine dattiloscritte, e deve essere indirizzata al Ministro generale.

Una petizione che sia mancante negli elementi essenziali o contenga esposizioni inutili o sospetti e diffamazioni di qualsiasi genere non sarà ammessa (cf. can. 1505 §2).

Un ricorso iniziato presso il Ministro generale non sospende le decisioni del Ministro provinciale o del Superiore menzionato sopra, a meno che il diritto non preveda diversamente (cf. cann. 1734 §1, e 1736), o a meno che, per evitare pregiudizi, il Ministro generale non abbia creduto meglio stabilire diversamente.

Tutti i ricorsi saranno decisi da un processo amministrativo secondo gli *Statutum de ordine servando in tractandis controversiis ad Ministrum generalem delatis* (1996).

Parte IV
BENI TEMPORALI

1. Acquisto, possesso e amministrazione dei beni

Dal momento che ogni Provincia e Casa religiosa, debitamente stabilita, è per diritto una persona giuridica con il diritto di acquisire, possedere e amministrare beni temporali (cf. *CIC* can. 634 §1; *CCGG* art. 244 §1), il Segretario della Provincia deve assicurarsi che – o in forma originale o in copia autenticata – tutti i documenti concernenti la proprietà (es. titoli di proprietà), accordi con altre parti, prove di vendita, e qualsiasi altra transazione che coinvolge la proprietà della Provincia o delle sue Case, ecc. siano tenuti al sicuro nell"Archivio provinciale.

In accordo con le *CCGG* art. 244 §2, il Ministro provinciale si deve assicurare di osservare – lui o il suo rappresentante legale designato (dove ne esiste uno) – tutto quanto è richiesto dal diritto canonico e dalla legge civile dello stato per la validità di qualsiasi atto giuridico che coinvolge la proprietà della Provincia.

2. Alienazione di proprietà

Per "alienazione" si intende il passaggio di diritto reale o di proprietà di quei beni che, per legittima assegnazione, costituiscono un patrimonio stabile (cf. *CIC* can. 1291) così come ogni transazione commerciale da cui la condizione patrimoniale dell'Ordine potrebbe essere sfavorevolmente intaccata (cf. *CIC* cann. 638 §3 e 1295). Giova notare che il termine "alienazione" è inteso anche come donazione, permuta, transazione, pignoramento, ipoteca ed enfiteusi.

Per vendere la proprietà, bisogna ottenere il permesso dal Ministro generale e dal suo Definitorio, secondo quanto prescritto dagli *SSGG* art. 253, quando la somma coinvolta supera i due terzi della somma stabilita dalla Conferenza Episcopale del Paese o della regione, oltre la quale bisogna ricorrere alla Santa Sede (cf. **Appendice I**).

Quando si chiede il permesso, i seguenti documenti devono essere inviati alla Curia generale:

a. la richiesta del Ministro provinciale, nella quale sono presentate le ragioni dell'alienazione, adeguate informazioni circa la qualità, l'estensione, l'ubicazione, ecc., della proprietà da vendere e i dettagli riguardanti la persona giuridica che sta per fare l'alienazione e ne trarrà beneficio, es. una Casa religiosa, o la Provincia stessa;
b. una trascrizione del consenso del Definitorio provinciale dato con voto segreto (cf. *SSGG* art. 253);
c. una stima, fatta da un esperto, del valore della proprietà che sta per essere alienata;
d. il parere del Vescovo locale[27] circa la transazione proposta.

[27] Questo non è richiesto dalla legge, ma è una consuetudine della Congregazione. Si noti che quanto richiesto è il parere del Vescovo, non il suo consenso o approvazione.

È da notare che ogni volta che ha luogo una qualsiasi alienazione – non importa il valore – l'1% dell'introito deve essere mandato alla Curia generale, secondo il Mandato capitolare 59 del Capitolo generale 2009.

Quando il valore della proprietà che deve essere alienata o del debito che si sta per assumere supera il limite stabilito per la regione, si deve seguire la medesima procedura e tutti i documenti devono essere inviati al Procuratore generale. Egli si assicurerà che tutti i documenti siano in ordine; presenterà, quindi, la richiesta al Definitorio generale perché ne discuta e decida con voto segreto; infine, preparerà la richiesta e i documenti allegati per presentarli alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Quando una richiesta di alienazione viene inoltrata alla Santa Sede, è da ricordare che la Congregazione richiede un'ulteriore somma dell'1% del guadagno dalla vendita per la quale sia stato garantito un permesso.

Ci sono norme speciali che regolano l'alienazione di cose preziose e articoli simili:

a. Cose preziose, dal punto di vista artistico o storico, non possono essere alienate senza un indulto della Sede Apostolica (cf. *CIC* can. 1292 §2). Articoli che sono preziosi per il materiale con cui sono fatti sono amministrati come gli altri beni di notevole valore (cf. *CIC* can. 1292 §1 e §2).
b. Le reliquie insigni, così come le altre reliquie e immagini che sono onorate da grande devozione popolare, non possono essere alienate validamente in nessun modo né essere trasferite in modo definitivo senza il permesso della Sede Apostolica (cf. *CIC* can. 1190 §1 e §2).
c. Lo stesso vale per i beni donati alla Chiesa come "ex voto" (cf. *CIC* can. 1292 §2).

3. Permesso di contrarre debiti

Contrarre un debito significa prendere in prestito denaro altrui con la condizione di restituirlo e di pagare gli interessi. Perciò, si contrarrà un debito solo a condizione che l'intero capitale si possa restituire con una legittima ammortizzazione (cf. *CIC* can. 639 §5). È necessario il ricorso alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica quando si tratta di debiti e oneri da contrarre oltre la somma massima che la Conferenza Episcopale di ciascuna regione ha definito e la Sede Apostolica ha approvato, secondo la tabella in **Appendice I**.

Quando si contrae un debito è necessario ottenere il permesso dal Ministro generale e dal suo Definitorio, secondo quanto prescritto dagli *SSGG* art. 253, quando il denaro coinvolto supera i due terzi della somma stabilita dalla Conferenza Episcopale della regione, oltre la quale si deve ricorrere alla Santa Sede.

Quando si richiede il permesso, i seguenti documenti devono essere inviati alla Curia generale:

a. la richiesta del Ministro provinciale, nella quale sono presentati:
    1. le ragioni per cui contrarre il debito;
    2. la somma totale del mutuo da contrarre (includendo di che valuta si tratta);
    3. la somma annuale di interessi da pagare; e qualche indicazione su come si ripagherà;
    4. il nome dell'Istituto (banca) presso il quale si contrarrà il debito;
    5. come il debito sarà garantito (es. attraverso ipoteca);
    6. altre informazioni importanti riguardanti la persona giuridica che contrae il debito, es. una Casa religiosa, o la Provincia stessa;
b. una trascrizione del consenso del Definitorio provinciale dato con voto segreto (cf. *SSGG* art. 253).

Quando il debito da assumere supera il limite stabilito per la regione, si deve seguire la stessa procedura, e tutti i documenti de-

vono essere inviati al Procuratore generale. Egli si assicurerà che tutti i documenti siano in ordine; presenterà, quindi, la richiesta al Definitorio generale perché ne discuta e decida con voto segreto; infine, preparerà la richiesta e i documenti allegati per presentarli alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

4. Riduzione degli obblighi delle Messe manuali

Si deve sempre avere grande cura quando si ricevono e si trasferiscono le offerte dei fedeli date per la celebrazione della Messa. I cann. del *CIC* (cann. 945-958) forniscono chiare regole per la ricezione, il passaggio e il compimento di tutti gli obblighi relativi alle offerte di Messe ricevute. Se, per qualche ragione, una Provincia è impossibilitata a onorare gli obblighi relativi alle offerte di Messe ricevute, il Ministro provinciale può presentare alla Congregazione per il Clero una richiesta di riduzione di quegli obblighi. Tale richiesta deve essere trasmessa in primo luogo al Procuratore generale.

Nella richiesta, il Ministro provinciale deve essere sicuro che si provvedano le seguenti informazioni:

a. Il numero delle Messe coinvolte.
b. Le ragioni per cui si chiede la riduzione/condono. Esse devono sempre essere rettamente spiegate. Se, per esempio, l'offerta è stata rubata, allora si dica se ciò è avvenuto o meno per colpa del richiedente.
c. Se si tratta di Messe per le quali, sia in riferimento al numero quanto all'elemosina, si sia già ricevuta una riduzione.
d. Se le Messe furono accettate consapevolmente e deliberatamente con un'offerta minore o maggiore di quella fissata dalla Diocesi.
e. Se le Messe in questione sono rimaste insolute (non celebrate) per più di un anno.
f. Quale sia, al presente, l'offerta delle Messe manuali vigente in Diocesi.

5. Facoltà di ridurre gli obblighi delle Messe ricevute con legati (*CIC* can. 1308)

Il can. 1308 §3 del *CIC* dà al Vescovo diocesano il potere di ridurre gli obblighi delle Messe ottenute attraverso i legati secondo l'offerta legittimamente vigente nella Diocesi. In virtù del *CIC* can. 1308 §5, il Ministro generale gode della stessa potestà.

Se fosse necessario ridurre gli obblighi di Messe ricevute attraverso un legato, il Ministro provinciale deve fare una petizione al Ministro generale. Nella richiesta, il Ministro provinciale deve assicurarsi di offrire le seguenti informazioni:

a. Il numero delle Messe stabilito nel legato o nel documento di cessione dei fondi.
b. I motivi per i quali si chiede a riduzione/condono.
c. Quale sia, al presente, l'offerta delle Messe manuali vigente in Diocesi.
d. Ogni altra informazione che può essere rilevante per ottemperare agli obblighi.

Se risultasse impossibile soddisfare gli obblighi, anche con l'intervento del Ministro generale, la questione deve essere indirizzata alla Santa Sede attraverso il Procuratore generale. Le informazioni menzionate sopra faranno parte del contenuto della petizione alla Congregazione per il Clero.

6. Riconoscimento giuridico – *Nihil obstat*

In alcuni paesi, la legge civile richiede l'intervento della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica per alcuni atti giuridici. Dove è necessario, tutte le richieste devono essere indirizzate al Procuratore generale.

Riconoscimento del Rappresentante legale di un'Entità o di un'altra persona giuridica (in Italia)
Nella richiesta i seguenti elementi dovrebbero essere indicati:

a. Il nome dell'Entità giuridica così come appare nella Gazzetta Ufficiale, e la sua sede legale.
b. Il nome di battesimo, il cognome e il nome da religioso (se c'è) del candidato.
c. Luogo e data di nascita.
d. Nazionalità italiana e/o avente in Italia la sede principale dei suoi affari ed interessi.
e. Se non è la prima persona nominata, indicare il nome del battesimo, il cognome e il nome da religioso del suo predecessore.

In altri paesi dove questo è necessario, le stesse informazioni, *mutatis mutandis*, devono essere incluse nella richiesta.

Il *Nihil obstat* per acquisire, alienare e accettare donazioni
Nella richiesta, quanto segue dovrebbe essere indicato:

a. Titolo dell'Ente che acquista, ecc., come indicato nella Gazzetta Ufficiale e sua sede legale.
b. Titolo dell'Ente e sua sede o nome e cognome della persona da cui si acquista o che dona o che vende.
c. Una descrizione dell'oggetto che sta per essere acquistato: immobile, terreno, denaro, ecc.
d. Per gli immobili:
   – dati catastali: Comune, località, mappali, oppure:
   – estremi dell'atto o contratto di compera, donazione o vendita: luogo, Notaio, nr. di repertorio e nr. di raccolta.
e. La stima di un esperto del valore dell'oggetto.
f. Nel caso di alienazione: il voto favorevole del Definitorio provinciale e/o generale se richiesto (cf. *SSGG* 253-254).

Il *Nihil obstat* per accettare eredità

Nella petizione, quanto segue dovrebbe essere indicato:

a. Titolo dell'Entità che eredita, come indicato nella Gazzetta Ufficiale e sua sede legale.
b. Nome e cognome della persona che lascia l'eredità e data della sua morte.
c. Indicare la data del testamento scritto completamente a mano dal donatore.
d. Per qualunque genere di testamento pubblico indicare: Notaio, luogo e data della pubblicazione, nr. di Repertorio e nr. di Raccolta; data, luogo e nr. di Registrazione.
e. L'oggetto dell'eredità.
f. La stima di un esperto del valore dell'oggetto o l'ammontare della somma se si tratta di denaro.

Il *Nihil obstat* per fare un mutuo

Nella petizione, quanto segue dovrebbe essere indicato:

a. Il nome dell'ente mutuatario come indicato nella Gazzetta Ufficiale e sua sede legale.
b. Titolo dell'Istituto bancario che fa il mutuo.
c. Somma del mutuo e tasso di interesse da pagare.
d. Indicare il periodo di ammortizzazione.
e. Indicare l'esistenza di altri debiti ed il loro ammontare.
f. Indicare il voto favorevole del Definitorio provinciale o generale, se richiesto (cf. *SSGG* 244-245).

Parte V
QUESTIONI LITURGICHE

1. Indulgenze

Tutta la disciplina sulle indulgenze è stata riveduta dalla Costituzione Apostolica *Indulgentiarum Doctrina* del 1 gennaio 1967 [cf. AAS 59 (1967) pp. 5-24; AOFM 86 (1967), pp. 305-316].

La Penitenzieria Apostolica ha ristampato nel gennaio 2004 l'*Enchiridion delle Indulgenze, Norme e Concessioni* (Roma, Libreria Editrice Vaticana). Ogni tanto, l'Ordine ha ottenuto indulgenze plenarie per tutto l'Ordine, per casi individuali, per singoli religiosi, così come per santuari, chiese e per pie associazioni di fedeli [cf. AOFM 87 (1968) pp. 152-180, 248-251; AOFM 107 (1988) p 171]. Informazioni circa altre indulgenze che possono essere acquistate dai Frati o dai fedeli in diverse occasioni o giorni, si possono trovare nell'*Enchiridion delle Indulgenze* menzionato sopra.

Se si desidera ancora un'indulgenza plenaria per un santuario, una Chiesa o una pia associazione di fedeli o conFraternita, il Ministro provinciale deve fare la richiest, attraverso il Procuratore generale, alla Penitenzieria Apostolica.

Quanto segue deve essere contenuto nella richiesta:

- Il titolo del santuario, della chiesa, associazione o conFraternita per cui si richiede l'indulgenza.
- La diocesi nella quale si trova.
- Le ragioni speciali per la richiesta.
- L'elenco delle celebrazioni o festività pubbliche che hanno luogo regolarmente o che si prevedono.
- La raccomandazione dell'Ordinario del luogo.

2. Messe votive nei Santuari

Nei Santuari affidati alla cura dell'Ordine, ci potrebbe essere il desiderio di celebrare una particolare messa votiva con una certa frequenza. Se fosse il caso, il Ministro provinciale deve fare la richiesta attraverso il Procuratore generale alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Quanto segue deve essere contenuto nella richiesta:

- Luogo e titolo del Santuario.
- Se ci sono o meno pellegrinaggi al Santuario, e se sono frequenti, numerosi, ecc.
- Ragioni della richiesta.

Si noti che, se si ottiene il rescritto, la messa votiva richiesta può essere celebrata ogni giorno dell'anno, solo però da sacerdoti in visita come pellegrini, o ogni qualvolta che questa messa votiva è celebrata in favore dei pellegrini, a meno che non ricorra un giorno liturgico iscritto nei nn. I, 1-4 e II, 5-6, delle "tavole di precedenza" [cf. *Norme generali per l'ordinamento dell'Anno liturgico e del Calendario*, 59, I-II].

3. Richiesta del titolo di "Basilica minore"

Norme generali

Una chiesa dell'Ordine per la quale si propone il titolo di basilica deve essere stata dedicata a Dio con un rito liturgico e deve distinguersi come centro di liturgia vivace e pastorale, soprattutto attraverso la celebrazione della Santissima Eucaristia, della penitenza, e degli altri sacramenti, la cui celebrazione sia di esempio per gli altri sia dal punto di vista della preparazione che della realizzazione, secondo le norme liturgiche e con l'attiva partecipazione del popolo di Dio.

Per aumentare la possibilità di svolgere celebrazioni veramente degne ed esemplari, la sopracitata chiesa dovrebbe avere una grandezza appropriata e un presbiterio sufficientemente largo.

La chiesa deve godere di una certa fama nella diocesi, per esempio perché è stata costruita e dedicata a Dio in occasione di alcuni eventi storici e religiosi particolari, o perché il corpo o reliquie importanti di un santo sono conservate in essa, o perché qualche immagine sacra vi è venerata in modo speciale. Sono da considerare anche il valore o l'importanza storica della chiesa e il valore della sua arte.

Per cui è necessario un adeguato numero di sacerdoti che, a mano a mano che l'anno liturgico procede, svolgano le celebrazioni dei vari tempi in maniera lodevole; essi devono essere assegnati alla cura liturgica e pastorale della chiesa, specialmente per la celebrazione dell'Eucaristia e della riconciliazione (ci dovrebbe essere anche un appropriato numero di confessori che a ore stabilite siano a disposizione dei fedeli). Inoltre, è richiesto un sufficiente numero di ministranti così come un'adeguata *schola cantorum*, che deve incoraggiare la partecipazione dei fedeli con la musica ed il canto sacri.

Requisiti per la richiesta

Il Ministro provinciale deve mandare alla Procura generale i seguenti documenti:

1. la richiesta dell'Ordinario del luogo, anche se la cura della chiesa è affidata all'Ordine;
2. il *nihil obstat* o giudizio favorevole della Conferenza Episcopale Nazionale;
3. informazioni dettagliate circa l'origine, la storia e l'attività religiosa della chiesa (es. la vita liturgica, le sue associazioni pastorali e il lavoro caritativo);
4. un album di foto che illustrino l'aspetto esterno ed interno della chiesa, ma particolarmente del presbiterio e degli altri luoghi che si intende utilizzare nelle celebrazioni, del luogo per la reposizione dell'Eucaristia e dei luoghi destinati alla celebrazione del sacramento della penitenza;
5. ulteriori informazioni sulla chiesa possono essere richieste dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Per ulteriori informazioni, cf. le norme emanate dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 9 novembre 1989 (*Notitiæ 26* (1990), 13-17).

4. Incoronazione di un'immagine della Beata Vergine Maria

È una pratica di lunga data, nata dall'ardente devozione per la Beata Vergine Maria, quella di chiedere alla Santa Sede che una sua particolare immagine sia solennemente incoronata.

Per ottenere il permesso per tale incoronazione, il Ministro provinciale deve mandare quanto segue alla Procura generale:

i. La richiesta del Vescovo (o della Conferenza episcopale nel caso di un'immagine con una devozione diffusa).
ii. Una breve storia dell'immagine e della sua devozione in mezzo al popolo di Dio.
iii. Lettere di sostegno e petizioni a supporto della richiesta che mostrino il desiderio di tale azione da parte dei fedeli.

Per ulteriori informazioni, cf. le norme e i requisiti dati dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 25 marzo 1973, (*AAS* 65 (1973), 280-281; *AOFM* 92 (1973), 244-245; *Notitiæ* 9 (1973), 266-267).

5. Scelta, approvazione e conferma del Patrono

La competente autorità per l'approvazione di un santo patrono per una Provincia dell'Ordine è il Capitolo provinciale.

Se ci fosse la necessità di scegliere e approvare il patrono per qualche altro posto o gruppo che non sia sotto la giurisdizione della Provincia, il Ministro deve consultare le norme e i requisiti dati dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti il 19 marzo 1973 (*AAS* 65 (1973), 276-279; *AOFM* 92 (1973), 242-244; *Notitiæ* 9 (1973), 263-266), mandando tutta la documentazione necessaria alla Procura generale.

6. Calendari particolari, Uffici e Messe proprie

Per ottenere l'approvazione di calendari particolari, Uffici e Messe propri, il Ministro provinciale deve osservare quanto segue:

1. Mandare alla Procura generale tre esemplari dattiloscritti dei Calendari particolari e dei propri degli Uffici e delle Messe, aggiungendo un esemplare del calendario e del proprio precedenti;
2. Tutti i testi, sia delle Messe come degli Uffici, devono essere scritti in Latino e nella lingua volgare locale per essere presentati alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
3. Per ciò che riguarda il testo latino, è da notare che per i Salmi nonché per tutti i libri del Nuovo Testamento si deve utilizzare la recente edizione della *Nova Vulgata Bibliorum* [cf. *Notitiae* 9 (1973), p. 287].

Ulteriori informazioni si possono trovare nella *Instructio de Calendariis particularibus atque Officiorum et Missarum Propriis recognoscendis* [AAS 62 (1970), 653; AOFM 89 (1970) 206-214; Notitiae, 6 (1970) 352].

Parte VI
SEPARAZIONE DALLA FRATERNITÀ

1. Permesso di vivere fuori da una Casa dell'Ordine

Per una giusta causa, il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere il permesso a un Frate di vivere al di fuori di una Casa dell'Ordine per un periodo non maggiore di un anno, eccetto per ragioni di salute, studio o per un apostolato esercitato a nome dell'Ordine (cf. *CIC* can. 665 §1; *SSGG* art. 228 §2). Se la ragione della richiesta ha a che vedere con il discernimento vocazionale, si deve notare che tale Frate perde la voce attiva e passiva all'interno dell'Ordine durante la sua assenza (cf. *SSGG* art. 228 §3). Appena il motivo cessa, il Frate è obbligato a ritornare a vivere in una Casa dell'Ordine.

Il Ministro provinciale deve sempre concedere tale permesso per iscritto.

Deve essere usata una formula come quella che segue:

Avendo ricevuto la richiesta di Fr. N. N. ....., Frate professo solenne della Provincia di ....., di vivere un periodo al di fuori di una Casa dell'Ordine con il proposito di .....

Avendo discusso la questione con il Definitorio provinciale, durante la sessione del ....., e avendo ottenuto il consenso del suddetto Definitorio, io, in qualità di Ministro provinciale della Provincia di ....., con la presente concedo a Fr. N. N. ..... il permesso richiesto in accordo con il *CIC* can. 665 §1, e gli *SSGG* art. 228 §2.

Per la durata della sua assenza da una Casa della Provincia, a Fr. N. N. si chiede di mantenere un contatto Fraterno con il Guardiano della Casa di ..... (Dal momento che è sacerdote, la presenza di Fr. N. N. ..... sarà comunicata dal Ministro provinciale al Vescovo della diocesi di residenza).

Gli accordi finanziari necessari per la sua assenza saranno sistemati in un documento separato. Comunque, per la durata della sua

assenza da una Casa della Provincia, Fr. N. N. deve dare conto regolarmente delle entrate e delle uscite all'Economo provinciale.

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

N.B. Si attrae l'attenzione sul fatto che il permesso non deve essere concesso a nessun Frate per vivere una vita solitaria al di fuori di una Casa dell'Ordine, eccetto per una ragione grave e speciale (cf. *SSGG* art. 228 §4). Anche questo permesso dovrebbe essere concesso solo per iscritto. Inoltre, questo permesso NON PUÒ essere dato a chi sta in formazione iniziale, per esempio a chi sta nella Professione temporanea.

2. Esclaustrazione

L'esclaustrazione è un permesso concesso ad un Frate di vivere al di fuori delle normali strutture dell'Ordine, con qualche rilassamento dagli obblighi della sua Professione. Il *CIC* can. 687 e gli *SSGG* art. 265 esplicitano chiaramente che tale Frate rimane membro dell'Ordine. Egli dipende dal suo Ministro provinciale, e dall'Ordinario del luogo dove vive, soprattutto se è un chierico. L'indulto di esclaustrazione determinerà se può continuare o meno a portare l'abito dell'Ordine durante il tempo dell'esclaustrazione. In virtù del diritto stesso, per il periodo di esclaustrazione, il Frate è privato di voce attiva e passiva.

In accordo con il *CIC* can. 686 §1, e gli *SSGG* art. 264 §1, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può concedere un indulto di esclaustrazione fino a tre anni. Per estendere il periodo di esclaustrazione, si deve fare una richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica attraverso la *Procura generale*.

La richiesta per tale indulto deve essere inviata al Ministro generale insieme a questi documenti:

1. Informazioni generali sul richiedente:
   a. Cognome e nome del richiedente;
   b. Luogo e data di nascita;
   c. Luogo e data della Professione temporanea e solenne;
   d. Indicare se il richiedente è un Frate chierico o laico;
   e. Luogo e data dell'ordinazione sacerdotale o diaconale;
   f. I principali ministeri svolti dal Frate o un suo *curriculum vitae*.
2. la richiesta scritta del richiedente, firmata da lui, nella quale spiega le ragioni della richiesta;
3. il *Votum* del Ministro provinciale, nel quale esprime la sua opinione sulla validità delle ragioni per la richiesta e la prudenza di concedere quanto richiesto;
4. nel caso di un Frate chierico, il Ministro provinciale deve dimostrare che l'Ordinario del luogo dove il Frate risiederà durante la sua esclaustrazione ha dato il suo consenso (includendo una copia della lettera da parte dell'Ordinario).

Il Frate esclaustrato rimane membro dell'Ordine, ma non gode di tutti i diritti dell'appartenenza durante il periodo dell'esclaustrazione.

Durante l'esclaustrazione:

- deve osservare i voti e gli altri obblighi della sua Professione religiosa;
- dallo stesso diritto è dispensato dagli obblighi che non sono compatibili con la sua nuova situazione di vita;
- per diritto, è privato della voce attiva e passiva;
- può portare l'abito dell'Ordine, a meno che non sia stabilito altrimenti nell'indulto;
- rimane alla dipendenza e sotto la cura del suo Ministro e del suo Guardiano, e, soprattutto se si tratta di un chierico, anche dell'Ordinario del luogo (*CIC* can. 687; *SSGG* 265 §1);
- quando l'indulto scade, il Frate esclaustrato deve ritornare alla comunità, a meno che l'indulto non sia prorogato dalla Sede Apostolica, nel qual caso si richiede un nuovo documento da parte dell'Ordinario del luogo.

Per il votum del Ministro provinciale si può usare il modello seguente o qualcosa di simile:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di ....., inoltro i documenti allegati, e dichiaro che la richiesta di Fr. N. N. ..... è, a mio giudizio, sincera e corrisponde a verità.

Inoltre, vorrei aggiungere le seguenti riflessioni: .....

Perciò, volentieri appoggio la sua richiesta per l'esclaustrazione, dal momento che la considero basata su valide ragioni.

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

3. Proroga del periodo di esclaustrazione

Se il Frate non è pronto a tornare in Provincia al termine dei tre anni di esclaustrazione, può chiedere una proroga dell'esclaustrazione dalla Santa Sede. In questo caso, il Frate deve fare una nuova petizione, simile a quella descritta sopra, spiegando perché sia necessario per lui rimanere fuori dall'Ordine per un periodo di tempo ancora più lungo.

Il Ministro provinciale, avendo ricevuto la nuova richiesta dal richiedente, deve ora mandare tutti i documenti già indicati al Procuratore generale perché li inoltri alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Dal momento che è una richiesta di proroga dell'esclaustrazione, deve esprimere il proprio parere in un nuovo *Votum*, adattando il modello presentato sopra, e, come già indicato, richiedere una nuova lettera dall'Ordinario del luogo di domicilio del richiedente.

4. Esclaustrazione imposta
(cf. *CIC* can. 686 §3; CCGG art. 254; SSGG art. 264 §2)

Secondo il can. 686 §3, il Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio, può chiedere alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica di imporre l'esclaustrazione a un Frate per cause gravi, fatta salva sempre l'equità e la carità. Questa forma di esclaustrazione obbliga il Frate a rimanere fuori dalla comunità. Anche se sembra essere una pena, non lo è.

L'esclaustrazione può essere imposta solo per gravi ragioni in situazioni nelle quali la presenza continua del Frate nella comunità diventa impossibile, o potrebbe arrecarvi grave danno, anche se non ci sono ragioni sufficienti e valide, secondo le norme del diritto, per una dimissione del Frate, ed egli stesso non desidera chiedere la dispensa dai voti o la secolarizzazione.

Questa esclaustrazione dura fin tanto che il tempo indicato non si esaurisce o fino a che il decreto non viene revocato dalla Santa Sede. Perciò, senza il permesso dell'autorità che ha imposto l'esclaustrazione, ossia la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, il Frate esclaustrato non può ritornare in una Casa dell'Ordine, così come i Ministri e i Guardiani non godono della facoltà di riammetterlo nuovamente alla vita comune.

Le Costituzioni e gli Statuti generali dell'Ordine non stabiliscono niente di nuovo o di aggiuntivo per quanto riguarda l'esclaustrazione imposta, essi semplicemente fanno riferimento al diritto universale.

Qualora un Ministro provinciale considerasse che questa è la linea adeguata da seguire in un determinato caso, deve presentare una richiesta al Ministro generale che conterrà i seguenti elementi:

a. Nome e cognome del Frate; luogo e data di nascita; luogo e data della Professione temporanea e solenne; nel caso di un chierico, luogo e data dell'ordinazione sacerdotale (o diaconale); principali ministeri svolti dal Frate o un suo *curriculum vitae*.

b. Un'esposizione del caso, nel quale il Ministro chiarisce le ragioni date, chiaramente gravi, e assicura di aver informato il Frate della richiesta di esclaustrazione imposta su di lui e del suo diritto di difendersi davanti al Ministro generale.

c. Se il caso coinvolge un chierico, la dichiarazione dell'Ordinario del luogo che assicura che accoglierà il religioso durante il tempo dell'esclaustrazione. Nel caso di un Frate laico, è sufficiente che l'Ordinario del luogo dichiari che, da parte sua, non ha obiezioni alla concessione dell'indulto.

Gli effetti dell'esclaustrazione imposta sono gli stessi di quelli descritti sopra a meno che non sia determinato diversamente nell'indulto.

5. Dispensa dalla Professione temporanea

Secondo le *CCGG* art. 255 §2, "*Scaduto il tempo della Professione temporanea, il Frate può abbandonare liberamente l'Ordine. Parimenti, il Ministro provinciale per giusta causa, consultato il suo Definitorio, può escluderlo dall'ammissione alla successiva Professione*". Inoltre, secondo il §1 dello stesso articolo, "*Il Frate, che durante la Professione temporanea chiede, per grave causa, di lasciare l'Ordine, può ottenere l'indulto di uscire dal Ministro generale, con il consenso del suo Definitorio*".

Il Ministro generale è l'autorità competente per concedere la dispensa dai voti temporanei. Il Frate in questione deve fare la richiesta liberamente, e il Ministro provinciale deve preparare i documenti necessari da inoltrare alla Curia generale.

Sono necessari i seguenti documenti:

- la petizione del richiedente, firmata da lui, nella quale deve dichiarare le ragioni per cui chiede la dispensa, ricordando che queste devono essere "gravi";
- ogni altro documento che il richiedente o il Ministro provinciale possano considerare pertinente (es. le relazioni dei formatori, ecc.);
- il *Votum* o raccomandazione del Ministro provinciale.

Il Ministro provinciale può usare il seguente modello per esprimere il suo Votum:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., mentre inoltro i documenti allegati, dichiaro che la petizione di Fr. N. N. ....., è, a mio giudizio, sincera e rispecchia la verità della situazione.

Inoltre, vorrei aggiungere la riflessione seguente: .

.....
.....

Perciò, volentieri raccomando che la dispensa richiesta sia concessa perché si basa su valide ragioni.

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

6. Dispensa dalla Professione solenne

Cosa preparare per il Procuratore generale

Secondo il *CIC* can. 691 §1 e le *CCGG* art. 256, nessun professo solenne deve chiedere di lasciare l'Ordine eccetto per cause molto gravi ponderate prima davanti al Signore.

Se, nonostante il suo Fraterno ammonimento e consiglio, il Ministro provinciale trova che il Frate è determinato a lasciare l'Ordine, egli deve presentare la richiesta del Frate al Ministro generale, secondo il diritto universale della Chiesa e la legislazione generale dell'Ordine.

Il richiedente deve redigere la sua petizione in totale libertà, presentando e spiegando le ragioni che lo hanno portato alla sua decisione. Deve essere indirizzata al Santo Padre, ma consegnata al Ministro provinciale perché la trasmetta al Ministro generale.

Insieme alla petizione firmata del Frate, il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale quanto segue:

a. Informazioni personali sul Frate, come: cognome e nome del richiedente; luogo e data di nascita, luogo e data della Professione temporanea e solenne; i suoi principali ministeri o attività apostoliche.
b. Un *curriculum vitae* del richiedente.
c. Tutte le valutazioni date dai suoi formatori sull'idoneità del richiedente durante tutto il tempo della formazione iniziale (cf. *SSGG* art. 98 §3; 107 §1).
d. Dovrebbe essere indicato, se necessario, se l'Oratore ha già abbandonato l'Ordine di proprio arbitrio.
e. Il Ministro provinciale deve fornire il suo *Votum*, ad es. la sua valutazione sul carattere dell'Oratore, sulle ragioni da lui portate, e sull'opportunità di concedere l'indulto; deve inoltre fornire informazioni sui mezzi usati per dissuadere l'Oratore dal suo proposito ed esprimere il proprio parere. Questo *Votum*, piuttosto che redatto con formule quali

"*raccomando la supplica*", o "*non ho nulla in contrario*", o "*Affermativamente*" o espressioni simili, deve contenere un vero giudizio sul soggetto soppesando i diversi elementi raccolti.

Un indulto di lasciare l'Ordine diventa effettivo appena comunicato al Frate professo solenne che l'ha richiesto (cf. *CIC* can. 692; *CCGG* art. 257). Non c'è bisogno che dichiari che accetta il documento. È utile se firma una copia dell'indulto come prova che l'ha ricevuto. Una volta comunicato, l'indulto ha le seguenti conseguenze:

- il Frate è dichiarato del tutto separato dall'Ordine;
- deve deporre l'abito dell'Ordine;
- è sciolto dai voti religiosi e dagli altri obblighi derivanti dalla sua Professione religiosa;
- una volta sciolto, non può richiedere niente all'Ordine per qualunque lavoro svolto a suo favore (cf. *CIC* can. 702 §1; *CCGG* art. 261; *SSGG* art. 271);
- l'Ordine è chiamato ad osservare nei suoi confronti l'equità e la carità evangelica (cf. *CIC* can. 702 §2; *CCGG* art. 261; *SSGG* art. 271).

Se l'indulto viene rifiutato all'atto della notifica, esso perde la sua efficacia. Dal momento che ha scelto di rimane membro dell'Ordine, l'Oratore deve osservare pienamente tutti gli obblighi derivanti dalla sua Professione religiosa. Se volesse, in seguito, lasciare l'Ordine, deve chiedere un nuovo indulto seguendo esattamente la stessa procedura esposta sopra.

7. Secolarizzazione

Passaggio di un Frate chierico di Professione solenne ad una diocesi o ad un'altra chiesa particolare (cf. can. 693): cosa preparare per il Procuratore generale

Due sono le opzioni disponibili per un religioso sacerdote o diacono che ha deciso di lasciare completamente lo stato di religioso rimanendo però nello stato clericale: o ottenere l'immediata secolarizzazione, con la quale viene separato e non è più incardinato nell'Ordine ed è, allo stesso tempo, incardinato nella diocesi; oppure ottenere una secolarizzazione ad experimentum, che sostanzialmente non è altro che un'esclaustrazione per un periodo di cinque anni, con degli effetti speciali, concessa dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. La secolarizzazione non può essere concessa a meno che l'Oratore non abbia già trovato un Vescovo che voglia incardinarlo nella sua diocesi, immediatamente o dopo il periodo di prova.

Secolarizzazione, pura e semplice (immediata)

L'Oratore deve fare la sua richiesta per iscritto, indicando chiaramente ed esplicitamente cosa chiede, ad es. un indulto di secolarizzazione pura e semplice; deve offrire una chiara spiegazione della sua richiesta, identificando chiaramente cosa lo ha portato alla sua decisione. La base della sua motivazione deve essere una grave causa più o meno permanente, ad es. un difetto o una perdita della vocazione religiosa e francescana; una personalità incompatibile con il vivere in comunità, ecc. Se la motivazione(i) sembra essere di natura temporanea, si raccomanda che l'Oratore cerchi un indulto di esclaustrazione secondo le norme del *CIC* can. 686.

L'Oratore deve indicare chiaramente la diocesi nella quale desidera incardinarsi. La sua petizione deve essere accompagnata dalla dichiarazione scritta del Vescovo della suddetta diocesi, che afferma esplicitamente che è disposto ad incardinarlo immediatamente.

Insieme alla petizione firmata del Frate, il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale quanto segue:

a. Informazioni personali sul Frate: cognome e nome dell'Oratore; luogo e data di nascita; luogo e data della Professione temporanea e solenne; luogo e data dell'ordinazione diaconale; nel caso di un sacerdote, luogo e data dell'ordinazione sacerdotale; i suoi principali ministeri o attività apostoliche.
b. Un *curriculum vitae* dell'Oratore.
c. Una dichiarazione del Ministro provinciale, nella quale si indichino i mezzi usati per cercare di preservare la vocazione religiosa dell'Oratore.
d. Il Ministro provinciale deve presentare il suo *Votum* ossia il suo parere sul carattere dell'Oratore, sulle ragioni presentate dallo stesso, e sull'opportunità di concedere l'indulto; ed esprimere la propria opinione.

Gli effetti dell'indulto sono immediati:

- L'Oratore è sciolto dai voti fatti nell'Ordine; come chierico non è più incardinato nell'Ordine.
- L'Oratore è incardinato nella diocesi secondo le norme del *CIC* cann. 265, 267, 269 e 693 e tutti gli obblighi derivanti dall'ordinazione diaconale e sacerdotale rimangono in vigore.
- L'Oratore deve deporre l'abito dei Frati Minori.

L'Ordinario del luogo deve informare la Congregazione che ha ricevuto il rescritto.

Secolarizzazione con un previo periodo di esperimento

L'indulto di secolarizzazione *ad experimentum* (con previo periodo di esperimento), menzionato nel can. 693 del *CIC*, non dev'essere assolutamente confuso con l'esclaustrazione menzionata nel can 686 del *CIC*. Benché l'esclaustrazione e la secolarizzazione *ad experimentum* a prima vista possano sembrare uguali, in realtà ci sono delle differenze da tenere in considerazione. Perché un sacerdote religioso esclaustrato si possa incardinare in una diocesi, è ri-

chiesto il consenso della Santa Sede; tale incardinazione comporta l'uscita dall'Ordine con la dispensa dei voti. Il Vescovo da parte sua, non è tenuto ad incardinare nella sua diocesi il sacerdote religioso che ha ottenuto la secolarizzazione *ad experimentum* benché possa farlo in qualunque tempo, liberamente. Trascorso il quinquennio, il sacerdote religioso secolarizzato *ad experimentum*, per il diritto stesso, è incardinato nella diocesi, a meno che il Vescovo, espressamente e in tempo utile, non lo abbia ricusato.

L'Oratore deve fare la sua petizione per iscritto, indicando chiaramente ed esplicitamente cosa cerca: un indulto di secolarizzazione *previo esperimento*; deve offrire una chiara spiegazione per la sua richiesta, identificando chiaramente cosa lo ha portato alla sua decisione. La base della sua motivazione deve essere una grave causa più o meno permanente, ad es. un difetto o una perdita della vocazione religiosa e francescana; una personalità incompatibile con il vivere in comunità, ecc. Se la motivazione(i) sembra essere di natura temporanea, si raccomanda che l'Oratore cerchi un indulto di esclaustrazione secondo le norme del *CIC* can. 686.

L'Oratore deve indicare chiaramente la diocesi nella quale desidera incardinarsi. La sua petizione deve essere accompagnata dalla dichiarazione scritta del Vescovo della suddetta diocesi, che afferma esplicitamente che è disposto a riceverlo in diocesi *ad experimentum*, in vista della sua incardinazione più avanti.

Insieme alla petizione firmata dal Frate, il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale quanto segue:

a. Informazioni personali sul Frate: cognome e nome dell'Oratore; luogo e data di nascita; luogo e data della Professione temporanea e solenne; luogo e data dell'ordinazione diaconale; nel caso di un sacerdote, luogo e data dell'ordinazione sacerdotale; i suoi principali ministeri o attività apostoliche.
b. Un *curriculum vitae* dell'Oratore.
c. Una dichiarazione del Ministro provinciale, nella quale si indichino i mezzi usati per cercare di preservare la vocazione religiosa dell'Oratore.

d. Il Ministro provinciale deve presentare il suo *Votum* ossia il suo parere sul carattere dell'Oratore, sulle ragioni presentate dallo stesso, e sull'opportunità di concedere l'indulto; ed esprimere la propria opinione.

Gli effetti del rescritto sono i seguenti:

- Durante il periodo di esperimento, gli obblighi dei voti di povertà e obbedienza sono sospesi.
- Durante lo stesso periodo, tutti gli altri obblighi e diritti all'interno dell'Ordine derivanti dalla Professione religiosa sono sospesi.
- Durante questo periodo, se il Vescovo della diocesi decidesse di non incardinarlo, il Frate è obbligato a tornare subito nell'Ordine.
- Trascorso il quinquennio, l'Oratore è, per lo stesso diritto, incardinato nella diocesi, a meno che il Vescovo non lo abbia ricusato (cf. *CIC* can. 693).
- Passato il suddetto tempo di esperimento, una volta incardinato nella diocesi, l'Oratore è sciolto dai voti emessi nell'Ordine e da ogni obbligo derivante dalla Professione religiosa; restano, comunque, gli obblighi annessi ai sacri ordini.
- Il decreto esecutivo che rende effettivo il rescritto deve essere comunicato al Ministro generale dell'ordine e attraverso la Procura generale alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica.

8. Dispensa dagli obblighi dell'ordinazione sacra

Dispensa dagli obblighi derivanti dall'ordinazione diaconale e dalla Professione religiosa (cf. *CIC* cann. 290-293): cosa preparare per il Procuratore generale

Se un Frate diacono decide di lasciare l'Ordine e cessare di esercitare il suo ministero diaconale, la procedura per richiedere la dispensa è la seguente:

L'Oratore deve redigere la sua richiesta in totale libertà, nella quale spiega le ragioni gravi, pesate di fronte al Signore, per una dispensa dai voti solenni e dagli obblighi assunti con l'ordinazione diaconale. La richiesta deve essere indirizzata al Santo Padre, ma consegnata al Ministro provinciale perché lo trasmetta al Ministro generale.

Insieme alla petizione firmata del Frate, il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale quanto segue:

- Informazioni personali del Frate: cognome e nome dell'Oratore; luogo e data di nascita; luogo e data della Professione temporanea e solenne; luogo e data dell'ordinazione diaconale, indicando se è un diacono permanente o transitorio; i suoi ministeri o attività apostoliche principali.
- Un *curriculum vitae* dell'Oratore. Dovrebbe indicare, se necessario, che l'Oratore ha già abbandonato l'Ordine di proprio arbitrio.
- La nomina di un Istruttore e un Notaio per preparare il caso.
- Un decreto che formalmente sospenda l'Oratore dall'esercizio del suo ministero sacerdotale.
- La trascrizione scritta di un'intervista avuta con l'Oratore nella quale offre informazioni più dettagliate circa la sua decisione di chiedere la dispensa, sottolineando in particolare le difficoltà che lo hanno portato alla sua decisione.
- La trascrizione scritta di interviste con testimoni che possono essere nella posizione di gettare luce sulla situazione dell'Oratore.

- Tutti i giudizi sull'idoneità dell'Oratore emessi dai suoi formatori durante tutto il tempo della formazione iniziale (cf. *SSGG* art. 98 §3; 107 §1), si forniscano anche i pareri di coloro che erano incaricati della sua preparazione ai sacri ministeri (cf. *SSGG* art. 111 §2).
- Copia del certificato di matrimonio, se l'Oratore è già sposato civilmente, insieme a prove dello stato canonico della donna coinvolta.
- L'Istruttore deve includere il suo *Votum* nel quale analizza gli elementi di prova raccolti, esprimendo la sua opinione sull'opportunità di concedere la dispensa, e sull'assenza di scandalo.
- All'Ordinario del luogo del domicilio dell'Oratore si deve chiedere di inviare un *Votum de non timendo scandalo*.
- Il Ministro provinciale deve presentare il proprio *Votum*, ossia il suo parere sul carattere dell'Oratore, sulle motivazioni da lui portate, e sull'opportunità di concedere l'indulto; deve anche fornire informazioni circa i mezzi usati per dissuadere l'Oratore dalle sue intenzioni, ed esprimere la propria opinione sul soggetto pesando i diversi elementi raccolti.

Il Procuratore generale, dopo aver controllato che la documentazione è completa, inoltrerà la richiesta alla Congregazione per il Clero.

Un indulto di perdita dello stato clericale e dispensa dalla Professione solenne concesso ad un Frate diacono comporta le seguenti conseguenze:

- l'Oratore perde i diritti propri dello stato clericale; non è tenuto ad alcun obbligo di tale stato; è privato di tutti gli uffici, incarichi e potestà delegata (cf. *CIC* can. 292); e gli è proibito di esercitare la potestà dell'ordine del diaconato;
- non può essere ascritto di nuovo tra i chierici se non per rescritto della Sede Apostolica (cf. *CIC* can. 293);
- l'Oratore è libero dai voti religiosi (cf. *CIC* can. 692) e dagli altri obblighi derivanti dalla sua Professione religiosa;
- non può esigere nulla dall'Ordine per qualsiasi attività in esso prestata (cf. *CIC* can. 702 §1; *CCGG* art. 261; *SSGG* art. 271);

- l'Ordine deve osservare l'equità e la carità evangelica verso di lui (cf. *CIC* can. 702 §2; *CCGG* art. 261; *SSGG* art. 271).

Dispensa dagli obblighi derivanti dall'ordinazione sacerdotale e dalla Professione religiosa (cf. *CIC* cann. 290-293): cosa preparare per il Procuratore generale

Se un Frate sacerdote desidera lasciare l'Ordine, smettere di esercitare il ministero sacerdotale, ed essere dispensato dagli obblighi derivanti dall'ordinazione sacra, la procedura è la seguente:

L'Oratore, in completa libertà, deve redigere una richiesta da presentare al Santo Padre nella quale deve spiegare le assai gravi motivazioni, pesate davanti al Signore, per chiedere sia la dispensa dai voti solenni (cf. *CIC*, 691 §1) e per la perdita dello stato clericale (cf. *CIC*, 290 §3). Questa richiesta deve essere data al Ministro provinciale che preparerà tutti gli altri elementi.

La preparazione del materiale da inoltrare al Ministro generale deve essere fatta in conformità con quanto previsto dalle norme emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 ottobre 1980 (AAS 72 (1980), 1132-1137; AOFM 100 (1981), 42-45; cf. **Appendice C**).

Insieme alla petizione firmata del Frate, il Ministro provinciale deve mandare al Ministro generale quanto segue:

- Informazioni personali del Frate: cognome e nome dell'Oratore; luogo e data di nascita; luogo e data della Professione temporanea e solenne; luogo e data dell'ordinazione diaconale; luogo e data dell'ordinazione sacerdotale; i suoi ministeri o attività apostoliche principali.
- Un *curriculum vitae* dell'Oratore. Dovrebbe indicare, se necessario, che l'Oratore ha già abbandonato l'Ordine di proprio arbitrio.
- La nomina di un Istruttore e un Notaio per preparare il caso.
- Un decreto che formalmente sospenda l'Oratore dall'esercizio del suo ministero sacerdotale.

- La trascrizione scritta di un'intervista avuta con l'Oratore nella quale offre informazioni più dettagliate circa la sua decisione di chiedere la dispensa, sottolineando in particolare le difficoltà che lo hanno portato alla sua decisione.
- La trascrizione scritta di interviste con testimoni che possono essere nella posizione di gettare luce sulla situazione dell'Oratore.
- Un riassunto dei giudizi sull'idoneità dell'Oratore emessi dai suoi formatori durante tutto il tempo della formazione iniziale (cf. *SSGG SSGG* 98 §3; 107 §1), si forniscano anche i pareri sulla sua idoneità all'ordinazione di coloro che erano incaricati della sua preparazione ai sacri ministeri (cf. *SSGG* art. 111 §2).
- Una copia di qualsiasi relazione psicologica o psichiatrica riguardante l'Oratore, redatta durante il tempo della sua formazione, o durante il periodo del suo ministero, o al tempo della preparazione della petizione.
- Copia del certificato di matrimonio, se l'Oratore è già sposato civilmente, insieme a prove dello stato canonico della donna coinvolta.
- L'Istruttore deve includere il suo *Votum* nel quale analizza gli elementi di prova raccolti, esprimendo la sua opinione sull'opportunità di concedere la dispensa, e sull'assenza di scandalo.
- All'Ordinario del luogo del domicilio dell'Oratore si deve chiedere di inviare un *Votum de non timendo scandalo*.
- Il Ministro provinciale deve presentare il proprio *Votum*, ossia il suo parere sul carattere dell'Oratore, sulle motivazioni da lui portate, e sull'opportunità di concedere l'indulto; deve anche fornire informazioni circa i mezzi usati per dissuadere l'Oratore dalle sue intenzioni, ed esprimere la propria opinione sul soggetto pesando i diversi elementi raccolti.

Il Procuratore generale, dopo aver controllato che la documentazione è completa, inoltrerà la richiesta alla Congregazione per il Clero.

Il Ministro provinciale e l'Istruttore dovrebbero tenere in mente che la Santa Sede considererà per una dispensa quei casi di sacer-

doti che da tempo hanno abbandonato la vita sacerdotale e che ora desiderano rettificare la loro situazione che non possono cambiare o lasciare, così come i casi di coloro che non avrebbero dovuto ricevere l'ordinazione sacerdotale, sia perché il richiesto elemento di libertà o responsabilità era mancante, o perché i rispettivi Superiori a tempo debito non furono capaci di giudicare in maniera prudente e in modo sufficientemente soddisfacente se il candidato era effettivamente fatto per condurre perpetuamente una vita di celibato dedicato a Dio (cf. CDF Norme 1980 n. 5).

Quattro copie dattiloscritte di tutti gli atti del caso devono essere mandate alla Curia generale.

Se concesso, il rescritto ha effetto quando viene notificato all'Oratore dal competente Ministro. L'accettazione del rescritto da parte dell'Oratore, perciò, non è richiesta. Il suo rifiuto non produce effetti giuridici senza un nuovo intervento da parte della Sede Apostolica. Il rescritto porta le seguenti conseguenze:

- la perdita dello stato clericale, la dispensa dal celibato sacerdotale e la dispensa dai voti religiosi.
- assoluzione da censure, se necessario.
- la facoltà di contrarre matrimonio canonico validamente e legittimamente, e la legittimizzazione dei figli che possono essere già nati.
- l'Oratore è escluso dall'esercizio del ministero sacro, eccetto in quei casi citati nei cann. 976 e 986 §2.
- l'Oratore non cercherà ricompensa dall'Ordine per qualsiasi lavoro svolto mentre era membro dell'Ordine (cf. can. 702 §1; *CCGG* art. 261; *SSGG* art. 271).
- chiunque abbia perso lo stato clericale non può essere ascritto di nuovo al clero, se non con un rescritto della Sede Apostolica (cf. can. 293).
- l'Ordine deve osservare l'equità e la carità evangelica verso di lui (cf. can. 702 §2; *CCGG* art. 261; *SSGG* art. 271).

Le condizioni allegate al rescritto devono essere seguite diligentemente, e la Congregazione del Clero deve essere informata dell'esecuzione del rescritto attraverso la Procura generale.

9. Passaggio ad un altro Istituto religioso

Un Frate professo solenne può passare dall'Ordine ad un altro Istituto religioso a condizione che egli abbia prima ottenuto il permesso del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio (*SSGG* art. 263 §1) ed il permesso del Moderatore Supremo dell'Istituto a cui desidera passare, anche qui con il consenso del suo Consiglio generale (*CIC* can. 684 §1).

La procedura del passaggio di solito inizia in maniera informale con il Frate intenzionato a trasferirsi che passa qualche tempo vivendo nell'altro Istituto. Il Ministro provinciale può concedergli questo permesso in accordo con il can. 665 §1 e con l'art. 228 §1 degli Statuti generali.

Appena la richiesta formale è formulata e accettata, il Frate perde voce attiva e passiva all'interno della Provincia. Da questo momento in avanti, anche se ancora membro dell'Ordine, egli è soggetto alle norme dell'Istituto in cui è desideroso di passare (*CIC* can. 685 §1). Dopo un tempo di prova di almeno tre anni – che deve essere specificato nelle Costituzioni dell'altro Istituto – sarà ammesso alla Professione perpetua in quell'Istituto e la sua appartenenza all'Ordine in questo modo cesserà. Se non è ammesso alla Professione, è obbligato a tornare alla propria Provincia di origine.

Per fare questo passaggio, il singolo Frate deve indirizzare la petizione al Ministro generale sottolineando le ragioni e chiedendo il suo permesso; una lettera simile deve essere mandata al Moderatore Supremo dell'altro Istituto. La domanda di passaggio deve essere inoltrata dal Ministro provinciale al Ministro generale, insieme con un completo *curriculum vitae* del Frate che chiede il passaggio e il suo *Votum* personale.

Il Ministro provinciale può usare il modello seguente per esprimere il proprio Votum:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., inoltro la richiesta presentata da Fr. N. N. ....., un Frate professo solenne di questa Provincia, che chiede il passaggio a ..... (nome dell'altro Istituto).

Una breve storia del processo di discernimento anteriore alla richiesta formale .....

Pertanto, dopo aver discusso la questione con il Definitorio provinciale nella sessione del ....., sostengo sinceramente la richiesta di Fr. N. N. .....

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

10. Passaggio a un Istituto secolare o a una Società di vita apostolica

Secondo il can. 684 §5, un Frate dell'Ordine non può cercare il passaggio ad un Istituto secolare o a una Società di vita apostolica senza il permesso della Santa Sede. Prima di rivolgersi alla Santa Sede, sarà necessario che ottenga il permesso del proprio Ministro provinciale e del Ministro generale con il consenso del suo Definitorio ed il permesso del Moderatore Supremo dell'Istituto secolare o della Società di vita apostolica a cui desidera trasferirsi, anche questo con il consenso del suo Consiglio generale.

La procedura di passaggio di solito inizia informalmente con il Frate che cerca il passaggio che trascorre un po' di tempo vivendo nell'altro Istituto. Il Ministro provinciale può concedergli il permesso secondo il can. 665 §1 e l'art. 228 §1 degli *SSGG*.

Appena il permesso della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica viene concesso, il Frate perde voce attiva e passiva all'interno della Provincia. Da questo momento in poi, anche se ancora membro dell'Ordine, è soggetto alle norme dell'Istituto o Società nella quale sta cercando di trasferirsi. Dopo un tempo di prova inziale di almeno tre anni – che sarà specificato nelle Costituzioni dell'Istituto secolare o della Società di vita apostolica o nel decreto della Santa Sede – sarà definitivamente incorporato nell'Istituto o Società e la sua appartenenza all'Ordine in questo modo cesserà. Se non dovesse essere incorporato definitivamente, è obbligato a tornare alla propria Provincia d'origine.

Per fare questo passaggio, il singolo Frate deve indirizzare la petizione al Ministro generale sottolineando le ragioni e chiedendo il suo permesso; una lettera simile deve essere mandata al Moderatore Supremo dell'Istituto secolare o della Società di vita apostolica. La domanda di passaggio deve essere inoltrata dal Ministro provinciale al Ministro generale, insieme con un completo *curriculum vitae* del Frate che chiede il passaggio e il suo *Votum* persona-

le. Il Procuratore generale, dopo aver controllato che la documentazione è completa, inoltrerà la richiesta alla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.

Il Ministro provinciale può usare il modello seguente per esprimere il proprio Votum:

Io, Fr. N. N. ....., Ministro della Provincia di N. N. ....., inoltro la richiesta presentata da Fr. N. N. ....., un Frate professo solenne di questa Provincia, che chiede il passaggio a ..... (nome dell'Istituto o Società).

Una breve storia del processo di discernimento anteriore alla richiesta formale .....

Pertanto, dopo aver discusso la questione con il Definitorio provinciale nella sessione del ....., sostengo sinceramente la richiesta di Fr. N. N. .....

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

Parte VII
QUESTIONI DISCIPLINARI

1. Rimozione da un ufficio

Secondo gli *SSGG* art. 139 §2, Il Ministro provinciale, con il consenso del suo Definitorio, per grave causa, può decretare la rimozione di un Frate da un ufficio conferito mediante elezione, sia per schede che per ballottaggio. Gli elementi essenziali del processo sono i seguenti:

- Il Ministro provinciale deve informare l'ufficiale che crede che ci sia una grave causa per la sua rimozione dall'ufficio.
- Il Ministro provinciale deve quindi informare il Frate della sua intenzione di portare la questione di fronte al Definitorio in modo che il Definitorio possa votare con voto segreto sulla questione.
- Il Ministro provinciale deve informare il Frate del suo diritto di difendersi; tuttavia, deve ricordargli che ha il diritto di non confessare il reato (cf. *CIC* can. 1728 §2); al Ministro provinciale è proibito indurlo a una manifestazione di consenso (*CIC* can. 630 §*5*), anche se il Frate ha il diritto di avvicinare il Ministro e di aprirsi liberamente e spontaneamente.
- Il Ministro deve portare di fronte al Definitorio i fatti che sono stati raccolti, ad es. un abbozzo della grave causa che è arrivata alla sua attenzione e la risposta dell'ufficiale, se c'è. Egli deve, poi, far conoscere al Definitorio il suo personale parere sulla questione.
- Il Ministro deve, quindi chiedere al Definitorio di votare con voto segreto sulla vicenda.
- Ricevuto il risultato della votazione, il Ministro deve informare l'ufficiale e ricordargli il suo diritto di ricorrere al Ministro generale; l'informazione deve essere data per iscritto, esponendo brevemente le ragioni di diritto e di fatto (cf. *CIC* can. 51).
- Il Ministro deve, infine, informare il Ministro ed il Definitorio generale della rimozione e del procedimento usato. Se il Frate fa ricorso (*secondo la procedura esposta sopra nella Parte III, 4*), il Ministro deve inoltrare tutto il materiale al Ministro generale; in caso contrario, deve presentare una relazione al Ministro circa la rimozione prima di provvedere a riempire la vacanza.

2. Dimissioni dall'Ordine

a. Dimissioni automatiche

Un Frate è dimesso automaticamente dall'Ordine se ha notoriamente abbandonato la fede cattolica, o se ha contratto matrimonio o abbia attentato ad esso, anche solo civilmente (*CIC* can. 694; *CCGG* art. 258 §1).

In questi casi, il Ministro provinciale deve raccogliere tutte le prove e i documenti rilevanti; se i fatti sono evidenti, il Ministro, con il suo Definitorio, deve emettere una dichiarazione del fatto. Una notifica di ciò deve essere mandata al Frate dimesso. I documenti devono essere tenuti nell'Archivio della Provincia. Una copia della Dichiarazione e un riassunto dei documenti deve essere mandato *pro informatione* al Ministro generale.

Nel caso di attentato matrimonio o matrimonio civile, il Ministro provinciale dovrebbe seguire questa procedura:

1. Ottenere una copia del certificato di matrimonio o una dichiarazione giurata di qualcuno che era presente alle nozze e può attestarlo;
2. Incontrarsi con il Definitorio e redigere una dichiarazione del fatto usando una formula del tipo:

"*Dal documento(i) allegato, è chiaramente provato che in (luogo) ....., il (data) ....., Fr. ....., Frate professo solenne dell'Ordine dei Frati Minori, appartenente alla Provincia di ....., in ....., ha attentato matrimonio con .....*

In virtù di questo atto, Fr. ..... è dimesso "ipso facto" dall'Ordine dei Frati Minori secondo il CIC can. 694 §1 2° e le CCGG art. 258 §1.

In conformità con i requisiti delle CCGG art. 258 §2, i sottoscritti, Ministro e Definitorio provinciale, dichiariamo la sua automatica dimissione dall'Ordine".

Dato in .....,
il ..... (giorno) del ..... (mese) del ..... (anno)

SIGILLO

Fr. N. N. .....
Definitore provinciale

Fr. N. N. .....
Ministro provinciale

Fr. N. N. .....
Definitore provinciale

Fr. N. N. .....
Vicario provinciale

Fr. N. N. .....
Definitore provinciale

Fr. N. N. .....
Definitore provinciale

Una volta che la dichiarazione è stata firmata, una copia deve essere mandata al Frate dimesso e anche al Ministro generale.

Nel caso del reato indicato al *CIC* can. 694 §1 1°, cioè l'abbandono notorio della fede, si deve raccogliere prova documentale che sia **al di sopra di ogni dubbio** prima che una dichiarazione simile a quella sopra esposta possa essere scritta.

L'effetto della dimissione automatica per entrambe le cause esposte nel can. 694 è quello che i voti, così come i diritti e i doveri derivanti dalla Professione religiosa, cessano automaticamente. Se il Frate è un chierico, non può esercitare gli ordini sacri fintanto che non abbia trovato un vescovo che, dopo un adeguato periodo di prova, lo riceverà nella sua diocesi secondo le norme del can. 693, o che almeno gli permetterà di esercitare gli ordini sacri (cf. *CIC* 701; *CCGG* art. 260). Un Frate professo solenne che abbia attentato matrimonio, anche solo civilmente, incorre automaticamente nell'interdetto *latae sententiae* (cf. *CIC* can. 1394 §2); un Frate professo solenne chierico, incorre nella sospensione *latae senten-*

tiae (cf. *CIC* can. 1394 §1). Inoltre, in virtù del diritto stesso, un chierico che abbia commesso uno dei reati menzionati nel can. 694, è rimosso da qualsiasi ufficio ecclesiastico avesse (cf. *CIC* can. 194 §1 2°-3°).

b. Dimissioni per decreto

La dimissione dall'Ordine per altre colpe è, come atto giuridico, di competenza del Ministro generale con il suo Definitorio (cf. *SSGG* art. 270 §1), anche se non ha effetto e non può essere eseguito finché non è stato confermato dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (cf. *SSGG* art. 270 §2). In alcuni casi questa dimissione è obbligatoria, in altri è lasciata alla discrezione della competente autorità dell'Ordine.

Dimissioni obbligatorie

Secondo il *CIC* can. 695 §1 e gli *SSGG* art. 269 §1, un Frate deve essere dimesso per i delitti di cui al *CIC* can. 1395, 1397, 1398. In questi casi si devono seguire le procedure tracciate nel *CIC* can. 695 §2:

a. il Ministro provinciale, sia personalmente che attraverso un altro Frate nominato allo scopo, deve raccogliere tutte le informazioni possibili circa i delitti presunti contro il Frate (in un modo simile a quello dell'indagine preliminare indicato nel *CIC* can. 1717);
b. il Ministro provinciale, alla presenza di un notaio, deve far conoscere al Frate accusato sia l'accusa che le informazioni raccolte, in modo che possa difendersi; nel farlo, il Ministro è tenuto ad osservare le prescrizioni del *CIC* can. 630 §5 e del can. 1728 §2; in altre parole, non può indurre o in ogni modo costringere il Frate a rendere una confessione; il notaio redigerà un documento che verbalizzi quanto è stato detto nel corso dell'incontro; questo documento deve essere firmato dal Ministro, dal Frate accusato e dal notaio;

c. il Ministro deve informare il Frate che ha il diritto di comunicare direttamente con il Ministro generale in conformità con il *CIC* can. 698;
d. il Frate accusato ha il diritto di redigere una difesa scritta che deve firmare, datare e consegnare al Ministro provinciale – o spedire direttamente al Ministro generale;
e. il Ministro provinciale cercherà di raccogliere ogni altra informazione che sia rilevante per la situazione;
f. il Ministro provinciale deve poi presentare tutto il materiale al Definitorio provinciale; alla luce della discussione del Definitorio, il Ministro deve preparare un *Votum* nel quale esprimerà nel dettaglio, sulla base delle informazioni raccolte, il suo punto di vista sulla questione;
g. tutto il materiale sarà quindi inoltrato al Ministro generale che lo valuterà con il suo Definitorio secondo il *CIC* can. 699 §1.

N.B. Mentre il *CIC* can. 695 §1 parla di una certa discrezione da parte del superiore circa i delitti menzionati nel *CIC* can. 1395 §2, questo non vale per i delitti che implicano l'abuso sessuale di minori. **Non c'è discrezione da esercitare in questi casi**. Piuttosto, si deve avere grande cura nell'osservare tutto quanto è richiesto dal diritto universale riguardo a questi crimini come prescritto dalle Norme che accompagnano la Lettera Apostolica di Papa Giovanni Paolo II, *Sacramentorum sanctitatis tutela*, del 30 aprile 2001, e, più recentemente, dalle *Normae de delictis reservatis Congregationi pro Doctrina Fidei*, del 21 maggio 2010. In breve, tutte le asserzioni contro Frati che li accusino di abusi sessuali su minori devono essere riferite alla Congregazione della Dottrina della Fede attraverso l'ufficio della Procura generale.

Nota: ulteriori informazioni riguardanti l'intera lista di crimini considerati come *graviora delicta* si trova in un altro luogo di questo *Prontuario*.

Dimissioni a discrezione

La dimissione dall'Ordine per altre colpe appartiene esclusivamente al Ministro generale e al suo Definitorio. Secondo il *CIC* can. 696 §1, un Frate «*può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l'ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal magistero della Chiesa; l'adesione pubblica a ideologie inficiate di materialismo o di ateismo; l'assenza illegittima, di cui al ca. 665, §2, protratta per sei mesi*». A questi, gli *SSGG* art. 269 §2 aggiungono: «*Il Frate esclaustrato, se entro sei mesi dopo la scadenza del tempo di esclaustrazione non sarà tornato, può essere dimesso dall'Ordine*».

La procedura da seguire in questi casi è presa dal *CIC* can. 697:

a. Quando deve affrontare la situazione di un Frate accusato di uno di questi delitti, il Ministro deve consultare il Definitorio, informandolo delle accuse. Alla luce di questa consultazione, egli deve decidere se è opportuno iniziare il processo di dimissione.
b. Se decide di procedere, il Ministro provinciale deve raccogliere o completare le prove rilevanti per l'accusa; in altre parole, deve raccogliere tutte le informazioni a sua disposizione che indichino che il Frate si è comportato in contravvenzione al diritto.
c. Il Ministro provinciale deve avvisare il Frate per iscritto o di fronte a due testimoni con un'esplicita minaccia di una conseguente dimissione se non si ravvede, con il motivo della dimissione chiaramente indicato e con la piena opportunità a lui concessa di auto-difendersi. In questo avviso, il Ministro provinciale deve dichiarare chiaramente che il Frate ha il diritto di comunicare direttamente con il Ministro generale in conformità con il *CIC* can. 698.

d. Se l'avviso è fatto per iscritto, deve essere comunicato al Frate in modo che ci sia una prova scritta che egli l'ha ricevuto e della data in cui l'ha ricevuto. Se l'avviso viene comunicato alla presenza di due testimoni, il Ministro provinciale deve redigere un documento che attesti il fatto e che lui e i due testimoni firmeranno.
e. Se, dopo non meno di quindici giorni dalla ricezione dell'avviso, il Ministro vede che non ci sono stati cambiamenti nel comportamento del Frate, egli deve procedere con un altro avviso che contenga esattamente gli stessi elementi del primo.
f. Se, di nuovo dopo non meno di quindici giorni da quando il Frate l'ha ricevuto, appare chiaro che questo avviso è stato vano, il Ministro provinciale ed il suo Definitorio devono decidere se ci sono abbastanza prove di incorreggibilità. Il Ministro ed il Definitorio devono considerare la difesa presentata dal Frate. Se giudicano che il Frate ha mostrato incorreggibilità e la sua difesa è insufficiente, il Ministro provinciale deve trasmettere al Ministro generale tutti gli atti, firmati personalmente e da un notaio, insieme alle risposte firmate dal Frate, se ci sono. Egli deve accompagnare gli atti con il suo *Votum* nel quale soppeserà le prove ed esprimerà la propria conclusione.

3. Direttive riguardanti i *graviora delicta*

a. Lista dei delitti inclusi sotto il titolo *graviora delicta*

Alla luce delle Norme che affrontano i più seri delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, i seguenti delitti sono inclusi nella categoria di *graviora delicta*:

1. Eresia, apostasia e scisma (cf. cann. 751; 1364);
2. Prendere o conservare il Santissimo Sacramento per uno scopo sacrilego o per gettarlo via (cf. can. 1367).
3. Un tentativo di celebrare la Santa Eucaristia da parte di chi non è elevato all'ordine sacerdotale (cf. can. 1378 §2 1º).
4. Simulare la celebrazione della S. Eucaristia (cf. can. 1379).
5. Il tentativo di ordinare sacerdote una donna.
6. Concelebrare la Santa Eucaristia con ministri di Chiese o comunità ecclesiali che non sono in comunione con la Chiesa Cattolica, non hanno successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale (cf. cann. 908;1365).
7. La consacrazione, per scopo sacrilego, di una specie senza l'altra o di entrambe, sia all'interno che al di fuori della celebrazione Eucaristica.
8. L'assoluzione di un complice in un peccato contro il Sesto Comandamento (cf. can. 1378 §1).
9. Il tentativo di dare l'assoluzione sacramentale o di ascoltare la confessione cosa che è proibita (cf. can. 1378 §2 2º).
10. Simulazione dell'assoluzione sacramentale (cf. can. 1379).
11. Sollecitare a commettere peccato contro il Sesto Comandamento nell'atto, in occasione o con il pretesto della confessione (cf. can. 1387), se è orientato a peccare con il confessore stesso.
12. Violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale (cf. can. 1388 §1).
13. La registrazione, con qualsiasi mezzo tecnologico, o la diffusione maligna attraverso mezzi di comunicazione, di quanto viene detto nella confessione sacramentale, sia vero che falso, da parte del confessore o del penitente.

14. Un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo caso, una persona che abitualmente manca dell'uso della ragione è da considerarsi equivalente ad un minore. Questo è il delitto a cui generalmente ci si riferisce come "*abuso sessuale*".
15. L'acquisizione, il possesso o la distribuzione, con qualsiasi mezzo o tecnologia, da parte di un chierico di immagini pornografiche di minori di quattordici anni, per scopi di gratificazione sessuale. Anche questo è incluso nella più generale categoria di "*abusi sessuali*".

b. Principi generali sulle accuse di abusi sessuali per le Province dell'Ordine dei Frati Minori

Tra questi delitti elencati come *graviora delicta* ci sono:

1. Un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo caso, una persona che abitualmente manca dell'uso della ragione è da considerarsi equivalente ad un minore. Questo è il delitto a cui generalmente ci si riferisce come "*abuso sessuale*".
2. L'acquisizione, il possesso o la distribuzione, con qualsiasi mezzo o tecnologia, da parte di un chierico di immagini pornografiche di minori di quattordici anni, per scopi di gratificazione sessuale. Anche questo è incluso nella più generale categoria di "*abusi sessuali*".

Un delitto contro il sesto comandamento è inteso essere ogni forma di comportamento sessuale esteriore; un minore è ora definito (dal 2001) chiunque non abbia ancora completato il suo diciottesimo anno. Qualsiasi attività di questo genere da parte di un Frate – chierico o laico – è compreso come un crimine in senso canonico. In molte giurisdizioni civili, un minore è definito differentemente. Questo non ha rilevanza per il crimine canonico. Inoltre, chiunque – a prescindere dall'età – che abitualmente manca dell'uso della ragione è da considerare, in questo contesto, equivalente a un minore di diciotto anni.

Le Norme aggiornate emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2010 includono per la prima volta il crimine di acquisizione, possesso o distribuzione di immagini pornografiche di giovani al di sotto dei quattordici anni. Tale comportamento da parte di un Frate – chierico o laico – è inteso come un crimine in senso canonico.

Ci si riferisce a entrambi questi delitti come casi di abusi sessuali di minori.

Ciascuno di questi comportamenti da parte di un Frate è, naturalmente, contrario al nostro voto di castità e, nel caso di chierici, contrario all'impegno del celibato. Ancora più importante, dalla prospettiva di chi ha sofferto tale abuso, questo comportamento è un assalto radicale alla persona e alla dignità dell'individuo.

A causa della serietà di questi delitti, la Chiesa universale dal 2001 ha introdotto delle misure per trattare gli abusi sessuali di minori da parte di chierici, come il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II, con le Norme emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, nell'aprile 2001 (vedi **Appendice D**); le Norme emanate nel 2010 dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (vedi **Appendice E**), ed il motu proprio *Come una madre amorevole*, di Papa Francesco, edita il 4 giugno 2016 (vedi **Appendice H**). Delitti di questo genere devono essere gestiti con la massima serietà secondo le norme del diritto universale e in conformità con la legislazione particolare on linee guida della diocesi o della Conferenza Episcopale.

In aggiunta, si deve notare che «*l'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguar-*

da anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche» (CDF Lettera Circolare, 3 maggio 2011; vedi **Appendice G**).

Come regola generale, tutti i Frati – specialmente i Guardiani e i Ministri – sono obbligati a trattare con rispetto e compassione coloro che possono farsi avanti per presentare una lamentela di abuso sessuale che coinvolge un Frate. Essi devono ascoltare attentamente, trattare ogni caso come unico. Ricevuta la lamentela, il Frate (Guardiano o Ministro) deve poi seguire le appropriate linee guida o la legge particolare della diocesi o della Conferenza Episcopale.

Ogni Ministro provinciale o Custode è obbligato ad essere scrupolosamente familiare con la legislazione ecclesiastica particolare o linee guida o norme per gestire le accuse di abuso sessuale da parte dei chierici. Ad ogni Provincia, per proprio conto o assieme ad altre Entità della stessa Conferenza, è richiesta la stesura di un pratico modo di fare per l'attuazione di tale legislazione o linee guida o norme, ricordando che l'osservanza del diritto universale è obbligatoria in tutti i casi.

c. Procedura da seguire: alcune indicazioni generali

Quando un Ministro provinciale o Custode è informato che è stata fatta una lamentela di abuso sessuale di minore da parte di un Frate, deve seguire questi passi immediati:

1. Iniziare un'investigazione preliminare condotta o da lui stesso o da un altro Frate delegato da lui a questo scopo.
2. L'investigatore deve raccogliere tutte le informazioni disponibili, nella maniera più discreta possibile. Completato il suo compito, deve consegnare tutto il materiale al Ministro provinciale.
3. Il Ministro provinciale deve quindi stabilire cosa fare poi. Lo scopo di questa investigazione preliminare è quello di determinare se ci può essere o meno un possibile fondamento alla lamentela. Non serve a determinare l'innocenza o la

colpa. Il margine di evidenza necessario per determinare se ci sia o meno una "*notizia almeno probabile*" (cf. can. 1717 §1) è molto basso e non deve essere sovrastimato. In generale, a meno che sia assolutamente certo che quanto è stato ipotizzato non possa essere occorso, è meglio continuare con la procedura.

4. A meno che non sia assolutamente chiaro che non c'è possibile fondamento all'accusa, nel caso di un Frate laico, il Ministro deve decidere come procedere in accordo con il can. 695 (cf. la procedura per la dimissione).
5. Nel caso di un Frate chierico, deve inviare al Ministro generale tutto il materiale raccolto nel corso dell'investigazione preliminare. Deve accompagnare il tutto con una sua personale analisi della situazione, il proprio giudizio circa la credibilità dell'accusa, e una sua proposta su cosa dovrebbe accadere a seguire. Il Ministro provinciale deve anche compilare il formulario preparato per questo scopo dalla Congregazione per la Dottrina della Fede.
6. Durante l'investigazione preliminare, si deve avere grande cura per proteggere i diritti e l'integrità della persona che ha esposto la lamentela così come il buon nome del Frate coinvolto. Per questa ragione, nel caso di un Frate chierico, il Ministro può decidere di consultare il Definitorio prima di mandare il materiale al Ministro generale o può decidere di procedere senza farlo.

Quando il materiale concernente un Frate chierico arriva alla Curia generale, il Procuratore generale lo esaminerà per essere sicuro che sia completo. Quando sarà soddisfatto, il materiale sarà presentato al Definitorio generale prima di essere trasmesso alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Quando arriverà la risposta dalla Congregazione, questa sarà comunicata direttamente e immediatamente al Ministro provinciale.

APPENDICI

A. Curia generale OFM, *Presenza dei Frati nel territorio di altre Province* (Roma 2012)

Le Province francescane sono nate a partire da un impulso missionario che ha portato gruppi di Frati ad andare in nuovi territori sotto la *ministratio* di un Frate chiamato Ministro. Esse sono costituite dai Frati riuniti in più Case e governati da un Ministro provinciale (cf. *CCGG* 169 §1; *CDC* 621) in vista di una testimonianza di vita e di una missione, e aperte a sempre nuove necessità apostoliche. Il riferimento alla missionarietà ha assicurato ai Frati una certa mobilità, per cui anche oggi abbiamo Frati che dal territorio di una Provincia vanno nel territorio di un'altra Provincia per motivi di apostolato, come il primo annuncio in terre non evangelizzate, l'assistenza pastorale ai migranti, la richiesta dei Vescovi o dei provinciali per un aiuto pastorale, e altro.

La situazione

La relazione tra i Frati di una Provincia e i Frati venuti da un'altra, oggi si configura essenzialmente nei modi seguenti:

1. *Presenze autonome* di Frati che sono arrivati per un lavoro apostolico preciso, hanno conservato la loro indipendenza dai Frati locali e non di rado hanno vissuto o vivono da soli.
2. *Presenze con una convenzione* stipulata tra i Ministri provinciali di appartenenza e di accoglienza (cf. *SSGG* 128 §2; 248). Sono piccole Fraternità di un'altra Provincia alle quali viene affidato un convento che è anche parrocchia, in modo da conservare nel luogo comunque una presenza francescana e continuare a servire una parrocchia della Provincia. In questi due tipi di presenza i Frati o sono isolati o oppure formano come delle isole francescane, che dipendono giuridicamente dai Ministri provinciali di origine, non partecipano alla vita della Provincia che li accoglie e rischiano di essere come dei corpi estranei.
3. *Presenze inserite* nella Provincia di arrivo, per cui sono Frati accolti come "ospiti" e che vivono pienamente nella Provincia di accoglienza. Tali presenze possono portare un valido contributo alle Province e sono da privilegiare.

La problematica

Di fronte a questa situazione che è in evoluzione e prende forme diverse nei vari contesti geografici e culturali dell'Ordine, il Definitorio generale si chiede: come «aiutare il giusto *inserimento* di presenze in Entità diverse dalle proprie» (Capitolo generale 2009, *Mandato* 50)? Come sviluppare una buona «*collaborazione* tra le parti» (*CCGG* 128 §2)? Come accompagnare i Frati che vanno in un altro *contesto* culturale ecclesiale e francescano? Come continuare a favorire accogliere e accompagnare le *vocazioni*? Quale *futuro* avranno le Province che chiedono e accolgono molte Fraternità da Province straniere, che però vivono isolate?

La visione generale

Il fenomeno non è nuovo, ma oggi bisogna andare oltre la motivazione dell'urgenza pastorale ed entrare nella visione di una *solidarietà e reciprocità* tra Province sorelle che costituiscono l'unica Fraternità universale. Una Provincia che ha più personale va in aiuto di un'altra Provincia che si è indebolita in personale e in vocazioni, in nome di una solidarietà Fraterna. E tale sostegno è dato anzitutto alla vita della stessa Provincia, e poi alle sue attività pastorali, attivando una reciprocità di doni, per cui gli uni ricevono un aiuto e gli altri si arricchiscono di nuove esperienze di vita francescana. Ciò comporta che i Frati che arrivano s'inseriscano a pieno titolo nella Provincia che li accoglie (vita in Fraternità, formazione permanente, incontri locali e provinciali, ecc.), per contribuire alla vita e alla missione francescana, prima di essere un aiuto alle Diocesi.

Alcuni criteri

1. Osservare fedelmente quanto è stabilito dagli *CCGG* 128 §2, e cioè:
   - interessare la Conferenza rispettiva, la quale deve inviare il proprio parere al Ministro generale
   - avere il consenso dei Definitori delle due Province interessate
   - avere anche il consenso del Definitorio generale
   - stipulare una convenzione tra le parti.

2. La Convenzione dovrebbe contenere almeno i seguenti elementi: uso e responsabilità degli immobili, inserimento dei Frati nella Provincia, cura delle vocazioni, attività pastorale.
3. Nei primi mesi, i Frati che arrivano devono essere introdotti nel contesto della Provincia, della cultura e della chiesa locale.
4. Per assicurare la forma migliore di collaborazione, si prendono in esame le singole situazioni concrete, caso per caso.
5. Trattare del tema della solidarietà tra le Province nelle Conferenze e nelle unioni di Conferenze (UFME, UCLAF, FCAO, ecc.) per sviluppare la sensibilità verso le Province più deboli e individuare orientamenti pratici per la presenza dei Frati in altre Province.
6. Per le regioni dove le Province attuali non hanno più forze vitali, promuovere Fraternità interprovinciali e/o internazionali per ridare vita ad una nuova presenza francescana.

B. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Lettera circolare sugli scrutini prima dell'ordinazione* (Roma, 10 novembre 1997)

La *lettera circolare* della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 10 novembre 1997 (Prot. No. 589/97) ai Molto Reverendi Vescovi Diocesani e agli altri Ordinari con facoltà canoniche di ammettere agli Ordini Sacri, riguardante l'idoneità dei candidati, ricorda loro che un vero discernimento può e deve passare attraverso un'attenta osservanza delle norme canoniche.

a. Non è sufficiente ammettere un candidato all'Ordine o all'Ordinazione come stimolo, promozione o aiuto basandosi sulla speranza che maturerà più avanti. L'autorità competente, che siete voi Ministri, deve fare la chiamata ufficiale a nome della Chiesa sulla base di una *certezza morale* fondata su *argomenti positivi* circa l'idoneità del candidato (cf. *CIC* 1052 §1; *CIC* 1025 §§1 e 2; e *CIC* 1029). L'ammissione non deve aver luogo se c'è un *dubbio prudente* circa l'idoneità (*CIC* 1052 §3). Per *dubbio prudente* si intende un dubbio fondato su fatti obiettivi e debitamente verificati.
b. La prudenza, che è una della virtù necessarie per chi esercita la responsabilità di governo, ha la caratteristica di *non prendere decisioni importanti* senza prima *aver ascoltato l'opinione di persone esperte* e ben informate sulla questione. La chiamata dei candidati non deve procedere solamente in virtù delle vostre intuizioni o convinzioni, dovete *ascoltare il parere* di persone e Consigli e non dovete scostarvi da essi *se non in virtù di ragioni ben fondate* (*CIC* 127 §2, 2).
c. L'atto di discernimento dell'idoneità di ogni candidato è chiamato "scrutinio" (*CIC* 1051) e deve essere compiuto per ognuno dei quattro momenti del processo di formazione sacerdotale (ammissione, ministeri del lettorato e accolitato, diaconato e presbiterato) e anche nella nostra formazione alla vita religiosa. Sarebbe bene non prolungare per più di tre anni il processo di discernimento di un candidato per determinare se è o meno adatto alla nostra vita.

d. Tutta la documentazione scritta riferentesi a ciascuno degli scrutini deve essere conservata negli archivi provinciali in una cartella personale per ogni candidato. Questi sono documenti importanti da mostrare al momento di una richiesta di dispensa canonica.
e. Nel caso in cui un candidato arrivi da un altro Istituto Religioso o da un seminario diocesano, è obbligatorio cercare le informazioni, in maniera confidenziale e vi si deve tener conto con la più grande obbiettività possibile.
f. Un giudizio sull'idoneità di un candidato a ricevere il diaconato come passo transitorio verso il presbiterato comporta un giudizio sulla sua idoneità al ministero sacerdotale. Non è possibile ammettere un candidato al diaconato a dispetto dei dubbi sulla sua idoneità al presbiterato.
g. Spetta ai Ministri e Custodi far rispettare i tempi di maturazione tra un momento e l'altro del processo formativo. Il Codice di Diritto Canonico stabilisce un periodo tra i ministeri istituiti e l'ordinazione diaconale (*CIC* 1035 §2) e tra l'ordinazione diaconale e quella presbiterale (*CIC* 1031 §1); esso richiama la necessità di attendere agli esercizi spirituali prima di ricevere gli Ordini Sacri (*CIC* 1039) e, particolarmente, richiede che gli studi siano completati e siano stati conseguiti i titoli canonici prima di ricevere l'ordinazione presbiterale (*CIC* 1032 §1 e §2).

N.B. Il testo completo della Lettera, con tutta la documentazione allegata, è stata mandata a tutti i Ministri, Custodi e Presidenti con una lettera del Procuratore generale nel maggio 1998 (Prot. N. 087170) ed è stata pubblicata nella Rivista della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Notitiae*, Nn. 375-377, del 1997.

C. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera ai Vescovi e ai Superiori generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale* e *Norme per la dispensa dal celibato sacerdotale* (Roma, 14 ottobre 1980)

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Lettera ai Vescovi e ai Superiori generali riguardante la dispensa dal celibato sacerdotale

1. Nella Lettera rivolta a tutti i sacerdoti della Chiesa il Giovedì Santo 1979, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, riferendosi – come Egli stesso diceva – alla dottrina esposta dal Concilio Vaticano II, successivamente da Paolo VI nella Lettera Enciclica *Sacerdotalis caelibatus* e poi dal Sinodo dei Vescovi del 1971, ha nuovamente illustrato con chiarezza la grande stima che si deve avere del celibato sacerdotale nella Chiesa Latina.

Il Santo Padre ricorda che si tratta di cosa di grande importanza che è particolarmente connessa con la dottrina del Vangelo. Dietro l'esempio di Cristo Signore e in conformità con la dottrina apostolica e la sua propria Tradizione, la Chiesa Latina ha voluto e vuole tuttora che tutti coloro che ricevono il sacramento dell'Ordine abbraccino anche questa rinuncia, non solo come un segno escatologico, ma anche come «segno di una libertà che è a sua volta ordinata al ministero».

Osserva infatti il Sommo Pontefice: «Ogni cristiano che riceve il sacramento dell'Ordine s'impegna al celibato con piena coscienza e libertà, dopo una preparazione pluriennale, una profonda riflessione e una assidua preghiera. Egli prende la decisione per la vita nel celibato solo dopo essere giunto alla ferma convinzione che Cristo gli concede questo *dono* per il bene della Chiesa e per il servizio degli altri... È ovvio che una tale decisione obbliga non soltanto in virtù della legge stabilita dalla Chiesa, ma anche in virtù della responsabilità personale. Si tratta qui di mantenere la parola data a Cristo e alla Chiesa». Del resto, i cristiani uniti nel matrimonio hanno il diritto – aggiunge il Santo Padre – di aspettarsi dai sacerdoti «il buon esempio e la testimonianza della fedeltà alla vocazione fino alla morte».

2. Tuttavia, le difficoltà che, specialmente nel corso di questi ultimi anni, i sacerdoti hanno sperimentato, sono state la causa per cui un non piccolo numero di essi ha chiesto la dispensa dagli obblighi derivanti dalla loro ordinazione sacerdotale, in special modo la dispensa dal celibato. A causa della vasta diffusione di questo fatto – cosa che ha inferto una dolorosa ferita alla Chiesa, colpita in questo modo nella fonte della sua vita e che provoca un continuo dolore ai Pastori e a tutta la comunità cristiana – il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, fin dall'inizio del Suo supremo ministero apostolico, si è convinto della necessità di stabilire una ricerca sulla situazione, sulle cause e i rimedi da prendere.

3. In realtà si deve evitare che, in un problema tanto grave, la dispensa dal celibato, sia considerata come un diritto che la Chiesa debba riconoscere in modo indiscriminato per tutti i suoi sacerdoti. Al contrario, vero diritto dev'essere ritenuto quello che il sacerdote con l'offerta di se stesso ha conferito a Cristo e a tutto il Popolo di Dio, il quale quindi attende da lui che sia fedele alla sua promessa, nonostante le gravi difficoltà che può incontrare nella sua vita. Inoltre, si deve evitare anche che la dispensa dal celibato venga considerata, con il passare del tempo, come un effetto quasi automatico di un processo sommario amministrativo (cf. Giovanni Paolo II, *Lettera ai sacerdoti di tutta la Chiesa in occasione del Giovedì Santo*, n. 9). Beni troppo preziosi qui sono messi in causa: anzitutto, quello del sacerdote che chiede la dispensa, convinto che questa sia l'unica soluzione del suo problema esistenziale e di non riuscire più a portarne il peso; poi il bene generale della Chiesa che non può sopportare che un poco alla volta venga dissolto l'organico dei sacerdoti che è assolutamente necessario per l'adempimento della sua missione; infine anche il bene particolare delle Chiese locali, ossia dei Vescovi con il loro presbiterio, che si preoccupano di conservare, per quanto è possibile, le necessarie forze apostoliche, e contemporaneamente anche il bene di tutte le categorie di fedeli, per il servizio dei quali il ministero sacerdotale dev'essere ritenuto un diritto e una necessità. Perciò occorre fare attenzione ai molteplici aspetti che vanno raccordati tra loro, salvaguardando la giustizia e la carità: nessuno di essi può essere trascurato o peggio ancora rifiutato.

4. Pertanto, consapevole dei molti e complessi aspetti di questo problema, che comportano tristi situazioni personali, e insieme tenendo conto della necessità di considerare ogni cosa nello spirito di Cristo, il Santo Padre – al quale molti Vescovi hanno dato informazioni e consigli – ha deciso di prendersi un sufficiente spazio di tempo per poter arrivare, con l'aiuto dei suoi collaboratori, ad una decisione prudente e fondata su argomenti sicuri, circa l'accettazione, l'esame e la soluzione delle domande riguardanti la dispensa dal celibato. Il frutto di questa matura riflessione sono le decisioni che ora vengono brevemente esposte. L'accurata preoccupazione di prendere in esame tutti gli aspetti che entrano in gioco ha suggerito e ispirato le norme secondo le quali d'ora in poi dovrà essere impostato l'esame delle domande che verranno rivolte alla Sede Apostolica. Come è evidente, è assolutamente necessario che queste norme non siano separate dallo spirito pastorale da cui sono animate.

5. Nell'esame delle domande rivolte alla Sede Apostolica, oltre i casi dei sacerdoti che, avendo abbandonato già da molto tempo la vita sacerdotale, desiderano sanare una situazione dalla quale non possono ritirarsi, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede prenderà in considerazione il caso di coloro che non avrebbero dovuto ricevere l'Ordinazione sacerdotale, perché è mancata la necessaria attenzione o alla libertà o alla responsabilità, oppure perché i Superiori competenti, al momento opportuno, non sono stati in grado di valutare prudentemente e sufficientemente se il candidato fosse realmente idoneo a condurre perpetuamente la vita nel celibato consacrato a Dio.

In questa materia dev'essere evitata ogni leggerezza che diminuendo il significato del sacerdozio, il carattere sacro dell'Ordinazione e la gravità degli obblighi precedentemente assunti, può certamente provocare un gravissimo danno e costituirà certamente anche una triste sorpresa e uno scandalo per molti fedeli. Perciò la causa della dispensa va dimostrata con argomenti efficaci per numero e solidità. Affinché le cose procedano con serietà e sia tutelato il bene dei fedeli, la stessa attenzione suggerirà che non vengano prese in considerazione quelle domande che si presentassero con sentimenti diversi dall'umiltà.

6. Nell'adempimento di questo gravoso compito che le è stato affidato dal Romano Pontefice, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede è ben convinta di poter contare sulla piena e fiduciosa collaborazione di tutti gli Ordinari interessati. Per quanto la riguarda, essa è pronta a offrire tutti quegli aiuti di cui avessero bisogno. Confida similmente che essi osserveranno prudentemente le norme proposte, perché essa ben conosce la loro preoccupazione pastorale di realizzare in questo campo condizioni necessarie per servire il bene della Chiesa e del sacerdozio, e per provvedere alla vita spirituale dei presbiteri e delle comunità dei fedeli. Infine questo Dicastero sa che essi non possono dimenticare i doveri della loro paternità spirituale verso tutti i loro sacerdoti, specialmente verso quanti si trovano in gravi difficoltà spirituali, senza offrire loro un saldissimo e necessario aiuto, affinché più facilmente e con più gioia possano adempiere i doveri assunti nel giorno dell'Ordinazione verso il Signore Gesù Cristo e la sua Santa Chiesa, senza far tutto il possibile nel Signore per riportare il Fratello vacillante alla tranquillità dello spirito, alla fiducia, alla penitenza e a riprendere il primitivo fervore, offrendo aiuto, secondo i casi, con i conFratelli, gli amici, i parenti, i medici e gli psicologi (cf. Lett. enc. *Sacerdotalis caelibatus*, n. 87 e 91).

7. A questa Lettera vengono allegate le norme procedurali, che si devono osservare nella preparazione della documentazione riguardante la domanda di dispensa dal celibato.

Mentre, come di dovere, comunichiamo queste cose, esprimiamo volentieri i sentimenti profondi del nostro ossequio e ci professiamo affezionatissimi nel Signore

Roma, dal Palazzo della Sacra Congregazione
per la Dottrina della Fede, 14 ottobre 1980.

Cardinal Franjo Šeper
Prefetto

+ Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario

SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

Norme per la dispensa dal celibato sacerdotale

Art. 1

L'Ordinario competente a ricevere la domanda e a istruire la causa è l'Ordinario del luogo di incardinazione, oppure il Superiore maggiore, se si tratta di un membro di un Istituto clericale di vita consacrata di diritto pontificio.

Art. 2

Se è impossibile istruire la causa presso il proprio Ordinario, può essere richiesto l'Ordinario del luogo in cui vive abitualmente il richiedente. Per un motivo proporzionato la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede può delegare anche un altro Ordinario.

Art. 3

Nella domanda, che dev'essere firmata dal richiedente, oltre al nome e cognome e alle generalità del richiedente, devono anche essere indicate, almeno in forma generica, i fatti e gli argomenti sui quali il richiedente si fonda per sostenere la sua richiesta.

Art. 4

Una volta ricevuta la domanda, l'Ordinario decida se sia il caso di procedere e, in caso affermativo, sospenda cautelativamente il richiedente dall'esercizio dei sacri Ordini, a meno che non si giudichi tale esercizio assolutamente necessario per proteggere la buona fama del sacerdote o per tutelare il bene della comunità. Quindi, personalmente o attraverso un sacerdote prudente e sicuro, scelto precisamente per questo compito, provveda all'istruzione della causa, con la presenza di un notaio che faccia fede degli atti.

Art. 5

Premesso da parte del richiedente il giuramento di dire la verità, il Vescovo o il sacerdote istruttore interroghi il richiedente con domande accurate e precise appositamente preparate; ascolti, se possibile, i superiori del tempo della formazione, oppure richieda deposizioni scritte; esamini altri testimoni indicati dal richiedente oppure convocati di propria iniziativa; infine raccolga i documenti e le altre prove usando, se crederà opportuno, la consulenza di periti.

Art. 6

L'interrogatorio del richiedente deve offrire tutti gli elementi necessari e utili alla ricerca; e cioè: *a)* le generalità del richiedente: tempo e luogo della nascita, notizie sulla vita precedente, informazioni sulla famiglia di origine, i suoi costumi, gli studi, gli scrutini che hanno preceduto il conferimento degli Ordini e anche, se il richiedente è religioso, l'emissione dei voti; tempo e luogo della sacra ordinazione; il curricolo del ministero sacerdotale; la condizione giuridica in cui si trova davanti al foro ecclesiastico e civile, e informazioni del genere; *b)* le cause e le circostanze della defezione, e anche le circostanze che avrebbero potuto viziare l'assunzione degli obblighi clericali.

Art. 7

Completata l'istruzione, tutti gli atti, con l'aggiunta delle indicazioni utili per valutare le prove, siano trasmessi in triplice copia alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, unitamente al voto dell'Ordinario sulla veridicità delle cose e sul non pericolo di scandalo.

Art. 8

La Sacra Congregazione discuterà la causa e deciderà se la domanda sia da inoltrare al Romano Pontefice, o se l'istruttoria debba essere completata o la domanda respinta perché destituita di fondamento.

D. Giovanni Paolo II, *Sacramentorum sanctitatis tutela.* Lettera apostolica in forma di "Motu proprio" (Roma, 30 aprile 2001)

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»
SACRAMENTORUM SANCTITATIS TUTELA
DEL SOMMO PONTEFICE **GIOVANNI PAOLO II**
CON LA QUALE VENGONO PROMULGATE
LE NORME CIRCA I DELITTI PIÙ GRAVI RISERVATI ALLA
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

La tutela della santità dei sacramenti, soprattutto della santissima eucaristia e della penitenza, come pure la preservazione dei fedeli chiamati a essere partecipi del regno del Signore nell'osservanza del sesto comandamento del Decalogo, richiedono che, per procurare la salvezza delle anime, "che deve sempre essere nella Chiesa legge suprema" (*Codice di diritto canonico,* can. 1752), la Chiesa stessa intervenga con la propria sollecitudine pastorale al fine di prevenire i pericoli di violazione.

Già in passato dai miei predecessori fu provveduto con opportune costituzioni apostoliche alla santità dei sacramenti, in particolare della penitenza, come con la costituzione di Papa Benedetto XIV *Sacramentum poenitentiae* del 1° giugno 1741; anche i cann. del *Codice di diritto canonico* promulgato nel 1917, assieme alle loro fonti, con i quali erano state stabilite sanzioni canoniche contro i delitti di questa specie, erano orientati al medesimo scopo.

In tempi più recenti, per premunirsi da questi delitti e altri affini, la Suprema Sacra Congregazione del Sant'Offizio, con l'istruzione *Crimen sollicitationis,* diretta il 16 marzo 1962 a tutti i patriarchi, arcivescovi, vescovi e agli altri ordinari dei luoghi "anche di rito orientale", stabilì il procedimento da seguire in queste cause, poiché la competenza giudiziaria in esse, sia per via amministrativa sia per via processuale, era affidata esclusivamente ad essa. Si deve rammentare che tale istruzione aveva forza di legge, dal momento che il Sommo Pontefice, a norma del can. 247 I del *Codice di diritto canonico* promulgato nel 1917, presiedeva la Con-

gregazione del Sant'Offizio e l'istruzione procedeva dalla sua personale autorità, poiché il cardinale in carica in quel momento fungeva solo da segretario.

Il Sommo Pontefice Paolo VI di felice memoria confermò la competenza giudiziaria e amministrativa nel modo di procedere "secondo le norme proprie emendate e approvate" con la costituzione apostolica sulla curia romana *Regimini Ecclesiae universaee* del 15 agosto 1967.

Infine, con l'autorità che mi è propria, nella costituzione apostolica *Pastor bonus,* promulgata il 28 giugno 1988, ho espressamente stabilito: "[La Congregazione per la dottrina della fede] giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano a essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o a infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio", ulteriormente confermando e precisando la competenza giudiziaria della medesima Congregazione per la dottrina della fede come Tribunale apostolico.

Dopo l'approvazione da parte mia del *Regolamento per l'esame delle dottrine*, era però necessario definire più dettagliatamente sia "i delitti più gravi commessi contro la morale e nella celebrazione dei sacramenti", per i quali la competenza rimane esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, sia anche le norme processuali speciali "per dichiarare o infliggere le sanzioni canoniche".

Con questa mia lettera apostolica data in forma di motu proprio ho completato tale lavoro e perciò con essa promulgo le *Norme circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la dottrina della fede,* distinte in due parti: la prima contiene le *Norme sostanziali,* e la seconda le *Norme processuali.* Ordino a tutti gli interessati di osservarle fedelmente e con cura. Tali norme assumono valore di legge nel giorno stesso in cui sono promulgate.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria, anche degna di speciale menzione.

Roma, presso San Pietro, 30 aprile, memoria di san Pio V Papa, nell'anno 2001, XXIII del mio pontificato.

GIOVANNI PAOLO PP. II

E. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Modifiche introdotte nella Lettera apostolica in forma di Motu proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" concernente le Normae de gravioribus delictis riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede* (Roma, 21 maggio 2010)

Prima Parte
NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§2. Nei delitti di cui al §1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 §3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al §1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§2. Nei casi di cui al §1, a norma del diritto spetta all'Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica *latae sententiae* e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3

§1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 §2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 4

§1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 §1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 §2, 2° del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;
4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;
5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 §1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 §1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§2. Fermo restando il disposto del §1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:
1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica;
2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;
3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

Art. 6

§1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§2. Il chierico che compie i delitti di cui al §1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 7

§1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni.

§2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 §2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 §3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 §1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

Seconda Parte
NORME PROCEDURALI

TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale

Art. 8

§1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 9

§1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

Art. 10

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l'ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

Art. 11

Per presentare e sostenere l'accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

Art. 12

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

Art. 13

Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

Art. 14

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

Art. 15

Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

Art. 16

Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Art. 17

Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

Art. 18

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l'art. 16.

Art. 19

Fermo restando il diritto dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can.

1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

Art. 20

Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;

2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

TITOLO II
L'ordine giudiziario

Art. 21

§1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:

1° nei singoli casi, d'ufficio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;

2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 22

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

Art. 23

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 24

§1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 §1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

Art. 25

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

Art. 26

§1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

Art. 27

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

Art. 28

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se l'appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

4° se fu emessa una sentenza a norma dell'art. 20.

Art. 29

§1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall'Ordinario o dal Gerarca della causa.

Art. 30

§1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

Art. 31

In queste cause, insieme alle prescrizioni di queste norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i cann. sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.

F. Curia generale OFM, *Principi generali riguardanti l'accusa d'abuso sessuale per le Province dell'Ordine dei Frati Minori* (Roma, 2005)

Abuso sessuale

Ogni forma di comportamento sessuale con un minore, sia bambino sia adolescente, è sempre un abuso sessuale. Si tratta in ogni caso di un atto immorale e criminale (la definizione di "minore età" può differire a seconda della nazione).

[**A**] I Frati godono di una speciale fiducia e di particolare autorità in rapporto a quanti sono affidati alle loro cure pastorali come, ad esempio, coloro che frequentano le parrocchie o le Case di ritiro, coloro che si rivolgono ai Frati per chiedere consigli, gli studenti delle scuole cattoliche ed altri. Ogni tentativo di trasformare un rapporto pastorale in sessualità (o rendendolo erotico o sfruttandolo sessualmente) costituisce un tradimento della fiducia, un abuso dell'autorità ed una cattiva condotta professionale. "Sessualizzare" un rapporto è contrario al voto di castità che abbiamo professato. Tale sessualizzazione può prendere la forma non solo di relazioni sessuali, ma anche di persecuzione, di molestie o di qualunque altra condotta a sfondo sessuale che sia in contrasto con l'integrità di una relazione pastorale. Perfino quando è l'altra persona coinvolta a cercare di sessualizzare la relazione, è responsabilità professionale del Frate salvaguardare il rapporto da qualsiasi cattiva condotta sessuale.

[**B**] Abusi sessuali da parte di Frati nei confronti di adulti, specialmente di adulti vulnerabili, affidati alle loro cure pastorali, possono essere soggetti a provvedimenti del codice civile o penale. Anche quando non ci sono motivi per azioni legali, riconosciamo che possono essere causati seri danni.

La sottocommissione ha consultato molti testi di differenti Arcidiocesi, Diocesi e Province del mondo ed ha selezionato alcuni principi e orientamenti per questa breve guida con l'intento di aiutarti a trattare i casi d'abuso sessuale sui minori. Certamente, in

quanto Ministro provinciale, potrai ottenere ulteriori informazioni rivolgendoti alla Conferenza Nazionale dei Vescovi e alla Conferenza dei Superiori Maggiori religiosi presenti nel tuo paese.

Le vittime

Noi, Frati Minori, vogliamo avere un approccio pieno di compassione e di comprensione verso le vittime che si rivolgono a noi con una denuncia contro uno dei nostri Frati. Ci rendiamo conto che le vittime di abusi sperimentano paura, vergogna, confusione e violazione della loro persona. Le vittime possono sentire colpevolezza e riprovazione nei confronti di se stesse e assumersi responsabilità per ciò che è successo. I bambini e gli adolescenti possono soffrire di disturbi nel processo di determinazione della loro identità come persone. Ci rendiamo conto che le esperienze e le reazioni delle vittime possono variare e che occorre prendere in considerazione i diversi valori culturali.

Spesso le vittime possono trovare difficile fidarsi di coloro che ricoprono ruoli d'autorità o di responsabilità pastorale e, persino, credere o fidarsi di Dio; esse possono attraversare un lungo periodo di silenzio, rifiuto e frustrazione. La gente potrebbe addirittura rifiutare di credere alle vittime, rinforzando in loro il senso di colpa e di vergogna.

L'intensità degli effetti dell'abuso sulla vittima può variare. Alcuni dei fattori implicati sono l'età e la personalità della vittima, la relazione con il colpevole, la durata e la frequenza dell'abuso, la forma particolare d'abuso, il grado della forza usata e la minacce utilizzate per obbligare alla segretezza.

Una risposta che esprima piena compassione verso la presunta vittima – quella che fa la denuncia – dev'essere la prima priorità in tutti i casi d'abuso.

Orientamenti

- Trattare la vittima con rispetto.
- Ascoltare la vittima.
- Trattare ogni caso come unico.
- È consigliabile che un altro Frate sia presente e invitare la vittima ad avere una persona che l'assista nel colloquio iniziale.
- Offrire aiuto psicologico e assistenza spirituale alla vittima.

- Se non si è sicuri di come procedere, chiedere consigli alla Conferenza dei Superiori Maggiori della zona.

Gli accusati

Nella maggioranza dei casi d'abuso vengono fatte scelte arbitrarie e molti obblighi seri e sacri sono violati.

Tutte le persone sono presunte innocenti fino a quando la colpevolezza non sia ammessa o determinata attraverso il dovuto processo. Se ad un Frate accusato d'abuso è chiesto di sospendere il suo ministero esterno mentre la questione è pendente, dovrebbe essere ben chiaro a tutti che è a riposo e che nessuna ammissione di colpevolezza è implicata in questo atto.

Riconosciamo che la Società si aspetta da noi un serio e costante impegno nel cercare di assicurare che i colpevoli si ritengano responsabili di ciò che hanno fatto, che pervengano ad una vera valutazione del danno causato, che ottengono un aiuto professionale per affrontare i loro problemi e che si faccia qualcosa per porvi rimedio. Qualunque terapia sia necessaria dovrà essere offerta al Frate colpevole, inclusi i consigli spirituali.

Orientamenti

- Parlare al Frate denunciato. Dev'essere chiara fin dall'inizio la serietà di ciò che si sta facendo.
- Presentare il contenuto della denuncia all'accusato.
- Il Ministro provinciale dovrebbe ricordare che mostrare un atteggiamento di comprensione in questi casi non implica una mancanza di fermezza nel condannare e rigettare gli abusi sessuali.
- Il Ministro provinciale non dovrebbe confondere l'interrogatorio iniziale del Frate accusato con il sacramento della riconciliazione.
- Stabilire la fondatezza della denuncia è della massima importanza per tutte le persone coinvolte, ciò vale per tutti i Frati dell'Ordine, compresi quelli defunti e quelli che hanno lasciato la Fraternità.
- Se necessario, il Ministro provinciale delegherà due Frati ben informati – o due Frati e un laico esperto – che aiuteranno a determinare se la denuncia sia fondata o no.

- Occorre che il Ministro provinciale sia informato sulle leggi civili, comprese le leggi riguardo ai casi in cui si è obbligati a fare rapporto alle autorità della propria nazione, e si attenga ad esse.
- Il Ministro provinciale dovrebbe conoscere ciò che è esigito dalle leggi, sia canoniche sia civili.
- Sospendere l'accusato dal ministero in attesa del risultato del caso.
- L'accusato ha diritto all'assistenza legale.
- Ricordare all'accusato di non avere contatti con la vittima presunta.
- Una terapia immediata e continua dovrebbe essere offerta al Frate ed è necessario avviare un processo d'assistenza e seguirne lo sviluppo.
- Offrire assistenza spirituale all'accusato.
- Chiedere perizie psicologiche per l'accusato.
- È necessario che sia dato un domicilio al Frate accusato (in un luogo sicuro, non vicino a scuole o a luoghi dove i bambini si riuniscono). Nella maggioranza dei casi si richiedano alcuni tipi di sorveglianza.
- È importante mantenere una buona relazione con la Diocesi. In alcuni luoghi è richiesto che il Vescovo sia informato della denuncia; egli dovrebbe anche essere informato circa la nuova dimora del Frate accusato.
- Un Frate che mostra di essere un pericolo per i minori, o il cui ministero abbia causato grave scandalo alla comunità, non dovrebbe svolgere un ministero pubblico. In alcuni casi un Frate colpevole potrebbe non esser più adatto a proseguire il suo ministero.

Una volta che sia stabilito, sia per ammissione o mediante prove, che ci fu realmente abuso, il Ministro provinciale dovrebbe seguire le procedure preparate dalla Conferenza dei Superiori Maggiori e il Codice di Diritto Canonico. (*Se la tua area non ha tali procedure, per favore informa la Curia generale e noi provvederemo a fornirti un esempio di procedure preso da un'altra Provincia*).

La comunità

Riconosciamo che anche la comunità, intesa in senso più ampio, è coinvolta negli abusi sessuali. Raccomandiamo, dunque, una veri-

tiera spiegazione ai Frati e ai collaboratori del luogo dove il Frate accusato svolgeva il suo ministero. Un incontro del Ministro provinciale con i Frati e con i collaboratori può essere di grande aiuto per tutte le persone interessate. A volte anche l'intera Provincia avrà bisogno di essere avvisata con un'informazione essenziale sull'accusa.

Orientamenti

- Se possibile il Ministro provinciale organizzi incontri di sostegno e di ascolto per la comunità, per i collaboratori e i parrocchiani, le persone delle Case di ritiro e delle scuole e gli altri eventualmente coinvolti. Si deve essere coscienti che una possibile conseguenza di questo potrebbe essere l'emergere di altre accuse
- È importante ricorrere ad un comunicatore che agisca come portavoce della Provincia
- Essere aperti ai mezzi di comunicazione ma anche essere fermi nella difesa della privacy sia della presunta vittima che del Frate accusato
- Evitare ogni atteggiamento che possa far pensare che si cerchi di nascondere il fatto, ogni tipo di mitigazione, o di rifiuto della verità

Assistenza alle altre persone colpite

Dovremmo anche sforzarci di assistere nella loro salute psicologica e spirituale le persone che, come le vittime, sono state seriamente offese dall'abuso avvenuto. L'effetto sulla famiglia della vittima può essere grave. Talvolta la scoperta è cosi terribile che la famiglia preferirebbe, piuttosto, rigettare la vittima che affrontare la realtà. I genitori possono sentirsi in colpa, perché non hanno protetto il loro bambino in modo più efficace.

La gente del luogo dove l'accusato svolgeva il ministero

La parrocchia, la scuola o altre comunità in cui l'abuso è accaduto possono essere profondamente colpite. Maggiore è la popolarità ed il rispetto di cui godeva l'accusato, maggiore sarà lo shock della gente.

La famiglia e gli amici dell'accusato
Anche la famiglia e gli amici più prossimi dell'accusato possono essere profondamente offesi. Per loro può essere molto difficile sapere come comportarsi verso l'accusato.

Orientamenti

- Se è necessario offrire sostegno psicologico alla famiglia della vittima.

Conclusione

L'Ordine dei Frati Minori s'impegna ad aiutare a sradicare il fenomeno degli abusi sessuali all'interno della Chiesa. (Questi orientamenti rappresentano solo una prima fase per aiutarti a formulare delle linee di condotta di fronte a casi d'abuso nella tua Provincia. La Curia dispone di copie di linee di condotta di altre Province e può inviarti una copia di esempio se tu ne avessi bisogno).

Ulteriori considerazioni

Formazione. Certi aspetti degli attuali programmi di formazione, sia permanente sia iniziale, dovranno essere cambiati tenendo presente il problema in questione. La selezione e la valutazione dei candidati si serviranno delle riflessioni contenute nella presente ricerca, per determinare i cambiamenti appropriati, costituire alcuni laboratori ed enucleare le aree sulle quale si deve concentrare.

Morale. Il morale della Provincia può diventare basso di fronte alle denunce che si accumulano. Non è un compito facile animare i Frati verso una vita evangelica in mezzo alle accuse. Si dovrebbe ricordare, inoltre, che è difficile promuovere vocazioni alla nostra vita in un simile contesto. Si dovrebbe ricordare, comunque, che proprio nel mezzo di un'esperienza così umiliante si scopre la grazia di una nuova vita, di una genuina e più profonda dedicazione di sé alla nostra vita consacrata, di uno sforzo per essere coerenti in tutto ciò che facciamo. Il Governo generale è consapevole che i Ministri provinciali di tutto il mondo meritano comprensione e incoraggiamento, quando hanno a che fare con questo genere di crisi nelle loro Province.

La Cooperazione interprovinciale. Nella nostra realtà globale, quando i Frati si trasferiscono da una Provincia ad un'altra, i Ministri provinciali dovrebbero essere sinceri e onesti nel condividere le conoscenze e il passato del Frate o dei Frati coinvolti nel passaggio. Questo potrebbe costituire la prima tappa per lo sviluppo d'una collaborazione e, persino, d'un accordo reciproco tra le Province. Se un Frate lavorando in un'altra Provincia riceve una denuncia in quella Provincia, i Ministri di entrambe le Province dovrebbero collaborare per aiutare il Frate accusato e per proteggere il popolo di Dio dell'una e dell'altra Provincia contro i rischi di un ulteriore reato.

L'assegnazione d'un domicilio al Frate accusato. Nell'assegnare un domicilio al Frate colpevole e nell'accordarsi per il servizio d'assistenza dello stesso, è essenziale avere la reciproca e concorde intesa del Ministro provinciale e del Vescovo della Diocesi.

* * *

Documenti aggiuntivi

Nel fascicolo del 2005, c'era un'Appendice contenente informazioni fornite da Monsignor Charles J. Scicluna, all'epoca Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede. Questo materiale è ora ristampato qui, anche se alcuni dei dettagli procedurali sono stati chiariti da successiva legislazione canonica. Inizia con una citazione di Papa Giovanni Paolo II alla sessione plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede (6 febbraio 2004):

«*Desidero, infine, accennare ad una questione delicata ed attuale. Nell'ultimo biennio la vostra Congregazione ha assistito ad un notevole incremento nel numero dei casi disciplinari riferiti ad essa per la competenza che il Dicastero ha ratione materiae sui delicta graviora, inclusi i delicta contra mores. La normativa canonica che il vostro Dicastero è chiamato ad applicare con giustizia ed equità tende a garantire sia l'esercizio del diritto di difesa dell'accusato sia le esigenze del bene comune. Una volta comprovato il*

delitto, bisogna in ogni caso vagliare bene sia il giusto principio della proporzionalità tra colpa e pena, sia l'esigenza predominante di tutelare il Popolo di Dio» (n. 6).

L'Appendice continua con tre documenti distinti:

1. Un breve articolo di Mons. Scicluna basato sulle affermazioni della *Pastor Bonus* (giugno 1988) e del *Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (aprile 2001). L'articolo spiegherà che un caso provato di abuso sessuale su minore è ora da considerarsi come uno dei "*delicta graviora*" e deve essere trattato canonicamente come tale.
2. La procedura stessa – l'*iter*. Si deve notare che la Congregazione richiede due *vota* – un *votum* (opinione) dal Ministro provinciale e un *votum* dal Ministro generale (il Moderatore Supremo). Perciò, una volta che tutte le informazioni sono state raccolte e trascritte secondo il formulario incluso, il caso completo dovrebbe essere mandato prima di tutto alla Curia generale per il *votum* del Ministro generale. L'ufficio del Procuratore lo presenterà, quindi, alla Congregazione della Dottrina della Fede.
3. Un formulario di esempio per presentare le informazioni sull'accusa (o accuse) presentate contro il religioso reo e le conseguenti azioni intraprese dall'amministrazione provinciale. La scheda offre un esempio – un modello – di quanto è richiesto dalla Congregazione. Il Ministro provinciale riassumerà tutte le informazioni negli spazi della scheda e includerà tutti i documenti pertinenti che contengono le informazioni.

Procedimento e prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede in rapporto ai *graviora delicta*

Mons. Charles J. Scicluna
Promotore di Giustizia

A. Alcune considerazioni preliminari rispetto alla legge fondamentale

Alla luce dell'art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 29 giugno 1988 e dell'art. 1 del Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela del 30 aprile 2001, si distinguono due tipi di graviora delicta:

1. "Delicta in sacramentorum celebratione commissa" (delitti commessi durante la celebrazione dei sacramenti)
2. "Delicta contra mores" (delitti contro la moralità).

Riguardo ai *delicta graviora in sacramentorum celebratione commissa*, il *motu proprio* considera unicamente due sacramenti: 1) il Santissimo Sacrificio e Sacramento dell'Eucaristia; 2) il Sacramento della Penitenza.

Il *motu proprio*, all'art. 2, enumera cinque (5) delitti contro l'Eucaristia:

1. La profanazione delle Sacre Specie (art. 2, n. 1). Il Motu proprio fa riferimento esplicito (cf. n. 9) all'interpretazione autentica del 4 giugno 1999 del *CIC* che include nella definizione del verbo "*abicere*", usato nel can. 1367 del *CIC* e nel can. 1442 del *CCEO*, "*quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem*" (qualsisasi azione che attenta gravemente e volontariamente contro le Sacre Specie).
2. L'intenzione di celebrare il Sacrificio Eucaristico da parte di chi non ha ricevuto gli Ordini Sacri (art. 2, n. 2; can. 1378 §2, n. 1 *CIC*). Questo delitto, anche se non menzionato nel *CCEO*, è esplicitamente incluso nel *Corpus canonum ecclesiarum orientalium* in virtù del *Motu proprio*.
3. La simulazione della celebrazione liturgica del Sacrificio Eucaristico (art. 2, n. 2; can. 1379 del *CIC*; can. 1443 del

CCEO). Per i due Codici la simulazione di qualunque sacramento è un delitto. Il *Motu proprio* considera però solo la simulazione della Santa Messa o della Liturgia Divina come un *delictum gravius*.

4. La concelebrazione del Sacrificio Eucaristico con un ministro di una comunità ecclesiale senza Successione Apostolica e che non riconosce la dignità sacramentale della ordinazione sacerdotale (art. 2, n. 3). Il *Motu proprio* menziona esplicitamente i cann. 908 e 1365 del *CIC*, così come i cann. 702 e 1440 del *CCEO*. Il senso di questi cann. è più ampio della norma del *motu proprio*, che restringe il *delictum gravius* alla concelebrazione del Sacrificio Eucaristico con Ministri "Protestanti". Mi sembra che i due elementi (l'assenza della Successione Apostolica e il non riconoscimento della dignità dell'ordinazione sacerdotale) siano indistinguibili nella descrizione di questa comunità ecclesiale particolare, di cui si parla nell'art. 2, n. 3.
5. La consacrazione, per un *fine sacrilego*, di una sola delle Specie Eucaristiche durante la Celebrazione Eucaristica, o delle due fuori dalla Celebrazione Eucaristica (art. 2 §2). La nota 19 fa riferimento al can. 927 del *CIC*, che utilizza l'espressione *nefas est* per proibire un'azione che non è un delitto formale. È importante aver presente il *finis operantis* "in sacrilegium finem". Mi chiedo se tali consacrazioni nel contesto di un sacrilegio si avvicinano al delitto della profanazione dell'Eucaristia, definita come "qualibet actio Sacras Species voluntarie et graviter despiciens".

L'art. 3 del *motu proprio* prevede quattro (4) delitti contro la santità del Sacramento della Penitenza:

1. L'assoluzione di un complice in un peccato contro il Sesto Comandamento (art. 3, n. 1 can. 1378, §1 del *CIC*; can. 1457 del *CCEO*).
2. La sollecitazione a peccare contro il Sesto Comandamento (art. 3, n. 2 can. 1387 del *CIC*; can. 1458 del *CCEO*). È importante notare che il *Motu proprio* limita il *delictum gravius* alla sollecitazione diretta a peccare con lo stesso confessore ("*quae ad peccandum cum ipso confessario dirigitur*"),

mentre la definizione classica di *sollecitatio* del Codice include anche la sollecitazione a peccare contro il Sesto Comandamento con una terza persona. La giurisprudenza che pertiene a questo delitto si è considerevolmente sviluppata, anche perché nel Codice del 1917 vi era l'obbligo, sotto pena di scomunica, di denunciare il confessore sollecitante. La sollecitazione includeva pure la richiesta esplicita di commettere atti impuri. Alcuni casi di comportamento abusivo mostrano che alcuni sacerdoti hanno utilizzato il Sacramento della Penitenza per identificare le proprie vittime e per stabilire con loro il primo contatto. Un tale comportamento potrebbe facilmente essere incluso all'interno della *sollecitatio inchoata*, secondo la quale il confessore inizia una conversazione apparentemente innocente, che porta a un incontro con il penitente fuori dalla confessione, durante il quale ha luogo un comportamento sessuale o indecente.

3. La violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale (art. 3, n. 3 can. 1388 §1 del *CIC*; can. 1456 §1 del *CCEO*). Il *Motu proprio* originariamente includeva solo la violazione diretta. Il Santo Padre, durante un'udienza concessa al Cardinale Ratzinger il 7 febbraio 2003, ha deciso di includere anche la violazione indiretta. Di fatto questa decisione del Legislatore Supremo facilita l'Ordinario nel decidere che casi debbano essere inviati alla Congregazione per la Dottrina della Fede (da qui in avanti CDF) per motivi di competenza. Spesso è difficile distinguere tra i due tipi di delitto nei casi concreti di violazione del sigillo.
4. La registrazione o divulgazione, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, di quanto detto sia da parte del sacerdote, che da parte del penitente, durante la confessione (art. 3, n. 4 Decretum CDF, 23.09.1988 AAS 80 [1988] 1367). Questo *delictus gravius* fu aggiunto dal Santo Padre in una decisione presa il 7 febbraio 2003. Il decreto della CDF, che stabiliva la scomunica *latae sententiae*, fu pubblicato nel 1988.

Si deve tenere presente un principio della legge del procedimento che riguarda in particolare questo tipo di delitto. L'art. 20 del *Motu proprio* dispone che, in caso di delitto contro il Sacramento del-

la Penitenza, il nome dell'accusatore non possa essere rivelato all'accusato né al suo avvocato senza il consenso esplicito dell'accusatore. Questo principio tradizionale ha però anche delle norme corollarie nell'art. 20: a) la questione della credibilità dell'accusatore è molto importante in questi casi; b) la necessità di evitare sempre qualche pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

Nella categoria dei ***delicta contra mores*** il *Motu proprio* ne contempla solo uno, all'art. 4: il delitto contro il Sesto Comandamento commesso da un chierico con un minore con meno di diciotto (18) anni.

Alcune considerazioni della prassi della CDF pertinenti a questo delitto:

1. Il *Motu proprio* parla di un "*delictum cum minore*". Tale delitto non si riferisce solo al contatto fisico o ad un abuso diretto, ma anche all'abuso indiretto (per esempio: il mostrare materiale pornografico ai minori o l'esibizione impudica e indecente di fronte a minori). Viene compreso anche il possesso o lo scaricamento da internet di materiale pornografico pedofilo. In alcuni paesi questo tipo di comportamento è considerato anche come un crimine punito dalla legge civile. Mentre il "curiosare" può essere involontario, è difficile ammettere che lo "scaricare" possa essere considerato come tale, dal momento che non solo richiede di fare una scelta o selezionare un'opzione specifica, ma include spesso il pagamento mediante carta di credito e il mettere a disposizione informazioni personali da parte del compratore, sapendo di poter essere identificato. Alcuni sacerdoti sono stati incarcerati per possesso di migliaia di fotografie pornografiche di bambini e di giovani. Secondo la prassi della CDF questo comportamento è considerato *delictum gravius*.
2. Il can. 1395 §del *CIC* parla di un delitto con un minore di 16 anni: "*cum minore infra aetatem sedecim annorum*". Il *Motu proprio*, invece, parla di un delitto con un minore di 18 anni: "*delictum … cum minore infra aetatem duodeviginti annorum*". Per questo la classificazione del delitto diventa più complessa. Alcuni esperti, di fatto, parlano non solamente di pedofilia (l'attrazione verso bambini in età pre-

puberale), ma anche di efebofilia (l'attrazione sessuale verso gli adolescenti), di omosessualità (l'attrazione sessuale verso adulti dello stesso sesso) e di eterosessualità (l'attrazione sessuale verso adulti dell'altro sesso). Tra i sedici e i diciotto anni alcuni "minori" possono essere percepiti come oggetto di attrazione omosessuale o eterosessuale. Alcune giurisdizioni civili considerano che una persona di sedici anni sia capace di dare il suo consenso per un'attività sessuale (sia etero che omosessuale). Il *Motu proprio*, senza dubbio, qualifica tutte le violazioni del Sesto Comandamento come un delitto, sia che si tratti di pedofilia, di efebofilia, di omosessualità o di eterosessualità, con un minore di meno di diciotto anni di età. Questa differenziazione ha, tuttavia, un'importanza dal punto di vista psicologico, pastorale e giuridico. Aiuta, senza dubbio, tanto l'Ordinario che il Giudice a comprendere la gravità del delitto e a scegliere il cammino necessario per la correzione del chierico colpevole, la riparazione dello scandalo e la restituzione della giustizia (cf. can. 1341).

3. Alcuni casi di abusi sessuali sui minori con età compresa tra i sedici e i diciotto anni, commessi prima del 30 aprile 2001, furono trattati alla luce del can. 1399: Al di fuori dei cann. stabiliti qui o in altre leggi, la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con una pena giusta solo quando la speciale gravità della violazione esiga un castigo e abbia l'urgente necessità di impedire o riparare a scandali ("*Praeter casus hac vel aliis legibus statutos, divinae vel canonicae legis externa violatio gravitas punitionem postulat, et necessitas urget scandala praeveniendi vel reparandi*"). Per quanto questo can. parli solamente di una "*iusta poena*", un giudice non può, tenendo conto del can. 1349, imporre una pena perpetua.

La questione della prescrizione, in quanto si riferisce ai *graviora delicta*, torna ad essere oggetto di discussione dopo il *Motu proprio*, poiché, per la prima volta nella storia, è stato imposto un limite di tempo, trascorso il quale, si estingue la *actio criminalis* per questi delitti. L'art. 5 §1 afferma che un delitto va in prescrizione dopo dieci anni, mentre l'art. 5§2 stabilisce che questo periodo di

dieci anni va conteggiato in accordo alla norma del can. 1362 §6 del *CIC* o del can. 1152 §3 del *CCEO*: "la prescrizione si conteggia a partire dal giorno in cui il delitto è stato commesso e, se il delitto è continuo o abituale, a partire dal giorno in cui è cessato" ("*praescriptio decurrit ex die quo delictum patratum est, vel, si delictum sit permanens vel habituale, ex die quo cessavit*"). Nei casi di abuso sessuale il periodo di dieci anni incomincia a contarsi il giorno in cui il minore compie i diciotto anni. L'esperienza ha mostrato che un periodo di dieci anni è inadeguato per questo tipo di casi e che sarebbe desiderabile tornare al sistema precedente, in cui questi delitti non erano soggetti a nessuna prescrizione. Il 7 novembre 2002 il Santo Padre ha dato alla CDF la facoltà di derogare la prescrizione, caso per caso, su richiesta del vescovo.

B. Alcune note sul procedimento

La *Notitia criminis*

In forza dell'art. 13 del Motu proprio, che parla di "notitia saltem verisimilem …, de delicto reservato" e di una "investigatio praevia", l'Ordinario invia alla CDF quanto si riferisce ai *delicta graviora*. La prima fase è identica a quanto previsto dal can. 1717. L'Ordinario ha l'obbligo di investigare tanto sulla credibilità dell'accusa come sull'oggetto del supposto delitto. Se il risultato dell'"investigatio praevia" è che l'accusa è degna di credito, l'Ordinario non ha né la potestà né la competenza per trattare la materia e, in conformità al can. 1718, deve trasferire il caso alla CDF.

Le scelte della CDF

La CDF studia gli atti inviati dall'Ordinario e, se non si richiede ulteriore informazione per prendere una decisione ben fondata, procede a una prima decisione molto importante, cioè, determina il modo e l'*iter* per risolvere il caso. Esistono diverse possibilità:

1. La CDF può decidere che i fatti che fanno riferimento al caso non necessitano di nessuna azione penale addizionale e può proporre, o confermare, alcuni provvedimenti amministrativi non penali per il bene comune della Chiesa, includendo il bene del chierico denunciato (cf. can. 1718 §1, nn. 1-2). Contro tali provvedimenti della CDF non è possibile ricorrere alla Segnatura Apostolica, ma unicamente al Car-

dinale e ai Vescovi membri, riuniti in Sessione Ordinaria della CDF, comunemente detta *Feria Quarta*.

2. La CDF può decidere di presentare il caso direttamente al Santo Padre per una *dismissio ex officio* del chierico accusato. Questo si riserva a casi particolarmente gravi, in cui la colpevolezza del chierico è fuori da ogni dubbio ed è ben documentata. Nella prassi della CDF vi è di chiedere all'Ordinario che domandi al chierico colpevole se preferisce sollecitare una dispensa dai suoi obblighi sacerdotali. Se il chierico si rifiuta, o non contesta, il caso procede spedito. La sezione della CDF, incaricata della disciplina, prepara una relazione per il Santo Padre, che prende la decisione sul caso durante l'udienza concessa ordinariamente di venerdì al Cardinale Prefetto o al Segretario della Congregazione. Il rescritto viene poi comunicato all'Ordinario. Non c'è possibilità di appello contro la decisione del Santo Padre.
3. La CDF può decidere di autorizzare un procedimento amministrativo penale d'accordo con il can. 1720 del *CIC* (can. 1486 del *CCEO*). Se l'Ordinario è del parere che il caso richieda l'imposizione della pena di perdita dello stato clericale, deve esprimere la sua opinione alla CDF, che, a sua volta, deciderà di imporre o meno la pena. Si può presentare ricorso contro questa decisione alla *Feria Quarta*.
4. La CDF può decidere di autorizzare l'Ordinario a svolgere un processo giuridico penale in diocesi, con la disposizione che, in qualsiasi caso, il ricorso sia riservato al Tribunale della CDF. I giudici, il promotore di giustizia, i notai e gli avvocati devono essere sacerdoti (art. 12) o essere dispensati da questo requisito. L'art. 22 richiede, poi, che gli atti del caso siano trasmessi *ex officio* alla CDF al termine della prima istanza. Il Promotore di Giustizia della Congregazione ha la facoltà di appellare la sentenza di prima istanza entro trenta giorni "*a die qua sententia primae instantiae ipsi Promotori nota facta sit*". In questi casi la CDF ha la facoltà di comportarsi come un senato su qualunque applicazione di legge del procedimento dei tribunali inferiori. La decisione del Tribunale della CDF in seconda istanza non ammette appello e, per questo, giunge ad essere *res iudicata* (art. 23 n. 1 e n. 4).

L'Iter processuale per casi di *graviora delicta* che coinvolgono i chierici religiosi

Per quanto riguarda i religiosi si prevede il seguente *iter* di procedimento:

- Ogni volta che il Superiore competente (can. 620) riceve informazioni su una questione almeno di *delictum gravius*, probabilmente commesso da un chierico religioso, deve compiere una *investigatio praevia* secondo la legge. Il religioso deve essere informato del risultato e gli deve essere data l'opportunità di difendersi (can. 1717; 695 §2). Tutti gli atti devono essere trasmessi al Moderatore Supremo in accordo con le norme del can. 695 §2. A sua volta il Moderatore Supremo invierà questi atti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, unitamente ad un suo *votum* e a quello del suo Consiglio sulla valutazione del caso e sul procedimento che si deve seguire.
- Una volta ricevuti gli atti necessari del Moderatore Supremo, la Congregazione per la Dottrina della Fede indicherà il procedimento che deve essere seguito e i provvedimenti che devono essere presi:
  1. Quando detta Congregazione indica che il caso deve procedere per mezzo di un **giudizio penale**, può anche, d'accordo con le circostanze del caso, segnalare il tribunale competente, che deve intraprendere i procedimenti in prima istanza (cf. cann. 1427; 1408 con il can. 103). Detto tribunale può decretare la dimissione dall'Istituto e, inoltre, la dimissione dallo stato clericale. Il giudizio d'appello è riservato al Tribunale Supremo della Congregazione per la Dottrina della Fede;
  2. Se detta Congregazione decide che un caso deve procedere in *forma amministrativa*, chiederà al Moderatore Supremo che proceda in accordo alla norma del can. 699 §1. Il Moderatore Supremo, con il suo Consiglio, può decidere di non dimetterlo dall'Istituto, ma di applicargli sanzioni disciplinari. È compito esclusivo della Congregazione per la Dottrina della Fede confermare il Decreto di dimissione dall'Istituto, in accordo con il can. 700. A sua volta la Congregazione deciderà anche se deve imporre al religioso la pena di

dimissione dallo stato clericale. Copie di tutti i decreti saranno inviate *ex officio* alla Congregazione per gli istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Gli appelli contro i decreti emessi nei casi di *delicta graviora* verranno esaminati esclusivamente dalla Commissione Ordinaria dei membri della Congregazione per la Dottrina della Fede (*Feria IV*). Non esiste ricorso alla Segnatura Apostolica. I ricorsi hanno effetto solo di sospensione momentanea.

3. Riguardo agli Istituti di Diritto Diocesano, ogni presentazione del Moderatore Supremo alla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede deve passare per il Vescovo del domicilio o del quasi-domicilio della persona religiosa, in accordo con le norme del can. 103.

Formulario per i *graviora delicta*

Questo è solo un modello per raccogliere le informazioni che la Congregazione richiede. Il formulario offre spazio solo per un breve riassunto. I documenti originali pertinenti devono essere allegati quanro si manda il caso alla CDF.

COMUNITÀ RELIGIOSA	
CDF prot. n. (se conosciuto)	
COGNOME DEL CHIERICO	

DATI PERSONALI DEL CHIERICO	Data di nascita	Età
	Data ordinazione	Anni di ministero

PROVINCIA NELLA QUALE HA FATTO LA PROFESSIONE SOLENNE	
MINISTERI SVOLTI IN ALTRE PROVINCE O DIOCESI	
ATTUALE INDIRIZZO DEL CHIERICO	
PROCURATORE (*allegare la nomina originale firmata*)	
Indirizzo del procuratore	

UFFICI

Anno	Parrocchia/Comunità	Luogo	Ministero

ACCUSE CONTRO IL CHIERICO

Anno	Vittima	Età	Azioni attribuite	Anno della denuncia

PROCEDURE CIVILI CONTRO IL CHIERICO

Anno	Accusa	Risultato	Sentenza (*allegare copie dei documenti civili*)

MISURE ADOTTATE DALLA DIOCESI/PROVINCIA

Anno	Misure:

SOSTEGNO FORNITO DALL'ISTITUTO RELIGIOSO AL CHIERICO

RISPOSTA/RISORSE AVUTE DAL CHIERICO

VOTUM DEI SUPERIORI RELIGIOSI
(LIVELLI PROVINCIALE E GENERALE)

G. Congregazione per la Dottrina della Fede, *Lettera circolare per aiutare le Conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* (Roma, 3 maggio 2011)

Tra le importanti responsabilità del Vescovo diocesano al fine di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani, c'è il dovere di dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici nella sua diocesi. Tale risposta comporta l'istituzione di procedure adatte ad assistere le vittime di tali abusi, nonché la formazione della comunità ecclesiale in vista della protezione dei minori. Detta risposta dovrà provvedere all'applicazione del diritto canonico in materia, e, allo stesso tempo, tener conto delle disposizioni delle leggi civili.

I. Aspetti generali

a) Le vittime dell'abuso sessuale

La Chiesa, nella persona del Vescovo o di un suo delegato, deve mostrarsi pronta ad ascoltare le vittime ed i loro familiari e ad impegnarsi per la loro assistenza spirituale e psicologica. Nel corso dei suoi viaggi apostolici, il Santo Padre Benedetto XVI ha dato un esempio particolarmente importante con la sua disponibilità ad incontrare ed ascoltare le vittime di abuso sessuale. In occasione di questi incontri, il Santo Padre ha voluto rivolgersi alle vittime con parole di compassione e di sostegno, come quelle contenute nella sua *Lettera Pastorale ai Cattolici d'Irlanda* (n. 6): «Avete sofferto tremendamente e io ne sono veramente dispiaciuto. So che nulla può cancellare il male che avete sopportato. È stata tradita la vostra fiducia, e la vostra dignità è stata violata».

b) La protezione dei minori

In alcune nazioni sono stati iniziati in ambito ecclesiale programmi educativi di prevenzione, per assicurare "ambienti sicuri" per i

minori. Tali programmi cercano di aiutare i genitori, nonché gli operatori pastorali o scolastici, a riconoscere i segni dell'abuso sessuale e ad adottare le misure adeguate. I suddetti programmi spesso hanno meritato un riconoscimento come modelli nell'impegno per eliminare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori nelle Società odierne.

c) La formazione di futuri sacerdoti e religiosi

Nel 2002, Papa Giovanni Paolo II disse: «Non c'è posto nel sacerdozio e nella vita religiosa per chi potrebbe far male ai giovani» (n. 3, *Discorso ai Cardinali Americani*, 23 aprile 2002). Queste parole richiamano alla specifica responsabilità dei Vescovi, dei Superiori Maggiori e di coloro che sono responsabili della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi. Le indicazioni fornite nell'Esortazione Apostolica *Pastores dabo vobis,* nonché le istruzioni dei Dicasteri competenti della Santa Sede, acquistano una crescente importanza in vista di un corretto discernimento vocazionale e di una sana formazione umana e spirituale dei candidati. In particolare si farà in modo che essi apprezzino la castità e il celibato e le responsabilità della paternità spirituale da parte del chierico e possano approfondire la conoscenza della disciplina della Chiesa sull'argomento.

Indicazioni più specifiche possono essere integrate nei programmi formativi dei seminari e delle Case di formazione previste nella rispettiva *Ratio institutionis sacerdotalis* di ciascuna nazione e Istituto di vita consacrata e Società di vita apostolica.

Inoltre, una diligenza particolare dev'essere riservata al doveroso scambio d'informazioni in merito a quei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa che si trasferiscono da un seminario all'altro, tra diocesi diverse o tra Istituti religiosi e diocesi.

d) L'accompagnamento dei sacerdoti

1. Il vescovo ha il dovere di trattare tutti i suoi sacerdoti come padre e Fratello. Il vescovo curi, inoltre, con speciale attenzione la formazione permanente del clero, soprattutto nei primi anni dopo la sacra Ordinazione, valorizzando l'importanza della preghiera e del mutuo sostegno nella Fraternità sacerdotale. Siano edotti i sacerdoti sul danno recato da un chierico alla vittima di abuso sessuale e sulla propria responsabilità di fronte

alla normativa canonica e civile, come anche a riconoscere quelli che potrebbero essere i segni di eventuali abusi da chiunque compiuti nei confronti dei minori;
2. I vescovi assicurino ogni impegno nel trattare gli eventuali casi di abuso che fossero loro denunciati secondo la disciplina canonica e civile, nel rispetto dei diritti di tutte le parti;
3. Il chierico accusato gode della presunzione di innocenza, fino a prova contraria, anche se il vescovo può cautelativamente limitarne l'esercizio del ministero, in attesa che le accuse siano chiarite. Se del caso, si faccia di tutto per riabilitare la buona fama del chierico che sia stato accusato ingiustamente.

e) La cooperazione con le autorità civili

L'abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall'autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscano nei diversi paesi, tuttavia è importante cooperare con esse nell'ambito delle rispettive competenze. In particolare, va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi dai chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche.

II. Breve resoconto della legislazione canonica in vigore concernente il delitto di abuso sessuale di minori compiuto da un chierico

Il 30 aprile 2001, Papa Giovanni Paolo II promulgò il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela [SST]*, con il quale l'abuso sessuale di un minore di 18 anni commesso da un chierico venne inserito nell'elenco dei *delicta graviora* riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [CDF]. La prescrizione per questo delitto venne fissata in 10 anni a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La normativa del *motu proprio* vale sia per i chierici Latini che per i chierici Orientali, sia per il clero diocesano che per il clero religioso.

Nel 2003, l'allora Prefetto della CDF, il Card. Ratzinger, ottenne da Giovanni Paolo II la concessione di alcune facoltà speciali per offrire maggiore flessibilità nelle procedure penali per i *delicta graviora,* fra cui l'uso del processo penale amministrativo e la richiesta della dimissione *ex officio* nei casi più gravi. Queste facoltà vennero integrate nella revisione del *motu proprio* approvata dal Santo Padre Benedetto XVI il 21 maggio 2010. Nelle nuove norme, la prescrizione è di 20 anni, che nel caso di abuso su minore, si calcolano a partire dal compimento del 18° anno di età della vittima. La CDF può eventualmente derogare alla prescrizione in casi particolari. Venne anche specificato il delitto canonico dell'acquisto, detenzione o divulgazione di materiale pedopornografico.

La responsabilità nel trattare i casi di abuso sessuale nei confronti di minori spetta in un primo momento ai Vescovi o ai Superiori Maggiori. Se l'accusa appare verosimile, il Vescovo, il Superiore Maggiore o il loro delegato devono condurre un'indagine preliminare secondo il can. 1717 *CIC*, il can. 1468 *CCEO* e l'art. 16 *SST*.

Se l'accusa è ritenuta credibile, si richiede che il caso venga deferito alla CDF. Una volta studiato il caso, la CDF indicherà al Vescovo o al Superiore Maggiore i passi ulteriori da compiere. Al contempo, la CDF offrirà una guida per assicurare le misure appropriate, sia garantendo una procedura giusta nei confronti dei chierici accusati, nel rispetto del loro diritto fondamentale per la difesa, sia tutelando il bene della Chiesa, incluso il bene delle vittime. È utile ricordare che normalmente l'imposizione di una pena perpetua, come la *dimissio* dallo stato clericale, richiede un processo penale giudiziale. Secondo il diritto canonico (cf. can. 1342 *CIC*) gli Ordinari non possono decretare pene perpetue per mezzo di decreti extragiudiziali; a questo scopo devono rivolgersi alla CDF, alla quale spetterà il giudizio definitivo circa la colpevolezza e l'eventuale inidoneità del chierico per il ministero, nonché la conseguente imposizione della pena perpetua (*SST* art. 21, §2).

Le misure canoniche applicate nei confronti di un chierico riconosciuto colpevole dell'abuso sessuale di un minorenne sono generalmente di due tipi: 1) misure che restringono il ministero pubblico in modo completo o almeno escludendo i contatti con minori. Tali misure possono essere accompagnate da un precetto penale;

2) le pene ecclesiastiche, fra cui la più grave è la *dimissio* dallo stato clericale.

In taluni casi, dietro richiesta dello stesso chierico, può essere concessa *pro bono Ecclesiae* la dispensa dagli obblighi inerenti allo stato clericale, incluso il celibato.

L'indagine preliminare e l'intero processo debbono essere svolti con il dovuto rispetto nel proteggere la riservatezza delle persone coinvolte e con la debita attenzione alla loro reputazione.

A meno che ci siano gravi ragioni in contrario, il chierico accusato deve essere informato dell'accusa presentata, per dargli la possibilità di rispondere ad essa, prima di deferire un caso alla CDF. La prudenza del Vescovo o del Superiore Maggiore deciderà quale informazione debba essere comunicata all'accusato durante l'indagine preliminare.

Compete al Vescovo o al Superiore Maggiore il dovere di provvedere al bene comune determinando quali misure precauzionali previste dal can. 1722 *CIC* e dal can. 1473 *CCEO* debbano essere imposte. Secondo l'art. 19 *SST*, ciò deve essere fatto una volta iniziata l'indagine preliminare.

Va infine ricordato che, qualora una Conferenza Episcopale, salva l'approvazione della Santa Sede, intenda darsi norme specifiche, tale normativa particolare deve essere intesa come complemento alla legislazione universale e non come sostituzione di quest'ultima. La normativa particolare deve perciò essere in armonia con il *CIC* / *CCEO* nonché con il *motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela* (30 aprile 2001) così come aggiornato il 21 maggio 2010. Nel caso in cui la Conferenza decidesse di stabilire norme vincolanti sarà necessario richiedere la *recognitio* ai competenti Dicasteri della Curia Romana.

III. Indicazioni agli Ordinari sul modo di procedere

Le Linee guida preparate dalla Conferenza Episcopale dovrebbero fornire orientamenti ai Vescovi diocesani e ai Superiori Maggiori nel caso fossero informati di presunti abusi sessuali nei confronti di minori, compiuti da chierici presenti sul territorio di loro giurisdizione. Tali Linee guida tengano comunque conto delle seguenti osservazioni:

a. il concetto di "abuso sessuale su minori" deve coincidere con la definizione del *motu proprio SST* art. 6 ("il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni"), nonché con la prassi interpretativa e la giurisprudenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, tenendo conto delle leggi civili del Paese;

b. la persona che denuncia il delitto deve essere trattata con rispetto. Nei casi in cui l'abuso sessuale sia collegato con un altro delitto contro la dignità del sacramento della Penitenza (*SST*, art. 4), il denunciante ha diritto di esigere che il suo nome non sia comunicato al sacerdote denunciato (*SST*, art 24);

c. le autorità ecclesiastiche si impegnino ad offrire assistenza spirituale e psicologica alle vittime;

d. l'indagine sulle accuse sia fatta con il dovuto rispetto al principio della *privacy* e della buona fama delle persone;

e. a meno che ci siano gravi ragioni in contrario, già in fase di indagine previa, il chierico accusato sia informato delle accuse con l'opportunità di rispondere alle medesime;

f. gli organi consultivi di sorveglianza e di discernimento dei singoli casi, previsti in qualche luogo, non devono sostituire il discernimento e la *potestas regiminis* dei singoli vescovi;

g. le Linee guida devono tener conto della legislazione del Paese della Conferenza, in particolare per quanto attiene all'eventuale obbligo di avvisare le autorità civili;

h. in ogni momento delle procedure disciplinari o penali sia assicurato al chierico accusato un sostentamento giusto e degno;

i. si escluda il ritorno del chierico al ministero pubblico se detto ministero è di pericolo per i minori o di scandalo per la comunità.

Conclusione

Le Linee guida preparate dalle Conferenze Episcopali mirano a proteggere i minori e ad aiutare le vittime nel trovare assistenza e riconciliazione. Esse dovranno indicare che la responsabilità nel trattare i delitti di abuso sessuale di minori da parte dei chierici appartiene in primo luogo al Vescovo diocesano. Infine, le Linee guida dovranno portare ad un orientamento comune all'interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori.

Roma, dal Palazzo del Sant'Uffizio,
3 maggio 2011

+ Luis F. Ladaria, S.J.
Arcivescovo tit. di Thibica
Segretario

William Cardinal Levada
Prefetto

H. Francesco, *Come una madre amorevole.* Lettera Apostolica in forma di "Motu proprio" (Roma, 4 giugno 2016)

Come una madre amorevole la Chiesa ama tutti i suoi figli, ma cura e protegge con un affetto particolarissimo quelli più piccoli e indifesi: si tratta di un compito che Cristo stesso affida a tutta la Comunità cristiana nel suo insieme. Consapevole di ciò, la Chiesa dedica una cura vigilante alla protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili.

Tale compito di protezione e di cura spetta alla Chiesa tutta, ma è specialmente attraverso i suoi Pastori che esso deve essere esercitato. Pertanto, i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che hanno la responsabilità di una Chiesa particolare, devono impiegare una particolare diligenza nel proteggere coloro che sono i più deboli tra le persone loro affidate.

Il Diritto canonico già prevede la possibilità della rimozione dall'ufficio ecclesiastico "per cause gravi": ciò riguarda anche i Vescovi diocesani, gli Eparchi e coloro che ad essi sono equiparati dal diritto (cf. can. 193 §1 *CIC*; can. 975 §1 *CCEO*). Con la presente Lettera intendo precisare che tra le dette "cause gravi" è compresa la negligenza dei Vescovi nell'esercizio del loro ufficio, in particolare relativamente ai casi di abusi sessuali compiuti su minori ed adulti vulnerabili, previsti dal MP *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* promulgato da San Giovanni Paolo II ed emendato dal mio amato predecessore Benedetto XVI. In tali casi si osserverà la seguente procedura.

Articolo 1

§1. Il Vescovo diocesano o l'Eparca, o colui che, anche se a titolo temporaneo, ha la responsabilità di una Chiesa particolare, o di un'altra comunità di fedeli ad essa equiparata ai sensi del can. 368 *CIC* e del can. 313 *CCEO*, può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, se abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale.

§**2**. Il Vescovo diocesano o l'Eparca può essere rimosso solamente se egli abbia oggettivamente mancato in maniera molto grave alla diligenza che gli è richiesta dal suo ufficio pastorale, anche senza grave colpa morale da parte sua.

§**3**. Nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili è sufficiente che la mancanza di diligenza sia grave.

§**4**. Al Vescovo diocesano e all'Eparca sono equiparati i Superiori Maggiori degli Istituti religiosi e delle Società di vita apostolica di diritto pontificio.

Articolo 2

§**1**. In tutti i casi nei quali appaiano seri indizi di quanto previsto dall'articolo precedente, la competente Congregazione della Curia romana può iniziare un'indagine in merito, dandone notizia all'interessato e dandogli la possibilità di produrre documenti e testimonianze.

§**2**. Al Vescovo sarà data la possibilità di difendersi, cosa che egli potrà fare con i mezzi previsti dal diritto. Tutti i passaggi dell'inchiesta gli saranno comunicati e gli sarà sempre data la possibilità di incontrare i Superiori della Congregazione. Detto incontro, se il Vescovo non ne prende l'iniziativa, sarà proposto dal Dicastero stesso.

§**3**. In seguito agli argomenti presentati dal Vescovo la Congregazione può decidere un'indagine supplementare.

Articolo 3

§**1**. Prima di prendere la propria decisione la Congregazione potrà incontrare, secondo l'opportunità, altri Vescovi o Eparchi appartenenti alla Conferenza episcopale, o al Sinodo dei Vescovi della Chiesa *sui iuris*, della quale fa parte il Vescovo o l'Eparca interessato, al fine di discutere sul caso.

§**2**. La Congregazione assume le sue determinazioni riunita in Sessione ordinaria.

Articolo 4

Qualora ritenga opportuna la rimozione del Vescovo, la Congregazione stabilirà, in base alle circostanze del caso, se:

1. dare, nel più breve tempo possibile, il decreto di rimozione;

2. esortare Fraternamente il Vescovo a presentare la sua rinuncia in un termine di 15 giorni. Se il Vescovo non dà la sua risposta nel termine previsto, la Congregazione potrà emettere il decreto di rimozione.

Articolo 5

La decisione della Congregazione di cui agli artt. 3-4 deve essere sottomessa all'approvazione specifica del Romano Pontefice, il Quale, prima di assumere una decisione definitiva, si farà assistere da un apposito Collegio di giuristi, all'uopo designati.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica data *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga pubblicato nel commentario officiale *Acta Apostolicae Sedis* e promulgato sul quotidiano "*L'Osservatore Romano*" entrando in vigore il giorno 5 settembre 2016.

Dal Vaticano, 4 giugno 2016

Francesco P.P.

I. Informazioni sui limiti finanziari per le alienazioni e la contrazione di debiti approvati per ogni Paese

Paese o Area	Somma massima *Ricerca privata* (Maggio 2015)	Somma massima pubblicata dalla CICLSAL	Moneta
Albania	300.000	300.000	USD
Angola		100.000	USD (4.000.000 Scudi)
Argentina	300.000	300.000	USD
Australia		5.000.000	Dollari australiani
Austria	3.000.000	1.500.000	Euro
Bangladesh		50.000	USD
Barbados		300.000	USD
Belgio	2.000.000	2.000.000	Euro
Belize		300.000	USD
Bolivia	500.000	300.000	USD
Bosnia Erzegovina	No info	300.000	USD
Brasile	3.000 (DF788.00) = Rs 2.364.000	USD 165.000 (600.000 Rs)	(3000 volte il salario minimo di DF788.00)
Canada	5.188.472	4.480.970	Dollari canadesi
Cile	No info	500.000	USD
Colombia	600.000	300.000	USD
Costa Rica	200.000	55.000	USD
Croazia	No info	1.000.000	Euro
Cuba		55.000	USD
Ecuador	354.000	40.000	USD (1.000 volte il minimo salariale di USD 354)
El Salvador	100.000	100.000	USD (1.500.000 Coloni Salvadoregni)
Francia	2.500.000	2.500.000	Euro
Filippine	500.000	100.000	USD
Germania		5.000.000	Euro
Ghana	No info	100.000	USD
Giappone		4.000.000	USD (120.000.000 yen)
Grecia			(Si richiede il permesso della Santa Sede per qualsiasi alienazione)
Guatemala	100.000	100.000	USD

Guyana		300.000	USD
Haiti	No info	300.000	USD
Honduras		100.000	USD
India		10.000.000	Rupie
Inghilterra e Galles	6.500.000	6.500.000	Sterline
Irlanda	3.496.040	3.001.643	Euro
Italia		1.000.000	Euro
Jamaica	500.000	300.000	USD
Kenya	No info	1.000.000	Scellini keniani
Libia	400.000	400.000	USD
Lituania		2.000.000	Litas (circa 580.000 Euro)
Malta			(Si richiede il permesso della Santa Sede per qualsiasi alienazione)
Marocco	400.000	400.000	USD
Messico	50.000 Pesos d'oro?	500.000	USD
Mozambico		700.000	USD
Namibia	1.000.000	1.000.000	Rand
Nicaragua	50.000	50.000	USD
Norvegia	4.000.000 Euro	1.000.000	USD
Nuova Zelanda	4.000.000	30.200	NZD
Oceania	2.500.000	1.000.000	USD
Olanda (Paesi Bassi)	2.500.000	2.500.000	Euro
Panama	250.000	250.000	USD
Papua Nuova Guinea		55.000	USD
Paraguay		150.000	USD
Perù	300.000	300.000	USD
Polonia		1.000.000	USD
Portogallo	1.500.000	1.500.000	Euro
Porto Rico		250.000	USD
Repubblica Ceca		40.000.000	Koruna (CZK)
Rep. Dominicana	250.000	250.000	USD
Scozia	3.000.000	2.500.000	Sterline
Slovacchia	1.659.696 Euro	50.000.000	Corone sl. (1.657.000 Euro)
Slovenia	700.000 Euro	5.000.000	USD
Spagna	1.500.000	1.500.000	Euro
Svezia	4.000.000 Euro	1.000.000	USD

Svizzera	5.000.000	5.000.000	Franchi svizzeri
Taiwan	2.000.000	1.000.000	USD
Tailandia	1.000.000	1.000.000	USD (25.000.000 Baht)
Tanzania		1.000.000	USD
Tunisia	400.000	400.000	USD
Ungheria	1.000.000	1.000.000	USD
Uruguay	200.000	200.000	USD
U.S.A.	11.408.000 5.705.000	11.408.000 5.705.000	USD (più di 500.000 cattolici) USD (meno di 500.000 cattolici)
Venezuela	———	1.290.000.000	Bolivar
Zimbabwe		300.000	USD

J. Elementi comuni da osservare nella preparazione degli *Statuti particolari* delle Entità dell'Ordine in accordo con le *Costituzioni generali* e gli *Statuti generali* (2015)

Statuti entità non autonome (art. 3)

§**4.** Gli Statuti per le altre entità dell'Ordine non autonome siano approvati dalla competente autorità, con il consenso del proprio Definitorio, dal Ministro generale o dal Ministro provinciale al quale l'Entità appartiene.

Autorità che dispensa (art. 5)

§**2.** L'autorità che può dispensare dalle norme degli *Statuti particolari* e peculiari sia determinata negli stessi Statuti.

Ritiri (art. 9)

§**2.** Il tempo da dedicare all'orazione mentale e ai vari ritiri, nonché le loro modalità, siano determinati negli *Statuti particolari*.

Devozioni e altro negli SS.PP. (art. 12)

Nel determinare le modalità, negli *Statuti particolari* abbiano una speciale importanza:

a) le devozioni proprie dell'Ordine verso il mistero del Verbo incarnato, nei tempi appropriati come l'Avvento, la Quaresima, ecc.;
b) le principali festività della Beata Vergine Maria e le devozioni mariane dell'Ordine;
c) le memorie di san Francesco, sia del Transito sia dell'impressione delle sacre Stimmate e la festa del Patrono della Provincia;
d) la celebrazione comunitaria della rinnovazione della Professione religiosa.

Suffragi per genitori, benefattori, ecc. (art. 19)

§**1.** I genitori e i benefattori, tanto vivi che defunti, partecipano delle preghiere e dei suffragi che si fanno nelle Fraternità dell'Ordine.

§2. I suffragi per il padre e la madre di un Frate e per i benefattori si facciano secondo gli *Statuti particolari*.

Vescovo emerito (cf. art. 21)

La condizione giuridica dei Vescovi emeriti che rientrano in Provincia o Custodia, sia definita negli *Statuti particolari*, tenendo presente che possono godere di voce attiva e passiva. (*SSGG* 2015)

Clausura (art. 25)

§1. È compito del Guardiano, con il Capitolo locale o il Discretorio, e con l'approvazione del Ministro provinciale, fissare i limiti della clausura a norma degli *Statuti particolari*.

Assenza dei superiori (art. 27)

§1. Se urgente necessità, carità cristiana o evidente utilità richiedono che il Guardiano o il Ministro provinciale talvolta debba assentarsi più a lungo, questi motivi devono essere approvati dal rispettivo Ministro superiore. Coloro poi che si assenteranno si ricordino di provvedere in modo che da tale assenza i Frati non subiscano alcun danno o incomodo.

Cronaca, archivio, biblioteche (art. 28)

§1. Secondo le norme degli *Statuti particolari*, in ciascuna Casa e Provincia siano designati Frati che redigano la cronaca, abbiano cura dell'archivio ed esercitino altri uffici necessari per la vita della Fraternità.

§2. Siano conservate con gran cura, tutelate e aggiornate secondo le necessità del nostro tempo le biblioteche, soprattutto le più insigni e di maggior valore. Stesse cose valgono per gli archivi, i musei e le opere d'arte.

Assistenti OFS-GIFRA (art. 29)

§2. L'Assistente per le Fraternità nazionali e regionali sia nominato dai rispettivi Superiori Maggiori, per le Fraternità locali dal Ministro provinciale o Custode nell'ambito della propria giurisdizione.

Assistenza sanitaria (art. 33)

§1. È lecito, anzi conveniente che i Frati si sottomettano alle leggi circa l'assistenza, la previdenza sociale e le pensioni, secondo le norme degli *Statuti particolari*, salvo il prescritto dell'art. 79 §2 delle Costituzioni generali.

§2. I Frati accettino volentieri il servizio di assistenza sanitaria da parte delle Società istituite a tale scopo.

Legati (art. 35)

Ai Frati non è lecito accettare legati perpetui, né oblazioni perpetue, né redditi stabili che li esimano dalla necessità di lavorare. I legati che si soddisfano con un'unica prestazione e che non rivestono carattere di reddito perpetuo si possono accettare, secondo le norme degli *Statuti particolari*.

Permesso viaggi (art. 38)

§2. I Ministri provinciali hanno facoltà di concedere ai propri Frati il permesso di fare viaggi secondo gli *Statuti particolari*. Per concedere il permesso di viaggiare fuori da questi limiti, hanno bisogno del consenso del loro Definitorio.

§4. La competenza del Guardiano riguardo ai viaggi sia determinata dagli *Statuti particolari*.

Vacanze dei Frati (art. 40)

Nelle vacanze, concesse negli Statuti in tempo opportuno, sia ordinato e provveduto agli uffici della Fraternità, e rispondano ugualmente ai fini e allo spirito della nostra povertà.

Processi civili e singoli Frati (art. 41)

Per iniziare una causa in foro civile, sia a nome di una Casa o provincia, sia a titolo personale, ogni Frate necessita del permesso scritto del suo Ministro provinciale.

GPIC (art. 45)

§1. Ogni Provincia e le altre Entità dell'Ordine abbiano un animatore di GPIC.

§2. Dove è possibile sia nominato un Consiglio o Commissione che assista il Ministro provinciale e l'animatore di GPIC nell'or-

ganizzare la formazione e il lavoro di GPIC entro i confini della Provincia.

§3. I compiti dell'animatore di GPIC, che opera costantemente alle dipendenze del Ministro provinciale o del Custode, siano precisati negli Statuti peculiari. Egli promuoverà e coordinerà l'integrazione di GPIC nella vita e nei servizi della Provincia o della Custodia; e anzitutto sosterrà le iniziative di GPIC ad ogni livello.

Segretariato provinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione (art. 51)

§2. Ogni Provincia abbia il suo Segretariato per la Missione e l'Evangelizzazione, a cui presiede il rispettivo Segretario. Il Segretariato è composto dall'Animatore per l'Evangelizzazione missionaria, dall'Animatore per l'Evangelizzazione e da altri Frati secondo gli *Statuti particolari* e peculiari.

Segretario provinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione; Animatore delle Missioni; Animatore dell'Evangelizzazione (art. 52)

§1. È compito del Segretario provinciale per la Missione e l'Evangelizzazione promuovere e coordinare, in dipendenza dal Ministro provinciale, tutta l'evangelizzazione nella Provincia. Gli *Statuti particolari* e peculiari precisino in modo più dettagliato le sue competenze.

§2. Spetta all'Animatore per l'Evangelizzazione missionaria, oltre quanto stabilito negli *Statuti particolari* e peculiari: promuovere nell'ambito della Provincia lo spirito e le iniziative di azione missionaria; mantenere le relazioni tra la Provincia e i missionari, e raccogliere le elemosine da impiegare, in dipendenza dal Ministro provinciale, in beneficio dell'attività missionaria.

§3. È obbligo del Coordinatore dell'Evangelizzazione coordinare, a norma degli *Statuti particolari* e peculiari, tutta l'attività che riguarda le diverse forme di evangelizzazione.

§4. Il Segretario provinciale per la Missione e l'Evangelizzazione è eletto nel Congresso capitolare e, fuori del Capitolo, dal Definitorio provinciale. Se necessario, il Segretario provinciale per le Missioni e l'Evangelizzazione contemporaneamente può assumere anche l'ufficio di Moderatore per l'Evangelizzazione missionaria, oppure l'ufficio di Coordinatore per l'Evangelizzazione.

§**5.** Il Moderatore per l'Evangelizzazione missionaria e il Coordinatore per l'Evangelizzazione sono eletti nel Congresso capitolare, e fuori del Capitolo dal Definitorio provinciale.

Pubblicazione libri (art. 62)

Per poter pubblicare libri che trattano questioni di religione o di costumi, i Frati necessitano della licenza del Ministro provinciale che la concederà dopo aver ottenuto il parere favorevole dei censori (cf. can. 832). Tale licenza occorre anche per ogni traduzione (cf. can. 829, CG 109, §2).

Elemosina per le missioni (art. 72)

§**1.** Le elemosine raccolte all'interno della Provincia o della Conferenza dei Ministri provinciali a beneficio delle opere missionarie, siano spese a questo scopo sotto la dipendenza dei rispettivi Ministri provinciali, a norma degli *Statuti particolari* e peculiari.

Formazione e Conferenze di Ministri provinciali (art. 81)

§**3.** Le singole Conferenze dei Ministri provinciali, per le proprie entità provinciali, redigano le proprie *Ratio Formationis* e *Ratio Studiorum* per tutti i Frati, rispettando le norme del diritto e assicurando continuità tra la formazione iniziale e permanente. Queste *Ratio Formationis* e *Studiorum*, approvate a norma degli *Statuti particolari*, siano ratificate dal Ministro generale.

§**4.** Per favorire una più stretta collaborazione tra formatori nello stesso territorio o Conferenza, le Province e le Custodie autonome di uno stesso territorio o Conferenza, possono elaborare un'unica *Ratio Formationis* e un'unica *Ratio Studiorum*. Esse vanno poi ratificate dal Ministro generale.

Segretariato provinciale per la Formazione e gli Studi (art. 82)

§**1.** Ogni Provincia costituisca un Segretariato per la Formazione e gli Studi, presieduto dal rispettivo Segretario. Tale Segretariato è composto: dal Moderatore per la formazione permanente, dai singoli Maestri o Rettori delle Case di formazione, dall'Animatore della pastorale vocazionale e da altri Frati, in quanto sarà necessario, a norma degli *Statuti particolari* o peculiari.

§**2.** È compito del Segretario promuovere e coordinare, alle dipendenze del Ministro provinciale, tutta l'attività formativa nella

Provincia. Il suo ufficio sia precisato meglio negli *Statuti particolari* e peculiari.

§3. Il Segretario provinciale per la Formazione e gli Studi viene eletto nel Congresso capitolare, ma fuori Congresso dal Ministro provinciale con il Definitorio o dal Custode con il Consiglio della Custodia autonoma.

Formazione permanente per i neo professi (art. 86)

§1. Negli *Statuti particolari* si provveda a tutto ciò che riguarda lo svolgimento della formazione permanente, con particolare attenzione almeno per i primi cinque anni dopo la Professione solenne.

Animatore-coordinatore della Pastorale vocazionale (art. 89)

§2. A questo Frate spetta promuovere e dirigere l'attività vocazionale sia in Provincia e con le altre Province, sia con tutta la Famiglia francescana, secondo le norme delle Costituzioni generali e degli *Statuti particolari*.

Postulato (art. 90)

§3. La durata del Postulato sia determinata negli *Statuti particolari*, in modo che non sia né minore di un anno, né maggiore di due anni.

Candidati al Noviziato: dichiarazioni richieste (art. 92)

§1. Ciascun candidato al Noviziato dichiari per scritto:

1. di non soffrire di alcuna grave e cronica malattia, e di sapere che, se lo avrà occultato dolosamente, l'ammissione e perciò anche la sua Professione saranno nulle;
2. di entrare nell'Ordine di sua spontanea volontà;
3. di essere disposto a compiere gratuitamente tutti i servizi, secondo le disposizioni dei Ministri e dei Guardiani, cosicché non possa rivendicare alcuna retribuzione in danaro da parte dell'Ordine, se in qualsiasi momento abbandonasse l'Ordine o venisse dimesso dal Ministro.

§2. Le dichiarazioni di cui al §1, sottoscritte dal Guardiano, da due testimoni e dallo stesso candidato, si devono conservare nell'archivio della Provincia. Se si tratta di un minorenne, tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dai genitori o dal tutore.

Ricezione al Noviziato (art. 94)

§**1.** Il Ministro generale può ricevere con potestà ordinaria in tutto l'Ordine i candidati al Postulato, al Noviziato e alla Professione, osservando le norme del diritto e nelle Custodie e Fondazioni da lui dipendenti li può anche ammettere.

§**2.** Al Ministro provinciale e al Custode della Custodia autonoma compete ammettere i candidati al Noviziato nella sua Provincia o Custodia, osservate le norme degli *Statuti particolari*; il Custode di una Custodia dipendente ha bisogno della delega del suo Ministro.

Tempo della Professione temporanea (art. 104)

§**1.** Il tempo della Professione temporanea sia stabilito dagli *Statuti particolari*, ma non sia né inferiore ad un triennio né superiore ad un sessennio, salvo il prescritto del §3 di questo articolo.

Il mese prima della Professione solenne (art. 107)

§**2.** Alla Professione solenne sia premessa, almeno per un mese continuo, una preparazione spirituale francescana, che i candidati debbono compiere in sacro raccoglimento e in preghiera, riflettendo e meditando sull'importanza di questo atto decisivo e speciale con cui il religioso si consacra per sempre a Dio.

Ratio Studiorum (art. 110)

§**2.** La *Ratio Studiorum* di ciascuna Provincia o di più Province, con cui è regolata la formazione dei Frati che aspirano ai ministeri e agli ordini sacri, sia elaborata in conformità alle prescrizioni del diritto universale, della Conferenza episcopale, alle leggi e direttive dell'Ordine.

§**3.** Questa *Ratio Studiorum* sia approvata dal Ministro provinciale o, se si tratta di più Province, dai rispettivi Ministri, con il consenso del Definitorio, e sia comunicata al Ministro generale.

Capitolo provinciale (art. 165)

Il Capitolo è una istituzione della massima importanza per regolare la vita e la missione dei Frati in una Provincia o Custodia. Gli *Statuti particolari* determinino il modo o la forma di partecipazione dei Frati al Capitolo, tuttavia a patto che siano osservate

le norme del Diritto canonico, delle Costituzioni e degli Statuti generali, riguardo ai requisiti per la validità delle elezioni e delle decisioni.

Capitolo provinciale: partecipanti (art. 167)

§3. Se negli *Statuti particolari* è previsto che il Capitolo provinciale o custodiale sia aperto alla partecipazione di tutti i Frati della Provincia o Custodia, i Frati desiderosi di partecipare devono iscriversi secondo la modalità fissata dagli *Statuti particolari* o dal Presidente del Capitolo. La partecipazione deve estendersi a tutta la durata del Capitolo.

Capitolo provinciale, partecipanti: voce attiva quando non tutti i Frati partecipano (art. 168)

§1. Se negli *Statuti particolari* non sia previsto che al Capitolo provinciale o custodiale partecipino tutti i Frati della Provincia o Custodia, hanno voce attiva nelle elezioni, nonché voce deliberativa e consultiva nelle sessioni capitolari fino alla conclusione del Capitolo: il Presidente del Capitolo, il Ministro provinciale, il Vicario provinciale, i Definitori provinciali, l'ex Ministro provinciale secondo gli *Statuti particolari*, il Segretario della Provincia, i Custodi nelle Province che hanno Custodie, i Guardiani, i Deputati provinciali di cui nell'articolo seguente, ed altri specificati negli *Statuti particolari*.

§2. Gli *Statuti particolari* possono ridurre il numero dei Guardiani con diritto di voto in Capitolo.

Capitolo provinciale, partecipanti: delegati eletti (art. 169)

§1. Nell'elezione dei Deputati godono di voce attiva e passiva, se non ne siano stati privati, tutti i Frati professi solenni della Provincia. Coloro che hanno voce in Capitolo per diritto, non hanno voce in questa elezione.

§2. Il numero dei Deputati è stabilito dagli *Statuti particolari*, ma in modo che non sia inferiore al numero degli altri vocali che devono partecipare al Capitolo.

Consiglio Plenario della Provincia: composizione (art. 177)

§1. Compongono il Consiglio plenario il Ministro e il Vicario provinciale, i Definitori e il Segretario della Provincia, nonché i

Frati indicati dagli *Statuti particolari* secondo i vari uffici, e alcuni eletti a norma degli stessi Statuti.

§2. Negli *Statuti particolari* sia prescritto tutto ciò che concerne la composizione, la convocazione e la celebrazione del Consiglio plenario.

Consiglio Plenario: competenza (art. 178)

Il Consiglio plenario della Provincia, convocato dal Ministro provinciale, ha soltanto voto consultivo, a meno che, per determinati casi, sia chiaramente e diversamente previsto negli *Statuti particolari*.

Elezione del Ministro provinciale e postulazione (art. 180)

§1. I candidati all'ufficio di Ministro provinciale sono proposti da tutti i Frati professi solenni della Provincia; ed eccettuato il caso di postulazione, il Ministro provinciale deve essere eletto tra coloro che hanno ottenuto la maggioranza, anche relativa, dei voti e il beneplacito previo del Definitorio generale.

§2. In caso di postulazione del Frate che ha compiuto il primo mandato di sei anni, e ha espletato immediatamente il secondo di tre anni come Ministro provinciale, può essere postulato per un triennio, dopo il quale non può essere più postulato.

§3. Il numero dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale sia determinato dagli *Statuti particolari*. Ma al Definitorio generale deve essere trasmesso il risultato completo degli scrutini per i candidati.

§4. Nella designazione dei candidati all'ufficio di Ministro provinciale o di Custode, l'esito delle prime votazioni deve essere comunicato subito ai Frati della Provincia o Custodia. Invece l'esito dell'ultimo o dell'unico scrutinio, se vi fu soltanto una votazione, non sia pubblicato.

Elezioni del Ministro provinciale: metodo (art. 181)

§3. Il modo dell'elezione sia stabilito negli stessi Statuti, ma in maniera tale che tutti i Frati che hanno diritto di eleggere, o siano convocati in Capitolo ed in esso, nel giorno e nel luogo precisati nella stessa convocazione, facciano l'elezione, oppure inviino i voti al Capitolo per lettera. In questo secondo caso i voti siano scru-

tinati soltanto nello stesso Capitolo provinciale o custodiale. Per il resto si proceda a norma degli *Statuti particolari*.

Offerte per le Messe (art. 191)

Spetta al Ministro provinciale o al suo delegato prendere visione ogni anno dei registri delle offerte per le Sante messe di ogni Casa della provincia (cf. can. 958).

Binazioni – Trinazioni (art. 192)

Spetta al Ministro provinciale stabilire le finalità alle quali dedicare le offerte per le binazioni o trinazioni, eccettuate quelle dei Frati parroci e vice-parroci da destinare agli scopi stabiliti dall'Ordinario del luogo (cf. Interpretazione autentica al can. 951 §1 del 20 febbraio 1987, in: AAS 79 [1987], 1132).

Elezione dei Definitori e Consiglieri (art. 215)

§1. Il numero dei Definitori provinciali e dei Consiglieri della Custodia è stabilito negli *Statuti particolari*, tenendo presente però che il loro numero non deve essere inferiore a quattro.

§3. Se gli *Statuti particolari* o peculiari non stabiliscono diversamente, per ogni Definitore della Provincia o Consigliere della Custodia da eleggere le elezioni si facciano separatamente in scrutini distinti.

Altri incarichi, consigli e commissioni della Provincia (art. 219)

In ogni Provincia e Custodia, oltre agli uffici e agli incarichi stabiliti dal diritto dell'Ordine, si abbiano, secondo le necessità, altri incarichi, consigli o commissioni, retti da Statuti o norme proprie.

Capitolo Custodiale (art. 223)

Spetta al Capitolo custodiale redigere i propri Statuti, i quali devono essere approvati dal Ministro generale o provinciale, con il consenso del rispettivo Definitorio. In questi Statuti si provveda a tutto ciò che si ritiene adatto al bene del governo della Custodia, della vita e delle attività dei Frati.

Statuti delle Custodie Dipendenti (art. 224)

§3. Gli *Statuti particolari* o peculiari elaborati e prescritti nei Capitoli delle Custodie dipendenti, nonché le loro varianti devono

avere l'approvazione del Ministro generale, o del Ministro provinciale, con il consenso del rispettivo Definitorio. Gli atti del Capitolo della Custodia dipendente siano inviati al più presto al rispettivo Definitorio per la ratifica.

Guardianati (art. 230)

§**1.** Il Guardianato deve avere almeno tre Frati professi solenni che vi siano legittimamente ascritti e vi dimorino abitualmente.

§**2.** Se per circostanze particolari un Guardianato non può essere eretto canonicamente: per il numero esiguo dei Frati o per la natura temporanea del servizio, oppure per altre cause, si eriga una Casa filiale sotto qualsiasi nome (luogo, ospizio, residenza, ecc.), ma dipendente dal Guardianato a norma di questi Statuti generali.

§**3.** Per le stesse ragioni di cui al paragrafo precedente un Guardianato può essere ridotto a Casa filiale, conservando o meno la personalità giuridica.

§**4.** Devono essere Guardianati almeno la Curia provinciale o custodiale e tutte le Case di formazione (Postulato, Noviziato e Post-Noviziato).

Case filiali (art. 231)

§**1.** La Casa filiale è una parte del Guardianato, separata o no dal medesimo, che gode o no di propria personalità giuridica, nella quale devono convivere abitualmente almeno due Frati di Professione solenne legittimamente ascritti al Guardianato; è governata o dal Guardiano stesso o da colui che ne fa le veci nella Casa filiale, a norma degli *Statuti particolari* riguardo alla vita e alla missione dell'Ordine, in comunione con la Fraternità della Provincia.

Capitolo locale (art. 242)

§**1.** Il Capitolo locale sia celebrato frequentemente, almeno sei volte l'anno.

§**2.** Negli *Statuti particolari* o nei Regolamenti sia specificato tutto ciò che riguarda la competenza, la frequenza della celebrazione, il modo di trattare gli argomenti, di prendere e di eseguire le decisioni ed altri particolari, tanto del Capitolo quanto del Discretorio, se c'è.

Discretorio/Consiglio della Casa (art. 244)

Il Discretorio, se c'è, ha il compito di prestare un valido aiuto al Guardiano nell'esercizio del suo ufficio e di animazione della Fraternità, specialmente nella preparazione e celebrazione del Capitolo locale; e inoltre, di dare il consiglio o il consenso, a norma del diritto universale e proprio, su alcuni argomenti, determinati dagli *Statuti particolari* o dallo stesso Capitolo locale, per risolverli più facilmente e più speditamente.

Composizione del Discretorio (art. 245)

§1. Il Discretorio, di cui sono membri *ex officio* il Vicario e l'Economo, funge da Consiglio del Guardiano.

Frati che vivono in altra Provincia (art. 247)

§1. I Frati che dimorano in altra Provincia sono soggetti all'autorità del Guardiano della Casa in cui vivono o, se abitano fuori di una Casa dell'Ordine, del Guardiano della Casa più vicina. Per le cose di maggiore importanza, secondo quanto sarà stato stabilito negli Statuti della Provincia in cui si trovano come ospiti, devono ottenere la licenza del Ministro provinciale di quella Provincia, a meno che non sia stato concordato diversamente tra le due Province.

Costruzione di case o chiese (art. 252)

§3. Quando si tratta di costruire Case e chiese, oppure di ristrutturare edifici, gli *Statuti particolari* specifichino se si debba richiedere preventivamente il consiglio o il consenso del Capitolo locale, del Discretorio o del Definitorio provinciale.

Coloro che lasciano l'Ordine (art. 271)

§1. I Ministri e i Frati abbiano cura del bene spirituale, morale e sociale di coloro che lasciano l'Ordine o ne sono dimessi; porgano loro aiuto, tenuto conto dell'equità, delle loro necessità, del tempo passato in religione e dei benefici ricevuti dall'Ordine.

§2. Negli *Statuti particolari* si stabiliscano le norme concrete circa l'aiuto che si deve dare.

K. Curia generale OFM, *Statuto sulla procedura da osservare nel trattare i ricorsi al Ministro generale* (Roma, 20 marzo 2018)

Proemio

Tutti i Frati possono informare il Ministro generale di qualsivoglia questione attinente la promozione della vita evangelica. Debbono soprattutto e possono ricorrere «quanti si rendono conto e riconoscono di non poter osservare spiritualmente la Regola», qualora il proprio Ministro non sia in grado di provvedere al riguardo (Reg. cap. 10).

Ma devono evitare di fare ricorso con spirito di maldicenza. Si guardino inoltre dal «litigare, discutere e giudicare gli altri ma piuttosto ognuno giudichi e disprezzi sé stesso» (Reg. cap. 3 e 2).

«I Ministri, invero, li accolgano con carità e benevolenza. Li trattino poi con sì grande familiarità che quelli possano parlare e agire con loro allo stesso modo con cui parlano e agiscono i padroni coi loro servi. Così infatti dev'essere che i Ministri siano servi di tutti i Frati» (Reg. cap. 10).

Tutti i Frati «devono guardarsi dall'ira e dal turbamento per il peccato di qualcuno, perché l'ira e il turbamento impediscono la carità in sé e negli altri» (Reg. cap. 7).

Art. 1

§**1**. Tutti i Frati possono fare ricorso al Ministro generale secondo le modalità e la forma prescritte. Nondimeno è assai desiderabile che non vi sia contesa tra di loro e che si provveda di comune accordo a ricercare un'equa soluzione. Si potrà perciò ricorrere anche a persone autorevoli per la mediazione e lo studio così che per via idonea si eviti o si componga la controversia (cf. can. 1733 §1).

§**2**. Contro atti amministrativi singolari emanati da un'autorità inferiore al Ministro generale si ammette il solo ricorso gerarchico che presuppone la rimostranza a norma del can. 1734 §§1-2.

§**3**. Non sono regolate dalla presente normativa le controversie da esaminare in via giudiziaria.

I. L'ESAME DEI RICORSI

Art. 2

§1. I ricorsi gerarchici al Ministro generale sono esaminati – a meno che lo stesso Ministro generale avesse stabilito diversamente – da una Commissione composta di almeno tre membri esperti in diritto canonico, specialmente di quello amministrativo e dei religiosi. Alle sessioni della Commissione, inoltre, deve sempre partecipare il notaio per scrivere e redigere i relativi atti.

§2. La Commissione agisce su mandato del Ministro generale.

Art. 3

§1. I membri della Commissione sono tutti nominati dal Ministro generale col consenso del suo Definitorio.

§2. Eventuali altri Consultori "ad actum" possono essere scelti all'occorrenza dal Ministro generale tra i Definitori generali, gli officiali della Curia generale, i docenti della Pontificia Università *Antonianum* e altri Frati ancora, udito il suo Definitorio.

§3. Presiede la Commissione il Presidente. A questi compete riunire la Commissione, vigilare sul lavoro della stessa, designare i notai per la trattazione di uno o più ricorsi, informare infine di tutto il Ministro generale.

II. LA LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Art. 4

Si ammette all'esame il ricorso al Ministro generale legittimamente presentato:

1. contro atti amministrativi singolari del Ministro provinciale o del Custode di una Custodia autonoma, inclusi quelli presi collegialmente con il Definitorio, nonché del Visitatore o Delegato generale;
2. contro il silenzio amministrativo delle medesime autorità, di cui al n. 1, che entro tre mesi dal ricorso non abbiano emesso l'atto amministrativo dovuto (cf. can. 57 §1) o entro 30 giorni (cf. can. 1735) non abbiano risposto alla rimostranza, di cui al can. 1734.

Art. 5

Nei casi in cui non si dà ricorso in tutela di diritti personali, per il bene comune può essere sempre sporta una denuncia che si appelli alla sollecitudine pastorale del Ministro generale per l'intero Ordine. In ogni caso da tale atto il denunciante non acquisisce diritto alcuno.

III. LA PROCEDURA DA OSSERVARSI NELL'ISTRUZIONE DEL RICORSO

Art. 6

§**1**. Il ricorso al Ministro generale deve essere presentato in duplice esemplare, in cui dev'essere espresso con chiarezza che cosa si chiede e da chi, su quale diritto e fatti si fonda la richiesta. In una col ricorso si alleghino anche le prove (cf. can. 1504, 1-2).

§**2**. Il ricorso non deve ordinariamente superare le cinque pagine dattiloscritte e va indirizzato al Ministro generale.

§**3**. Si respinge il ricorso privo d'elementi essenziali o contenente narrazioni inutili oppure qualsivoglia congettura e diffamazione (cf. can. 1505 §2).

Art. 7

Il ricorso al Ministro generale non sospende le decisioni del Ministro provinciale o del Superiore di cui all'art. 4, a meno che non si disponga a ragione altro (cf. cann. 1734 §1 e 1736) o, per ragioni preliminari, il Ministro generale non ritenga opportuno di stabilire diversamente.

IV. LA PROCEDURA DA OSSERVARSI NELL'ESAME E NELLA DEFINIZIONE DEL RICORSO

Art. 8

§**1**. Ricevuto il ricorso, il Ministro generale, qualora ritenga di non riservare a sé e al suo Definitorio l'esame, lo trasmette al Presidente della Commissione che, presane visione, convocherà la Commissione.

§2. La Commissione, ricevuto il ricorso, deve esaminarlo, osservato il disposto degli art. 4-5. Tale decisione dev'essere presa entro un mese dal ricevimento del ricorso.

§3. In caso di reiezione del ricorso dev'essere redatto un voto in cui sono esposte le ragioni della reiezione da presentare, sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal notaio, al Ministro generale col suo Definitorio per la decisione in merito. In seguito, si redigerà il decreto di reiezione, il quale, dopo essere stato firmato dal Ministro generale e dal notaio, dev'essere comunicato immediatamente al ricorrente.

§4. Contro il decreto di reiezione si dà ricorso gerarchico al competente Dicastero della Sede Apostolica.

Art. 9

Qualora risultasse impossibile la composizione pacifica della controversia, il Presidente della Commissione trasmetta un esemplare del ricorso all'autorità che ha emesso l'atto impugnato. In tal modo quegli sarà in grado di rispondere e addurre le sue prove e argomenti entro un congruo spazio di tempo stabilito per i singoli casi.

Art. 10

Ricevuta la risposta da colui contro il quale è stato istruito il ricorso, o trascorso lo spazio di tempo stabilito senza riscontro alcuno, il Presidente della Commissione consegni tutti gli atti ai singoli membri della stessa affinché possano trarre le proprie conclusioni nel congruo lasso di tempo loro concesso.

Art. 11

§1. Nel giorno e all'ora stabiliti dal Presidente, i membri della Commissione si riuniranno per esaminare attentamente la controversia ossia le ragioni e le prove addotte da ambo le parti. Se la Commissione riterrà che vi siano elementi sufficienti per proporre al Ministro generale una decisione della controversia, si potrà procedere nella stessa sessione alla conclusione a norma dell'art. 12.

§2. La Commissione non è tenuta a ricercare elementi supplementari alle prove portate dal ricorrente o a richiederne ulteriori, qualora ritenga insufficienti le prove addotte.

Art. 12

§**1**. La conclusione della Commissione è data a maggioranza di voti.

§**2**. Si rediga il voto, che dev'essere sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal notaio. Il voto deve contenere le motivazioni fondate sul diritto e sui fatti (cf. can. 51).

§**3**. Il voto della Commissione sia presentato al Ministro generale che, con il consenso del suo Definitorio, delibererà in merito. In seguito, si redigerà il decreto, il quale, dopo essere stato firmato dal Ministro generale e dal notaio, verrà comunicato alle parti.

Art. 13

Contro il decreto del Ministro generale si può ugualmente interporre ricorso, a norma del can. 1737, al Dicastero competente della Sede Apostolica e, in seguito, alla Segnatura Apostolica.

Realizzazione editoriale

Ingegno Grafico

SERVIZI INTEGRATI PER LA GRAFICA
LA STAMPA E L'EDITORIA
www.ingegnografico.com

ORDO FRATRUM MINORUM
www.ofm.org

Segreteria generale
Tel. +39 06 68491228 | Fax +39 06 6380292 | email: secgen@ofm.org